


Vol. 6 (2021)



Arbitrato in Italia

Notizie sull'arbitrato domestico e
internazionale in Italia

Vol. 6 (2021)

Arbitrato in Italia

Notizie sull'arbitrato internazionale e
domestico in Italia

Comitato di redazione

Avv. Roberto Oliva (general editor)

Prof. Nicola Rizzo (deputy general editor)

Avv. Maurizio Di Rocco (editor)

Dott. Giovanni Pometti (editor)

Avv. Thalín Zarmanian (editor)

Pubblicato nel dicembre 2022 da

Arbitration in Italy Ltd

61 Bridge Street

HR5 3DJ Kington

United Kingdom

INDICE

Editoriale	3
La clausola di ordine pubblico	
Cass., Sez. VI Civ., 28 gennaio 2021, n. 1788	5
Dei consorzi e di quando le regole per litigare dipendono dalla disciplina applicabile all'ente	
Tribunale di Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2	
Tribunale di Brindisi, 5 gennaio 2021, n. 22/2021	11
Ultrattività o autonomia della clausola compromissoria?	
Trib. Milano, 11 marzo 2020, n. 2091 Trib. Catania, 13 marzo 2020, n. 1020	25
Arbitrato multipartito	34
Il (nuovo?) progetto di riforma	38
Lodo arbitrale e termine “lungo” per proporre impugnazione per nullità	
Cass., SS.UU., 30 marzo 2021, n. 8776	42
Le vie parallele alla prova pratica	
App. Milano, 23 giugno 2021, n. 1946	58
Arbitrato contumaciale	
Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008 App. Roma, 20 settembre 2021, n. 6093	67
Repertorio di giurisprudenza	79
Corte di Cassazione	79
Corti di Appello	103
Tribunali	128

Editoriale

di Roberto Oliva

Il 2021 ha portato interessanti novità, per la comunità arbitrale italiana nel suo complesso, e per i lettori di questa piccola Rivista.

Cominciamo dalle prime. La l. 26 novembre 2021, n. 206, come noto, ha conferito al Governo la delega non solo per riformare il processo avanti il Giudice statale, ma anche per intervenire sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e in particolare, per quel che più interessa ai nostri lettori, sull'arbitrato.

Il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri appare più che mai opportuno, anche considerando la rilevanza numerica, nel nostro ordinamento, degli arbitrati ad hoc, a tacere della pronunzia della Corte europea dei diritti dell'uomo nella vicenda BEG v. Italia.

Finalmente, poi, si prevede l'attribuzione di poteri cautelari agli arbitri, sia pure con una serie di limitazioni e cautele che paiono forse eccessive.

Altre disposizioni specifiche (esecutività del decreto *ex art.* 839 cod. proc. civ. ed equiparazione del termine lungo per impugnare un lodo a quello per impugnare una sentenza; e ancora, espressa disciplina della *translatio iudicii* e previsione dei criteri per la nomina degli arbitri da parte dell'Autorità giudiziaria) paiono poter contribuire positivamente alla disciplina dell'arbitrato.

Dispiace soltanto che si sia persa l'occasione del riordino della disciplina dell'arbitrato societario per colmare le sue lacune e dirimere le questioni rimaste ancora controverse.

Passiamo ora alle novità riguardanti questa Rivista. Se il numero di articoli pubblicato ha subito una leggera flessione rispetto all'anno precedente, sia pure con un aumento del numero di autori, ciò è in parte dovuto alla realizzazione di un ambizioso progetto. Quello che inizialmente era stato configurato come un mero archivio di giurisprudenza in materia di arbitrato si è infatti tramutato in

un massimario. Sono presenti più di mille decisioni, rese dalla Corte di Cassazione e dai Giudici di merito, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021. Ognuna di queste decisioni è accompagnata da una massima, così da facilitare il lettore nell'individuare quelle di suo interesse. Inoltre, a partire dalle decisioni pubblicate nel corso dell'anno 2021, sono specificamente segnalate quelle rese – mutuando una felice espressione degli ordinamenti di *common law* – “*per incuriam*”, ossia in contrasto con chiari dettati normativi o consolidati orientamenti giurisprudenziali, salvo che tale contrasto non sia dovuto all'esplicita intenzione di rimeditare tali orientamenti.

Si tratta di uno strumento, la cui realizzazione è resa possibile dall'esistenza dell'Archivio Giurisprudenziale Nazionale e dell'archivio on line della Corte di Cassazione, che si auspica possa dimostrarsi prezioso per la comunità arbitrale italiana nel suo complesso; e pure – perché no – per professionisti stranieri, che abbiano l'opportunità (o la necessità) di confrontarsi con il diritto italiano dell'arbitrato.

**

La clausola di ordine pubblico

Cass., Sez. VI Civ., 28 gennaio 2021, n. 1788

[OMISSIS]

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.A. n.q. di titolare dell'omonima ditta ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Ancona ha respinto l'impugnazione dal primo proposta avverso il lodo arbitrale in data 29 giugno 2015 con cui il primo, tra l'altro, era stato condannato alla restituzione delle somme ricevute dalla ditta (OMISSIS) in dipendenza del contratto di subappalto con la stessa stipulato e, tra l'altro, della somma di Euro 882.274,25 a titolo di risarcimento parametrato sull'importo della spesa occorrente per la eliminazione dei vizi e difetti costruttivi e sul danno da fermo tecnico della produzione di energia elettrica per il tempo necessario al rifacimento dell'opera commissionata, danno che l'Agrisolar committente reclamava dall'appaltatore S.. La corte di merito ha ritenuto l'inammissibilità dell'azione di nullità del lodo impugnato perchè relativa al merito della controversia - avente ad oggetto un'azione di regresso esercitata dall'appaltatore, (OMISSIS) a r.l., mandataria di Ati ed affidataria in appalto, giusta convenzione del 7 giugno 2012 stipulata con la Agrisol 2 Soc. Agr. a r.l, dei lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas avverso la subappaltatrice, la Ditta G.A. incaricata di lavori di movimento terra - nella preliminare rilevata applicabilità, giusta il regime transitorio, del D.Lgs. n. 40 del 2006, risultando la convenzione di arbitrato stipulata successivamente all'anno 2006.

Resiste con controricorso la Curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la falsa applicazione degli artt. 1294,1298 e 1299 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e quindi la violazione dell'ordine pubblico in materia di azione di regresso e suoi presupposti e, ancora, di responsabilità solidale tra condebitori.

La Corte di merito aveva valutato solo un anello della catena di corresponsabilità, quello che legava la committente principale Agrisol 2 alla ditta S. e quest'ultima alle altre ditte, ben undici, subappaltatrici.

La Corte di appello aveva così vagliato l'azione di regresso per cui veniva in gioco l'inadempimento della S. rispetto alla committenza Agrisol 2, inadempimento che veniva addossato al subappaltatore G. e che non poteva invece prescindere, di contro a quanto ritenuto nel lodo, dal fatto che l'appaltatore rivestiva anche il ruolo di condebitore. L'impresa S. aveva richiesto in sede arbitrale un risarcimento ultra vires alla impresa G., il più prossimo subappaltatore,

riversando sulla stessa tutta la catena di corresponsabilità propria di tutte le ditte che avevano partecipato alla realizzazione dell'opera, compresi i progettisti, la D.L. e la stessa committente Agrisol 2 per carenze progettuali.

L'impresa G. aveva un ruolo marginale avendo eseguito opere di sbancamento su indicazione della S..

Ciò posto, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare se il lodo urtasse con l'ordine pubblico e quindi con i principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di obbligazioni da contratto che prevedono la responsabilità, solidale dei condebitori, qui appaltatore, subappaltante e subappaltatrici, nei confronti del creditore, qui la ditta committente, e che il debitore che paga l'intero ha regresso verso i condebitori pro quota.

Gli arbitri avevano condannato la G. a risarcire la S. in regresso senza considerare che l'azione di ripetizione non era venuta ad esistenza non avendo la seconda risarcito i danni alla committente.

3. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere in relazione all'art. 360 c.c., comma 1 n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla denuncia da parte dell'impugnante il lodo, di error in procedendo in cui era incorso il collegio arbitrale che non si era pronunciato sulla eccezione di difetto di interesse ad agire della S. per mancata comunicazione della denuncia dei gravi vizi e difetti da parte della committenza Agrisolar.

4. La mancata comunicazione della denuncia dei vizi fatta dalla committenza principale impediva ex art. 1670 c.c., l'azione di regresso della S., appaltatore rispetto alla committente Agrisolar 2 e subappaltante rispetto alla G..

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2, ed il mancato rilievo del difetto dell'ordinaria diligenza della S. nei confronti del subappaltatore G..

La S. aveva l'obbligo di astenersi dall'utilizzare i materiali difettosi e doveva segnalare alla committenza l'esistenza di vizi e difetti nei materiali prescelti e nelle opere eseguite e non pretendere dalla G. il risarcimento dei danni imputabili alle altre ditte e soggetti coinvolti nell'opera e che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.

5. I motivi proposti si prestano ad una loro complessiva valutazione in termini di inammissibilità perché, non contestato il principio della non impugnabilità del lodo arbitrale per ragioni di merito (art. 829 c.p.c., comma 3, prima parte), il ricorso in tutte le sue articolazioni mira ad ottenere una non consentita rivalutazione del fatto deciso dagli arbitri - che hanno accertato l'inadempimento della G., quale subappaltatrice, nei confronti della S., subappaltante -, invocando sul punto l'applicazione del principio dell'ordine pubblico sostanziale che si assume violato dalle rationes decidendi adottate nel lodo arbitrale.

Tanto è destinato a valere: per le regole di governo dell'azione di regresso, esercitata dalla S. nei confronti della subappaltatrice G. senza che sia stata vagliata l'intervenuta denuncia dei vizi e difetti da parte del committente; per il regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore che deve operarsi pro quota e non per l'intero di quanto dal primo pagato al committente.

Partitamente.

5.1. Il primo motivo è poi inammissibile per manifesta infondatezza nella parte in cui censura la decisione arbitrale, tramite la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 1294,1298,12991227 c.c., e quindi dei principi sull'azione di regresso e sulla solidarietà tra i condebitori solidali e tanto in base alla regola secondo cui è preclusa, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 3, u.p., l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per errores in iudicando, che non si traducano, nell'inosservanza di norme

fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.

Il ricorrente non argomenta infatti sul perché i principi di diritto sostanziale che governano la materia dell'azione di regresso tra debitori solidali e i principi da valere in materia di obbligazioni solidali integrino l'ordine pubblico sostanziale, inteso come quella parte dell'ordinamento giuridico che ha per contenuto i principi fondamentali la cui osservanza e attuazione debbono ritenersi - anche in base al disposto delle norme che le riconoscono - indispensabili all'esistenza di tale ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali.

5.2. Il secondo motivo è ancora inammissibile perché fa valere quale error in procedendo un error in iudicando (così per l'erronea ricostruzione dell'azione di regresso sub specie dell'interesse dell'appaltatore in quanto essa presuppone una denuncia per vizi del committente principale) e quindi una questione relativa al merito della controversia non deducibile con la denuncia di nullità del lodo (Cass. n. 28997 del 12/11/2018).

5.3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile perché introduce una questione ancora relativa al merito della controversia non deducibile con la denuncia di nullità del lodo (Cass. n. 28997 del 12/11/2018) e per manifesta infondatezza, per quanto sopra indicato, quanto alla violazione dell'ordine pubblico ex art. 829 c.p.c., comma 3, sub specie della violazione della buona fede contrattuale (art. 1227 c.c., concorso del fatto colposo del creditore), nella incapacità dell'istituto ad integrare la nozione di ordine pubblico sostanziale ed in difetto di argomenti che ne consentano una siffatta attribuzione.

6. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

[OMISSIS]

Il commento di Roberto Oliva

1. Introduzione

La recente sentenza in commento consente di svolgere alcune riflessioni con riferimento al concetto di ordine pubblico e alla sua rilevanza in materia arbitrale.

Per antica definizione, l'ordine pubblico esprime l'insieme dei principi di struttura politica ed economica di una data società, immanenti all'ordinamento giuridico e irrinunciabili ai fini della sua stessa esistenza ⁽¹⁾.

(1) Al riguardo, è autorevole l'insegnamento secondo il quale "l'ordine pubblico non è un principio, ma si compone di principi e delle regole che ne sono espressione", andando così a costituire la c.d. "identità forte" del sistema giuridico (G. PERLINGIERI, G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale*, Napoli, 2019, p. 27)

Si tratta – è evidente – di una descrizione aperta, quando non addirittura vaga, che lascia all'interprete notevole libertà nell'individuare quali principi rientrino e quali no nel concetto di ordine pubblico. Non è quindi un caso se un Giudice inglese, ormai quasi due secoli fa, abbia utilizzato per definire l'ordine pubblico una vivida metafora: quella di un cavallo pazzo, saliti sul quale non è dato di prevedere dove si verrà condotti ⁽²⁾.

L'ordine pubblico rappresenta da un lato un limite all'autonomia privata (il contratto contrario all'ordine pubblico è nullo: art. 1343 cod. civ.); dall'altro lato e in parallelo, un ostacolo, di varia intensità, frapposto alla circolazione o alla stabilità di decisioni provenienti da soggetti che si pongono al di fuori dell'organizzazione giurisdizionale statale. Ed è in questo secondo senso che assume rilevanza con riferimento all'arbitrato.

La dottrina internazionalistica e processualista hanno poi distinto tra un ordine pubblico c.d. interno, che avrebbe rilevanza nei rapporti completamente interni a un ordinamento, e un ordine pubblico c.d. internazionale, rilevante con riferimento a fattispecie che invece presentano elementi di estraneità. Non è poi mancato chi ha ipotizzato l'esistenza di un ordine pubblico c.d. transnazionale.

Questi concetti, la cui utilità è forse più descrittiva che non dogmatica, possono essere immaginati come tre insiemi concentrici.

L'insieme più ampio è quello dell'ordine pubblico c.d. interno, che contiene sia principi fondamentali che principi più propriamente tecnici (quale ad esempio quello di tipicità dei diritti reali) ⁽³⁾.

L'insieme dell'ordine pubblico c.d. internazionale è più ristretto e contiene solo i principi fondamentali la cui applicazione è essenziale per l'integrità dell'ordinamento ⁽⁴⁾.

Infine, l'insieme dell'ordine pubblico c.d. transnazionale è quello più ristretto e contiene, a seconda delle preferenze degli interpreti, i principi della *lex mercatoria* o quei principi di *jus cogens* rispettati da tutti gli ordinamenti che si riconoscono nella medesima prospettiva di civiltà ⁽⁵⁾.

2. Ordine pubblico e arbitrato

⁽²⁾ Il riferimento corre a Court of Common Pleas, 2 luglio 1824, Richardson v. Mellish, 130 E.R. 294, dove l'ordine pubblico viene così definito: “*it is a very unruly horse, and when once you get astride it you never know where it will carry you*”.

⁽³⁾ V.si in tema G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, in specie p. 20, oltre a G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto*, Milano, 1970; e L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1992.

⁽⁴⁾ V. BARBA, *L'ordine pubblico internazionale*, in G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione*, Napoli, 2017.

⁽⁵⁾ V.si P. LALIVE, *Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration*, in P. SANDERS (a cura di), *Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration*, ICCA Congress Series Vol. 3, L'Aja, 1986, p. 258 ss.; e C. KESSEDJAN, *Transnational Public Policy*, in A.J. VAN DEN BERG (a cura di), *International Arbitration 2006: Back to Basics?*, ICCA Congress Series Vol. 13, Londra-L'Aja, 2007, p. 861-862.

La lamentata violazione dell'ordine pubblico rappresenta un motivo di impugnazione del lodo domestico; e un motivo di particolare rilevanza, posto che ad esso le parti non possono previamente rinunciare.

Dispone invero l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. che “(...) È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”.

Non solo. L'ordine pubblico rappresenta pure un motivo ostativo al riconoscimento di un lodo straniero (art. 840, co. 5, n. 2 cod. proc. civ.; art. V, co. 2, lett. b) Conv. New York). E ancora una volta si tratta di un motivo cui viene attribuita particolare rilevanza, posto che la sua sussistenza può essere rilevata d'ufficio dall'Autorità giudiziaria cui viene richiesto il riconoscimento: “Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che: (...) 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico”.

L'ordine pubblico rappresenta quindi un limite alla stabilità delle decisioni arbitrali domestiche e alla circolazione delle decisioni arbitrali straniere.

Sussistono, poi, due distinti orientamenti in dottrina con riferimento a cosa sia l'ordine pubblico che qui rileva e all'ambito di cognizione del giudice adito in sede di impugnazione del lodo.

Un primo orientamento, che può essere qualificato ‘massimalista’, ritiene che l'ordine pubblico rappresenti l'insieme delle norme imperative e che il controllo del lodo da parte del giudice dell'impugnazione dovrebbe investire direttamente e approfonditamente l'applicazione che di tali norme hanno fatto gli arbitri.

Un secondo, e preferibile, orientamento, che può essere qualificato ‘minimalista’, ritiene invece che l'ordine pubblico che qui interessa sia costituito dai soli principi fondamentali desumibili dall'ordinamento nel suo complesso, posti a presidio dei valori fondamentali del sistema ⁽⁶⁾.

Nel corso dei decenni, il nostro ordinamento, così come molti altri, ha progressivamente abbandonato le posizioni ‘massimaliste’ per assestarsi infine su quelle ‘minimaliste’, attenuando la funzione di filtro rappresentata dalla clausola di ordine pubblico, che da valvola di sicurezza del sistema per impedire l'ingresso di valori giuridici estranei si è evoluta in estrema difesa nei confronti di concreti effetti giuridici radicalmente inaccettabili per l'ordinamento ⁽⁷⁾.

3. Il caso deciso della Suprema Corte

La vicenda oggetto della sentenza in commento rappresenta un eccellente banco di prova dell'applicazione dell'approccio ‘minimalista’.

(6) V. si L. RADICATI DI BROZOLO, *Controllo del lodo internazionale e ordine pubblico*, in *Riv. arb.*, 2006, p. 629 ss.

(7) V. si tra le altre ricostruzioni quelle di H. ARFAZADEH, *Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation*, Zürich, 2006; T.H. WEBSTER, *Review of Substantive Reasoning of International Arbitral Awards by National Courts: Ensuring One-Stop Adjudication*, in *Arb. Int'l*, 2006, p. 431 ss.; J.-P. BERAUDO, *Egregious Error of Law as Grounds for Setting Aside an Arbitral Award*, in *J. of Int'l Arb.*, 2006, p. 351 ss.

Tale vicenda concerneva una controversia tra subcommittente e subappaltatore. Il primo aveva ottenuto nei confronti del secondo un lodo, che condannava il subappaltatore a restituire al subcommittente talune somme, oltre a risarcire il danno. Il lodo era stato impugnato avanti la competente Corte d'appello, la quale aveva però dichiarato inammissibile l'impugnazione, perché esclusivamente relativa al merito della controversia.

Il subappaltatore ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione dell'ordine pubblico, consistita nell'aver erroneamente applicato gli arbitri pretesi principi fondamentali dell'ordinamento in materia di obbligazioni contrattuali, responsabilità solidale e regresso.

La Suprema Corte ha ritenuto che l'impugnazione fosse inammissibile, giacché essa mirava ad ottenere una non consentita rivalutazione del fatto deciso dagli arbitri.

Non ha poi mancato la Cassazione di osservare come il ricorrente non avesse neppure proposto alcun argomento sul perché i principi di diritto sostanziale invocati integrino l'ordine pubblico sostanziale, che deve essere inteso *“come quella parte dell'ordinamento giuridico che ha per contenuto i principi fondamentali la cui osservanza e attuazione debbono ritenersi – anche in base al disposto delle norme che le riconoscono – indispensabili all'esistenza di tale ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali”*.

4. Conclusioni

Come è stato acutamente osservato ⁽⁸⁾, le doglianze relative alla violazione dell'ordine pubblico hanno assunto rilevanza a seguito della riforma del 2006, che ha stabilito la regola della non impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto. La parte che non si ritiene soddisfatta della decisione arbitrale tenta infatti la strada dell'impugnazione per violazione dell'ordine pubblico.

Nonostante il dato numerico crescente delle impugnazioni di tal genere, la giurisprudenza non ha abbandonato le posizioni 'minimaliste' che aveva raggiunto, chiarendo che norme inderogabili e ordine pubblico sono due concetti ben distinti, e fornendo nel tempo una casistica di disposizioni e principi che non sono ritenuti parte dell'ordine pubblico ⁽⁹⁾.

In tale alveo si colloca la pronunzia della Cassazione in commento, la quale non ha ritenuto che i principi civilistici in materia di obbligazioni contrattuali, responsabilità solidale e regresso tra condebitori rappresentino principi di ordine pubblico.

*
**

⁽⁸⁾ L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, Bologna, 2014, p. 914.

⁽⁹⁾ Ad esempio, non rappresentano principi di ordine pubblico le disposizioni relative all'iscrizione al ruolo dei mediatori in relazione al diritto al corrispettivo (Cass., Sez. II Civ., 9 ottobre 2020, n. 21850), e neppure quelle che stabiliscono il divieto di patti commissori (C. App. Palermo, 17 aprile 2018, n. 805).

**Dei consorzi e di quando le regole per litigare dipendono dalla
disciplina applicabile all'ente**

Tribunale di Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2

Tribunale di Brindisi, 5 gennaio 2021, n. 22/2021

[OMISSIS]

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Sarcina Pasquale, Torricelli Luigi, Della Rocca Rinaldo, Bartolomei Marilena, Alfonsi Assunta, quali consorziati del Consorzio tra Lottisti Voltunna di Marina Velca in Tarquinia, hanno impugnato la delibera del 26.8.2018, in seconda convocazione, per irregolarità formali nonché per omessa convocazione di tutti i consorziati, in primo luogo della Curatela della consorziata Immobiliare Telca, per violazioni di norme statutarie con riguardo all'art. 12 lett h), art. 21 co.5, art. 11 co. 1 e 3 che prevedono un numero minimo di consorziati per proporre mozioni di sfiducia nonché il termine di almeno dieci giorni prima per la convocazione dell'assemblea.

Gli attori hanno impugnato anche la successiva delibera del 21.10.2018 iscrivendo la causa al ruolo con n. r.g. 4203/2018 che all'udienza di prima comparizione del 20.3.2019 è stata riunita per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva alla causa n. r.g. 4017/2018.

Il Consorzio, costituito in entrambi i giudizi, ha sollevato le seguenti questioni preliminari : 1- inammissibilità dell'impugnazione per violazione della clausola compromissoria; 2- parziale improcedibilità dell'azione; 3- inammissibilità dell'azione per tacita rinuncia degli attori.

Tali eccezioni preliminari sono state contestate da controparte nelle memorie autorizzate e, considerata la loro rilevanza ai fini della definizione del giudizio, all'udienza del 18.12.2020 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.

Appare assorbente ai fini della decisione la principale eccezione di violazione della clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto associativo “tutte le vertenze che potrebbero sorgere tra gli utenti ed il Consorzio e fra gli utenti stessi, sempre in merito al Consorzio, verranno decise inappellabilmente da un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, d'accordo, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia. Gli arbitri giudicheranno anche come

amichevoli compositori, senz'obbligo di seguire le norme di procedura; e la decisione farà stato nei confronti di tutti gli interessati, ogni eccezione rimossa". Parte attrice sostiene l'inapplicabilità della clausola compromissoria prevista dall'art. 20 dello Statuto all'impugnativa delle delibere consorziali in quanto, così interpretata, si porrebbe in contrasto con il successivo art. 21 in cui è previsto, relativamente alle deliberazioni delle assemblee consorziali, che contro di esse "gli interessati possono fare opposizione presentando ricorso all'organo che le ha emanate entro il ventesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione" ed inoltre che "il ricorso è deciso con motivata deliberazione da pubblicarsi sugli albi consorziali e contemporaneamente da comunicarsi al ricorrente".

Appare evidente, sostiene parte attrice, che la volontà espressa nell'art. 21 in cui è previsto un ricorso alla stessa assemblea consorziale, manifesta chiaramente che la volontà espressa nello statuto è quella di escludere dalla devoluzione al collegio arbitrale le impugnative delle delibere assembleari, non avendo alcun senso giuridico un "arbitrato endogeno" in presenza di una clausola arbitrale generale.

Pertanto, precisa la difesa attorea, ai consorziati, in caso di impugnazione delle delibere, è concessa la scelta tra impugnazione ordinaria e ricorso interno allo stesso organo assembleare che ha emanato la delibera e, trattandosi di una mera facoltà in capo agli interessati, essi potranno ricorrere alla giurisdizione ordinaria in aggiunta o disapplicando il procedimento contemplato nell'art. 21.

Ad avviso del giudicante la clausola compromissoria statutaria esclude la giurisdizione del Tribunale adito.

In primo luogo deve essere esclusa la dedotta nullità dell'art. 20 dello Statuto in quanto contrastante con l'art. 34 secondo comma D. Lgs. 5/2003 secondo il quale "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società". Detta disposizione, inserita nel Decreto legislativo relativo alla "definizione dei procedimenti in materia di diritto societario" è riferita alle sole società e non anche ai consorzi di urbanizzazione, quale il consorzio convenuto, cui è applicabile la disciplina delle associazioni non riconosciute e della comunione.

Ciò precisato la lettera dell'art. 20 è estremamente chiara nel prevedere la competenza del collegio arbitrale per "tutte le controversie". Non può pertanto essere esclusa l'operatività della clausola arbitrale al caso di impugnazione delle delibere assembleari, e ciò senza che sia ravvisabile contrasto alcuno con il ricorso interno previsto dalla disposizione dell'art. 21 dello Statuto che costituisce una possibile strada per il consorziato il quale, in alternativa, potrà ricorrere al Collegio arbitrale.

La domanda proposta innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria in presenza della clausola compromissoria statutaria deve pertanto essere dichiarata improponibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica, omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per come modificata dall'art. 45, comma 17 legge n.69/2009.

L'arch. CARLA FALANGA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di STUDIO ATO, l'ing. GIUSEPPE CUNDARI e la SE.TEC. Servizi Tecnici S.r.l. in liquidazione, hanno convenuto in giudizio l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia ed il Consorzio Glob. Tec., premettendo che:

nel dicembre 1996, alcune Istituzioni religiose davano vita al “Comitato Itinerario L'Appia Antica, cammino di fede e cultura”, promotore del Programma Multiregionale Appia Antica, volto alle ristrutturazioni di edifici, sottoutilizzati o in disuso, che dovevano concorrere a formare il Percorso Giubilare; veniva costituito il Consorzio Glob.Tec., con la finalità di attuare i suddetti interventi, occupandosi delle progettazioni necessarie e delle procedure utili al fine di accedere ai finanziamenti nazionali e/o europei; al suindicato Consorzio aderivano gli Enti proprietari degli immobili interessati e la Se. Tec s.r.l., in qualità di società di servizi tecnici, la quale, sin da subito, aveva assicurato i servizi tecnici necessari alle diverse fasi di attuazione del programma, impegnando l'ing. Giuseppe Cundari, in qualità di RUP, l'arch. Carla Falanga, quale progettista generale, nonché tecnici associati del collegato Studio ATO di Napoli; l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia – ente di diritto canonico con personalità giuridica - è proprietario e gestore dello storico Santuario dedicato ai Santi Cosma e Damiano, sito nel territorio del Comune di Oria, lungo la via Appia; il vescovo della diocesi di Oria inseriva il Santuario nel predetto Programma Multiregionale Appia Antica; dal 1997 i tecnici della Setec s.r.l., società di servizi facente parte del Consorzio Glob. Tec., in collaborazione con i tecnici incaricati dall'Ente religioso e con il responsabile dell'UTC del Comune di Oria, predisponavano sia gli atti procedurali necessari alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte del Comune di Oria e della Provincia di Brindisi sia gli atti tecnici e progettuali di valorizzazione del Santuario rispondenti ai criteri di cui alla legge 270/1997, finalizzati alle richieste di finanziamento presso il competente Ministero; il rapporto fra l'Ente religioso convenuto e gli attori, troverebbe fonte: 1) nella designazione dell'ing. Cundari quale RUP e dell'arch. Falanga quale progettista, contenute nell'istanza a firma del Vescovo della Diocesi di Oria unitamente al Coordinamento del Comitato Appia Antica, inoltrate nel novembre 1997 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conseguimento dei finanziamenti ex legge 270/1997; 2) nella delibera del Consiglio Comunale di Oria del 17/4/1997 ove figura la conferma da parte dell'Ente Santuario dell'affidamento delle attività tecnico procedurali alla struttura tecnica del Consorzio GlobTec; 3) nell'accordo di programma stipulato fra l'Ente Santuario, il Comune di Oria e la Provincia di Brindisi ove si riconosce al Consorzio GlobTec il ruolo di soggetto attuatore ex legge n.216/1995; 4) nel protocollo concertazione interregionale del maggio 1998, al quale partecipava l'Ente Santuario, quale parte interessata al finanziamento relativo ai quattro progetti concernenti il Santuario di San Cosimo alla Macchia per un importo complessivo di £.50,190 miliardi, nel quale si conferma il ruolo di soggetto attuatore del Consorzio GlobTec; 5) accordo di programma stipulato presso la Regione Puglia il 22 ottobre 1998, nel quale si conferma il ruolo di soggetto attuatore del Consorzio GlobTec e nel quale si fa riferimento ai progetti da

istruire attraverso la conferenza dei servizi; 6) contratti stipulati nel febbraio 1999 con il Consorzio GlobTec e trasmessi al Ministero delle infrastrutture, attuativi degli interventi oggetto di finanziamento ex legge 270/1997; 7) protocollo d'intesa ed integrazione stipulati con il Consorzio GlobTec nel febbraio 1999 nei quali viene confermata la decisione dell'Ente Santuario di adesione al Comitato Appia Antica e al Consorzio GlobTec, con impegno al versamento al primo di £.20 milioni oltre che £.5 milioni per ogni anno dal 1997 al 2000 ed al secondo di £.10 milioni oltre che £. 5 milioni per ogni anno dal 1997 al 2000 ed oltre allo 0,1% per ogni anno dal 1997 al 2000.

Sempre a detta degli attori la loro attività sarebbe consistita:

l'ing. Cundari con il supporto della Setec srl avrebbe svolto le funzioni di R.U.P., e segnatamente:

- istruttoria presso la Conferenza Episcopale Italiana per il parere preliminare sul Programma espresso dal suo Presidente Card. Ruini con nota prot 400 dell'aprile 1997 (cfr allegato d.1) e per il successivo parere dei Vescovi competenti per territorio nel maggio 1998 (cfr allegato d.2);
- istruttoria presso il Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assenso preliminare al Programma espresso con note del giugno 1998 (cfr allegato d.3) e ottobre 1998 (cfr allegato d.4);
- istruttoria presso l'Ufficio Roma Capitale delle richieste di finanziamento ex lege 270/97, a partire dal novembre 1997, con predisposizione di tutti gli atti di rendicontazione dei due interventi eseguiti, rubricati 1375A e 1378A nel settembre 2001 (cfr allegato d.5) e di ottenimento dell'integrazione con Decreto Ministeriale del 2006 (cfr allegato d.6);
- istruttoria presso la Regione Campania per la definizione del Protocollo di Concertazione Interregionale sottoscritto il 20.5.1998 e approvato per competenza dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta nr 1783 del 20 maggio 1998 (cfr allegato d.7);
- istruttoria presso la Provincia di Napoli per la definizione del Protocollo di Concertazione Interprovinciale sottoscritto il 24 gennaio 2001 e approvato per competenza dalla Provincia di Brindisi con Delibera di Giunta del 22 maggio 2001 nr 29/12 (cfr allegato d.8);
- istruttoria presso il Comune di Oria, competente per territorio, per l'ottenimento prima della dichiarazione di pubblica utilità delle opere programmate (avvenuta con delibera di Consiglio nr 52 del 10.12.1997 – cfr allegato d.9) e poi dell'adesione al Programma (avvenuta con delibere di Giunta nr 88/1998 – cfr allegato d.10 - e di Consiglio nr 17/2001 – cfr allegato d.11);
- istruttoria per il tavolo di concertazione Intercomunale tenutosi nel giugno 2000 presso il Comune di Portici, ente locale capofila del Programma, con l'intervento del Comune di Oria e conseguente riscontro del Ministero per i Beni Culturali (cfr allegato d.12);
- assistenza alle diverse sedute di conferenza dei servizi presso la Regione Puglia (cfr allegato d.13), la Provincia di Brindisi e gli Enti Tecnici preposti (Soprintendenza BB.AA., Soprintendenza Archeologica, Comando VV.F., ASL, Genio Civile, Coni);
- assistenza al tavolo di concertazione tenutosi nel giugno 1999 in Roma presso l'INSUD Spa (società del Ministero del Tesoro) per la strutturazione in rete del Programma con l'intervento del Ministero per i Beni Culturali (cfr allegato d.14);

- predisposizione degli atti di rendicontazione al 31.12.2001 trasmessi alla Regione Puglia per quanto di competenza con nota del maggio 2002 (cfr allegato d.15);
- predisposizione dell'informativa a tutti gli Enti beneficiari del Programma (consorziati e non) nella riunione del marzo 2003 tenutasi in Trani (cfr allegato d.16).

L'arch Carla Falanga, con il supporto della Setec srl e l'intervento dei tecnici locali (arch Caramia e ing Pescatore) designati dall'Ente Santuario, avrebbe provveduto alla redazione dei progetti preliminari e definitivi per i seguenti nove distinti interventi edilizi:

- 1 - Recupero e consolidamento del Santuario con realizzazione di annesso altare coperto esterno, con spesa complessiva pari a £mil4.695 (oggi pari a € 2.424.765,14), composto da 30 elaborati;
- 2 – Sistemazione della strada di accesso e realizzazione di parcheggio di sosta, con spesa complessiva pari a £mil9.583 (oggi pari a € 4.949.206,46), composto da 23 elaborati;
- 3 – Recupero e sistemazione del Chiostro centrale, laterale al Santuario con completamento di porticato coperto, con spesa complessiva pari a £mil1.000 (oggi pari a € 516.456,90), composto da 15 elaborati;
- 4 – Adeguamento e ristrutturazione edilizia dell'edificio centrale destinato a centro di accoglienza, con spesa complessiva pari a £mil2.700 (oggi pari a € 1.394.433,63), composto da 27 elaborati;
- 5 – Adeguamento e ristrutturazione dell'edificio laterale destinato a centro museale con spazi per attività didattica, con spesa complessiva pari a £mil1.200 (oggi pari a € 619.748,28), composto da 16 elaborati;
- 6 – Sistemazione di ampia area esterna, laterale all'ingresso, attrezzata per la sosta pedonale, con spesa complessiva pari a £mil3.600 (oggi pari a € 1.859.244,84), composto da 12 elaborati;
- 7 – Rifazione e sistemazione di un parco zoologico, opportunamente recintato, per l'attivazione di un circuito di visite guidate alle scolaresche, con spesa complessiva pari a £mil 2.650 (oggi pari a € 1.368.610,78), composto da 15 elaborati;
- 8 – Adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio destinato a ristoro, con spesa complessiva pari a £mil 2.000 (oggi pari a € 1.032.913,80), composto da 18 elaborati;
- 9 – Realizzazione di una piazza coperta con sistemazione di stand per l'esposizione e commercializzazione dei prodotti tipici artigianali, con spesa complessiva pari a £mil 10.800 (oggi pari a € 5.577.734,51), composto da 18 elaborati.

Gli attori hanno domandato che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia ai contratti di opera professionale e di servizi con gli attori, stipulati in suo nome e per suo conto dal Consorzio Glob. Tec., e la corrispondente responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c.. Chiedevano inoltre, nella denegata ipotesi in cui non fosse stato riconosciuto il mandato conferito al Consorzio dall'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, che fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1339 c.c., che l'Ente religioso convenuto aveva ratificato, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, i contratti d'opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal Consorzio

Glob. Tec. con l'Ing. Giuseppe Cundari, con l'Arch. Carla Falanga e con la Se.Tec s.r.l., e la corrispondente dichiarazione di responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..

Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accertata la ratifica dei contratti d'opera professionale, chiedevano che fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1712 c.c., che l'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia, non avendo risposto alla comunicazione di eseguito mandato, avesse di fatto approvato i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal Consorzio Glob. Tec. con l'Ing. Giuseppe Cundari, con l'Arch. Carla Falanga e con la Se.Tec s.r.l., e la corrispondente responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..

Sempre nel merito ed in via subordinata chiedevano, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto "insussistenti" i contratti d'opera professionale e servizi, che fosse accertato e dichiarato l'arricchimento senza causa dell'Ente religioso convenuto, in relazione ai progetti volti al miglioramento degli immobili di sua proprietà e di cui lo stesso Ente si sarebbe servito ai fini della stipulazione dell'accordo di programma e per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, oltre che per accedere ai finanziamenti pubblici.

Gli attori, in conseguenza dell'accoglimento di qualunque fra le suindicate domande per come gradatamente proposte, chiedevano la condanna dell'Ente Santuario San Cosimo alla Macchia e del Consorzio Glob Tec, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 58.691,29 oltre IVA e Inarcassa in favore dell'ing. Giuseppe Cundari; € 313.339,73 oltre IVA e Inarcassa, in favore dell'arch. Carla Falanga; € 161.046,88 oltre IVA, in favore della Setec s.r.l., il tutto oltre interessi legali da settembre 2001 (data di prima richiesta del cofinanziamento) e fino a gennaio 2008 ed interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla data del 28.2.08 (data di emissione della parcella) e fino all'effettivo soddisfo, ovvero oltre ai soli interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese di settembre 2001 e sino all'effettivo soddisfo.

Tempestivamente costituitosi, l'Ente Santuario di San Cosimo alla Macchia preliminarmente ha eccepito, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello Statuto del Consorzio Globtec, la cognizione arbitrale della controversia relativamente alle domande svolte dalla Setec, quale socia del predetto Consorzio e nel merito il rigetto di tutte le avverse domande, rilevando la estraneità dell'Ente religioso convenuto al predetto Consorzio, la mancata ratifica da parte dell'Ente convenuto degli incarichi affidati dal Consorzio, i quali avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam secondo le norme del diritto Canonico ovvero per le norme dettate in materia di affidamento dei contratti pubblici da parte della PA né sarebbe configurabile un rapporto di mandato fra l'Ente convenuto e gli attori.

L'Ente Santuario di San Cosimo alla Macchia eccepiva la nullità degli incarichi affidati agli attori ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà a norme imperative e/o ex art. 1418, comma 2, e 1346 c.c. per impossibilità o illiceità dell'oggetto, per mancato esperimento delle procedure di evidenza pubblica o valutazione comparativa.

L'Ente convenuto eccepiva infine la prescrizione ex art. 2956 c.c. e l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa in quanto derivante da attività illecite.

Nella contumacia del Consorzio GlobTec, la causa è stata istruita attraverso CTU.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di competenza del Giudice adito, per come sollevata dall'Ente Santuario convenuto, dovendo la clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello Statuto del Consorzio GlobTec considerarsi nulla, in quanto la stessa non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, in violazione pertanto del disposto di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 (ex plurimis Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, n. 23485 "La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario").

[OMISSIS]

Il commento di Riccardo Rubuschi

1. Introduzione

Le due pronunce di merito in rassegna offrono un interessante spunto di riflessione, nonché l'occasione per ricostruire lo stato dell'arte in merito all'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario ai consorzi ⁽¹⁾.

Come noto, a seguito dell'abrogazione operata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, della struttura del rito societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, rimangono ad oggi ancora in vigore solo alcuni frammenti di questo, disciplinanti *inter alia* la possibilità di deferire ad arbitri le controversie attinenti al rapporto sociale ⁽²⁾.

(1) Il riferimento al termine 'consorzio' è da intendersi effettuato all'istituto civilistico disciplinato ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ. In particolare, ai sensi dell'art. 2602 cod. civ.: "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". Come precisato da G. FERRI, *sub voce* "Consorzio", in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1961, p. 371: "Il consorzio è un'associazione di persone fisiche o giuridiche liberamente creata o obbligatoriamente imposta, per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di queste persone".

Per la definizione di 'consorzi' si veda anche V. CINTIO, *Consorzi di urbanizzazione tra atipicità e obbligazioni propter rem*, in *Riv. giur. ed.*, 2017, p. 1060A, secondo cui "I consorzi tra imprenditori sono essenzialmente contraddistinti da un'organizzazione comune finalizzata alla regolazione delle reciproche produzioni, ovvero alla programmazione di determinati segmenti delle rispettive fasi produttive: l'oggetto consiste generalmente nel miglioramento della rispettiva attività produttiva – in termini di maggior profitto – grazie al valore aggiunto costituito dalla struttura consortile".

(2) Ai sensi dell'art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003: "Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis cod. civ., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Il co. 4 del medesimo articolo precisa poi che: "Gli atti costitutivi

L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina dell'arbitrato societario è espressamente individuata dall'art. 34 d.lgs. 5/2003 nelle 'società'. Entro tale categoria devono ad oggi pacificamente ricomprendersi: (i) le società di capitali – eccezion fatta per quelle che fanno ricorso al capitale di rischio *ex art. 2325-bis* cod. civ., alle quali è precluso l'accesso all'arbitrato societario; (ii) le società di persone; (iii) le società cooperative e pure (iv) le società con scopo consortile ⁽³⁾.

Analizzando le sentenze in epigrafe pare naturale porsi la seguente questione, non a caso dibattuta anche in dottrina e giurisprudenza: *quid iuris* dei fenomeni imprenditoriali collettivi che non rientrano nella categoria degli enti societari, quali appunto i consorzi?

Per rispondere a tale quesito, la presente nota si pone l'obiettivo di ripercorrere sinteticamente i punti salienti degli approdi giurisprudenziali e dottrinali in materia, consentendo così al lettore di rileggere criticamente le due pronunce in esame.

2. I fatti delle decisioni in rassegna

Nella sentenza n. 2/2021, il Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica ha statuito in merito ad un'eccezione di arbitrato sollevata dal 'Consorzio fra lottisti Voltunna di Marina Velca' nella causa avviata contro quest'ultimo da alcuni consorziati. In particolare, gli attori sostenevano che la clausola inserita nello statuto associativo fosse nulla in quanto prevedeva che ciascuna parte consorziata in lite avesse diritto di nominare un arbitro del collegio. Secondo la ricostruzione dei consorziati, dunque, tale clausola statutaria avrebbe violato il dettato dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ⁽⁴⁾, che impone che la nomina degli arbitri venga rimessa integralmente a soggetti estranei all'ente. Il giudice laziale ha accolto l'eccezione di arbitrato affermando la validità della clausola compromissoria, in quanto quest'ultima non poteva ritenersi assoggettata ai requisiti della disciplina prevista per l'arbitrato societario. Come motivato succintamente dal Tribunale, trattandosi di c.d. consorzio di urbanizzazione, al relativo statuto consortile non avrebbe potuto applicarsi la normativa speciale prevista per le società, bensì la diversa disciplina dettata in materia di associazioni e comunione.

possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro?

⁽³⁾ S. A. CERRATO, *Dalle «società» alle «organizzazioni collettive»: una possibile traiettoria evolutiva dell'«arbitrato societario»?*, in *Riv. arb.*, 2017, p. 329 e ss.; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrati speciali* (a cura di FEDERICO CARPI), Bologna, 2020, p. 79 ss. L'ambito applicativo della disciplina era stato identificato dal legislatore all'art. 12, co. 3, della legge delega n. 366 del 2001, che recita: "Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie".

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003: "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale".

Con motivazione altrettanto sintetica, la decisione qui analizzata del Tribunale di Brindisi in composizione monocratica pare interpretare diversamente il rapporto esistente tra disciplina dell'arbitrato societario e consorzio. In tale statuizione il giudice salentino ha rigettato l'eccezione di arbitrato avanzata da un consorziato del 'Consorzio Glob. Tec.' in una controversia avviata contro tale consorziato e l'ente stesso da altri partecipanti al consorzio. Il Tribunale ha accertato la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello statuto del consorzio per contrarietà al disposto di cui all'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in quanto tale previsione statutaria non prevedeva che la nomina degli arbitri venisse integralmente rimessa a soggetti esterni al consorzio.

La decisione in esame si fonda dunque sul presupposto che il consorzio (che non risulta dal testo della sentenza essere costituito in forma societaria) ⁽⁵⁾ rientri nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 5/2003, tesi giuridica certamente non condivisa dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario.

3. Le tipologie di consorzi esaminate

Al fine di inquadrare correttamente le pronunce in epigrafe nel solco della giurisprudenza che le ha precedute si reputa ora utile proporre una brevissima ricostruzione delle tipologie di consorzi qui prese in considerazione e della disciplina civilistica ritenuta loro applicabile.

3.1. Forme di consorzi previste dal codice civile

Per quanto qui di interesse ⁽⁶⁾, il legislatore ha espressamente previsto e disciplinato l'esistenza delle seguenti forme di consorzi: (i) consorzio con attività interna: disciplinato agli artt. 2602-2611 cod. civ., tale ente collettivo è idoneo a realizzare sia una funzione anticoncorrenziale (per la limitazione della concorrenza sul mercato tra gli imprenditori che sono parte del contratto di consorzio), sia una funzione di coordinamento per la riduzione dei costi di gestione delle imprese consorziate o per migliorare la competitività sul mercato.

⁽⁵⁾ Il consorzio oggetto della fattispecie in rassegna dovrebbe potersi inquadrare all'interno della categoria del consorzio con attività esterna, considerata la domanda attorea di accertamento della responsabilità dell'ente *ex* art. 2615 cod. civ., che disciplina la responsabilità verso terzi dei consorzi di cui all'art. 2612 cod. civ.

⁽⁶⁾ L'ordinamento disciplina una serie di fattispecie riferibili all'istituto dei consorzi. Quest'ultimo viene tradizionalmente suddiviso in: (i) volontario (basato cioè sulla libera determinazione degli aderenti); (ii) coattivo (in quanto realizzato coattivamente mediante la partecipazione di tutti coloro che hanno lo stesso bisogno da soddisfare trovandosi nella medesima situazione); e (iii) obbligatorio (quando votato a risolvere problemi comuni a più persone e aventi un rilievo determinante per l'interesse collettivo oltre che quello dei singoli). Si veda a riguardo G. FERRI, *op. cit.*, p. 371. Si precisa che l'ultima tipologia citata, quella dei c.d. consorzi obbligatori, risulta prevista dal Legislatore agli artt. 2616 – 2020 cod. civ.; tali norme, tuttavia, non trovano applicazione in quanto a seguito della promulgazione del codice civile non sono stati emanati i provvedimenti previsti per la loro attuazione. La presente disamina prende in considerazione solo alcune delle tipologie dei consorzi qualificabili come volontari. Tra quelle qui non espressamente analizzate si ricordano ad esempio: (i) i consorzi di bonifica *ex* art 862 cod. civ.; (ii) i consorzi di ricomposizione fondiaria *ex* art. 850 cod. civ., (iii) i consorzi di miglioramento fondiario *ex* art. 863 cod. civ.; e (iv) i consorzi disciplinanti l'uso delle acque *ex* artt. 914-921 cod. civ.

Questa forma associativa non assume rilevanza esterna nei confronti dei terzi ⁽⁷⁾; (ii) consorzio con attività esterna: disciplinata ai sensi degli artt. 2612-2615-*bis* cod. civ., l'associazione in parola si caratterizza per l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi. Tale caratteristica modifica sotto vari profili la disciplina applicabile al consorzio ⁽⁸⁾; (iii) società consortili: disciplinate all'art. 2615-*ter* cod. civ., si tratta di società che perseguono il fine consortile *ex* art. 2602 cod. civ. mediante l'adozione di qualunque tipo sociale.

3.2. Forme atipiche: il consorzio di urbanizzazione

Accanto alle forme tipizzate dal legislatore, l'autonomia delle parti consacrata nell'art. 1322, co. 2, cod. civ., ha dato vita anche a forme atipiche di consorzio, quale quella citata dal Tribunale di Civitavecchia, ossia il c.d. consorzio di urbanizzazione. La peculiarità di tale istituto impone una breve digressione al fine di esplicitare il ragionamento che pare essere presupposto dalla sintetica motivazione del Tribunale romano.

In dottrina, tale forma associativa è stata definita come un consorzio costituito fra i proprietari (non necessariamente qualificabili come imprenditori) di più edifici situati nella medesima area territoriale con il precipuo fine di realizzare un servizio o un impianto comune, quali ad esempio una strada, una fognatura, un impianto idrico oppure un impianto di distribuzione dell'energia elettrica ⁽⁹⁾.

In assenza di disposizioni normative espressamente riferibili a tale istituto atipico, gli interpreti si sono interrogati su quale sia la disciplina ad esso applicabile ⁽¹⁰⁾.

A tal proposito sia la giurisprudenza sia la dottrina sono risultate oscillanti, mutando varie volte indirizzo nell'ultimo ventennio e giungendo ad applicare principi desumibili dalla normativa in materia sia di associazioni, sia di comunione e persino di condominio ⁽¹¹⁾. Rispetto a questo profilo appare

⁽⁷⁾ G. D. MOSCO, *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna-Roma, 2017, p. 26 ss.

⁽⁸⁾ La disciplina applicabile ai consorzi con attività esterna prevede, *inter alia*: (i) l'indicazione nel contratto consortile dei soggetti aventi la rappresentanza processuale e sostanziale; (ii) il regime di pubblicità legale con efficacia dichiarativa presso il Registro delle Imprese; (iii) la responsabilità limitata per le obbligazioni assunte in nome del consorzio. Si veda G. VOLPE PUTZOLU, *sub voce "Consorzio"*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, 1988, p. 1.

⁽⁹⁾ E. DITTA, *Problemi in materia di consorzio atipico fra proprietari di immobili*, in *Riv. giur. ed.*, 2004, p. 123 ss.; E. TAMPANO, *Natura e disciplina dei consorzi di urbanizzazione, con particolare riguardo alla possibilità di porre limitazioni al diritto di voto dei consorziati*, in *Riv. notariato*, 2007, p. 930; V. CINTIO, *op. cit.*, p. 1060A. Inoltre, come autorevolmente chiarito da Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2005, n. 28492, i consorzi di urbanizzazione sono enti costituiti da una pluralità di persone che, condividendo l'interesse alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio, si aggregano per realizzare opere o servizi spesso complessi ed onerosi.

⁽¹⁰⁾ In E. DITTA, *op. cit.*, p. 124, si legge che il consorzio di urbanizzazione non rientra fra i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi disciplinati dagli artt. 2602-2620 e dall'art. 2635 cod. civ., principalmente a causa della specificità dell'istituto considerato e della mancanza del requisito dell'imprenditorialità dei consorziati.

⁽¹¹⁾ In dottrina, E. DITTA, *op. cit.*, p. 133, ricostruisce gli orientamenti profilatisi in giurisprudenza, esprimendosi a favore dell'applicabilità ai consorzi di urbanizzazione

risolutivo il recente orientamento della Suprema Corte che chiarisce come, alla luce dell'atipicità dell'istituto, la fonte primaria della regolazione del consorzio di urbanizzazione risieda nello statuto dello stesso e quindi nella volontà dei consorziati. Infatti, a fronte di una generale sussumibilità dell'istituto del consorzio nella fattispecie dell'associazione non riconosciuta, l'interprete dovrà di volta in volta verificare se per autonomia negoziale i consorziati stessi non abbiano inteso rendere applicabili le norme in tema di associazione ovvero quelle in tema di comunione ⁽¹²⁾.

4. L'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario alle diverse forme di consorzio

Le peculiarità delle diverse tipologie di consorzi sopra menzionati determinano una corrispondente differenziazione rispetto all'applicabilità alle stesse della disciplina dell'arbitrato societario.

4.1. Consorzio con attività interna

In primo luogo, risulta pacifica l'estraneità del consorzio con attività interna rispetto all'arbitrato societario. Tale forma di contratto consortile deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle associazioni ⁽¹³⁾ e pertanto non rientra nella sfera soggettiva di applicazione del d.lgs. 5/2003. La natura dei rapporti tra i consorziati è infatti assimilabile a quella dei contratti plurilaterali e quindi soggetta alla regolamentazione codicistica dell'arbitrato comune *ex art.* 806 ss. cod. proc. civ. ⁽¹⁴⁾.

4.2. Consorzio con attività esterna

Meno pacifica risulta invece l'opinione secondo la quale la disciplina *ex d.lgs.* 5/2003 non possa applicarsi al consorzio con attività esterna. A tal riguardo potrebbe infatti apparire a primo avviso più labile la differenza sussistente tra un ente con struttura societaria ed un ente collettivo che svolga un'attività organizzata nei confronti di soggetti terzi. In dottrina, un Autore ha colto la precarietà di tale distinzione, sottolineando che quando “*il consorzio* [acquista]

delle disposizioni sulla comunione oppure quelle sulle associazioni, in luogo di quelle relative al condominio.

⁽¹²⁾ In particolare, Cass., Sez. I, Civ. 13 aprile 2017, n. 9568, ha statuito che: “*I consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniungano con un forte profilo di realtà, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione [...]*”. In senso conforme si vedano Cass., Sez. I Civ., 28 maggio 2015, n. 11035; Cass., Sez. I Civ., 14 maggio 2012, n. 7427; Cass., Sez. I Civ., 28 aprile 2010, n. 10220; e Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2005, n. 28492. In altre pronunce, tra cui ad esempio, Cass., Sez. I Civ., 28 dicembre 2004, n. 24052, la Suprema Corte ha ritenuto più coerente con l'istituto del consorzio l'applicazione dei principi in materia di assemblea di condominio rispetto a quelle in materia di comunione.

⁽¹³⁾ G. FERRI, *op. cit.*, p. 373.

⁽¹⁴⁾ S. A. CERRATO, *op. cit.*, p. 329.

personalità giuridica, con conseguente nascita di un'organizzazione corporativa e di un ente autonomo, si ripropongono mutatis mutandis le stesse esigenze che hanno giustificato l'introduzione degli art. 34 e ss. [d.lgs. 5/2003]" (15).

La questione relativa all'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario al consorzio *ex art.* 2612 cod. civ. è stata portata anche all'attenzione della giurisprudenza. Giudici di merito e di legittimità hanno tuttavia proteso, salvo alcune incompiute eccezioni (16), per l'esclusione del consorzio esterno dalla sfera di applicazione del d.lgs. 5/2003. Lapidaria in questo senso appare l'argomentazione svolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha recentemente sottolineato l'incompatibilità tra il consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, e le società oggetto del d.lgs. 5/2003. La Suprema Corte ha argomentato tale posizione sottolineando la diversa funzione tipica perseguita dai consorzi rispetto a quella delle società: scopo dei primi è infatti la produzione di beni o servizi necessari alle imprese consorziate e quindi tendenzialmente destinati a essere assorbiti dalle stesse (17). La distinzione tra società consortili e consorzi e quindi la conseguenziale inapplicabilità della disciplina societaria ai secondi è stata inoltre recentemente puntualizzata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica (18). Il giudice romano ha infatti sottolineato che le due entità citate si differenziano per scopo programmato e tipicamente perseguito: per i consorziati l'intento non è quello di ricavare utili ma di usufruire dei beni e servizi messi a disposizione del consorzio per trarne un vantaggio patrimoniale; mentre le società perseguono lo scopo tipico del lucro attraverso la produzione di utili da distribuire tra i soci mediante l'attività commerciale con i terzi.

4.3. Società consortili

Passando ad analizzare le società consortili, pare sufficiente un breve cenno per dare atto dell'unanime consenso dottrinale e giurisprudenziale circa l'applicabilità a tali enti della disciplina dell'arbitrato societario. La legittimità di clausola compromissorie inserite negli statuti dei consorzi con forma societaria

(15) S. A. CERRATO, *op. cit.*, p. 330. L'Autore si riferisce in tale circostanza alla *ratio* soggiacente l'arbitrato societario, ossia quella di disciplinare le controversie interne a fenomeni corporativi mediante norme che rispondano alle particolarità dell'ente coinvolto (con particolare riferimento ad esempio, alla regola che renda vincolante per la società il lodo reso anche solo tra alcuni dei suoi soci).

(16) Si veda ad esempio Trib. Firenze, 27 febbraio 2018, n. 578, che pare escludere l'applicabilità della disciplina *ex d.lgs.* 5/2003 al consorzio con attività interna ma non esplicitamente a quello con rilevanza esterna. In particolare il giudice fiorentino ha statuito che: *“Sebbene il contratto consortile sia del pari con comunione di scopo, essendo il consorzio privo di rilevanza esterna e non avendo quindi autonoma soggettività sostanziale, agendo nell'interesse dei consorziati in capo ai quali sorgono le obbligazioni assunte dal medesimo - come statuito dalla Corte di Appello di Firenze con la menzionata sentenza - la clausola statutaria non può essere letta ai sensi degli artt. 34 e segg. d.lgs. n. 5 del 2003, dovendo trovare applicazione le norme sull'arbitrato di cui agli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.”*

(17) Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20462. Nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 ai consorzi non costituiti in forma societaria, si vedano anche Cass., Sez. VI Civ., 31 ottobre 2018, n. 27736; e Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2018, n. 3483.

(18) Trib. Roma, 12 gennaio 2017, n. 387.

è supportata da numerosi precedenti dei giudici di legittimità, nonché da autorevole dottrina⁽¹⁹⁾.

4.4. Consorzi di urbanizzazione

Da ultimo, rimane da esplicitare l'inapplicabilità della disciplina dell'arbitrato societario ai consorzi di urbanizzazione. Come infatti meglio argomentato sopra, tali enti collettivi devono ricondursi tendenzialmente alla fattispecie delle associazioni non riconosciute. Così qualificata la natura dei consorzi tra proprietari di immobili, la conclusione necessaria non può che essere l'esclusione di tale forma consortile dall'ambito applicativo del d.lgs. 5/2003.

5. Applicazione degli orientamenti suesposti ai casi esaminati

A valle di questa premessa, risultano ora più facilmente inquadrabili le pronunce dei Tribunali di Civitavecchia e Brindisi qui analizzate.

Il Tribunale di Civitavecchia ha dato seguito all'orientamento secondo cui il consorzio di urbanizzazione debba ritenersi disciplinato (in assenza di diversa e specifica pattuizione dei consorziati) dalle norme in materia di associazioni non riconosciute. Il portato ineccepibile di tale premessa è che il consorzio di urbanizzazione non risulta soggetto alle rigide prescrizioni dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 circa i requisiti della clausola compromissoria in materia di nomina degli arbitri. Di conseguenza, appare coerente la statuizione del giudice laziale, laddove ha escluso la nullità della clausola e accolto l'eccezione di arbitrato, dichiarando l'improponibilità della domanda.

La decisione del Tribunale di Brindisi suscita invece maggiori perplessità, essendosi i giudici salentini apparentemente discostati dall'orientamento maggioritario che esclude l'assoggettabilità del consorzio non costituito in forma societaria dalla disciplina dell'arbitrato societario. Il Tribunale salentino ha infatti riconosciuto l'applicabilità della norma *ex* art. 34 d.lgs. 5/2003 alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio, accertandone quindi la nullità per violazione delle prescrizioni previste dalla norma stessa.

Non risulta conferente il richiamo operato dal Tribunale di Brindisi ad una pronuncia della Corte di Cassazione⁽²⁰⁾, nella quale si sancisce sì la nullità della clausola compromissoria non aderente al dettame dell'art. 34 d.lgs. 5/2003, ma tale valutazione dei giudici di legittimità è specificatamente riferita ad uno statuto di società a responsabilità limitata, circostanza che non pare rinvenibile nel caso esaminato dal Tribunale salentino.

(19) In giurisprudenza, si vedano le seguenti decisioni sopra citate: Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20462; Cass., Sez. VI Civ., 31 ottobre 2018, n. 27736; e Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2018, n. 3483. In dottrina, E. DALMOTTO, *L'arbitrato nelle società*, Bologna, 2017, p. 75; e E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, p. 80.

(20) Cass., Sez. VI Civ., 9 ottobre 2017, n. 23485.

L'apparente contrasto della sentenza in esame rispetto all'orientamento maggioritario sopra descritto, unitamente alla sinteticità della motivazione, lasciano dubitare che questa pronuncia possa imporsi come pietra d'angolo di un nuovo filone giurisprudenziale. Al contrario, pare meritevole di gravame in merito alla valutazione della validità della clausola compromissoria.

6. Conclusioni

In conclusione, le sentenze in rassegna hanno rappresentato l'occasione di analizzare sinteticamente i confini di applicabilità tra istituto del consorzio e arbitrato societario, riassumibili nelle seguenti considerazioni: (i) la disciplina dell'arbitrato societario ai sensi del d.lgs. 5/2003 è applicabile alle società consortili, ma non ai consorzi con attività interna o esterna; (ii) i consorzi di urbanizzazione sono enti collettivi qualificabili come associazioni non riconosciute e pertanto non soggiacciono alla disciplina dell'arbitrato societario, bensì a quella civilistica dell'arbitrato comune ai sensi dell'art. 806 e ss. cod. civ.

**

Ultrattività o autonomia della clausola compromissoria?

Trib. Milano, 11 marzo 2020, n. 2091

Trib. Catania, 13 marzo 2020, n. 1020

[OMISSIS]

All'esito di un attento esame della documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, il Tribunale ritiene che l'exceptio compromissi debba trovare accoglimento, in quanto:

- il credito azionato in sede monitoria trova il suo fondamento nel regolamento della società consortile ANGRI, ove è previsto che “tutti i costi sopportati dalla Società nell'espletamento dell'attività che ne costituisce l'oggetto, saranno, con periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione rimborsati alla Società consortile da parte dei soci consorziati, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta” (artt. 26) e che “ciascun socio consorziato si assume, sotto pena di esclusione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 29, l'obbligo di (...) provvedere, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento delle fatture emesse a fronte dei costi relativi all'attività della Società Consortile rientrante nell'oggetto sociale, come definito al precedente art. 2, e dalla stesa esercitata in nome proprio e per conto dei soci-consorziati, in proporzione alle quote di partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale” (art. 27);

- le fatture azionate in sede monitoria (doc. 4-13) attengono al pagamento dei contributi sociali in relazione ai costi sostenuti dal consorzio per l'esercizio dell'impianto di deputazione, posti a carico delle Società consorziate in proporzione alla rispettiva partecipazione (c.d. “ribaltamento costi”);

- SLED CG è socia della consortile ANGRI, essendo subentrata nella compagine sociale in luogo di Sled s.p.a. (già Aurora s.r.l.), come si evince:

dall'atto costitutivo della società a responsabilità limitata unipersonale Sled Costruzioni Generali, in data 29 dicembre 2010, cui si dà atto che la sottoscrizione del capitale sociale della neo costituita s.r.l. viene “interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente Sled s.p.a. (...) mediante conferimento nella qui costituita società del ramo di azienda formato solo ed esclusivamente dai beni, diritti e rapporti giuridici, così come meglio dettagliatamente descritti nella premessa della perizia di valutazione” (pag. 7 doc.31 di parte opposta)

dalla perizia allegata all'atto costitutivo, ove vengono dettagliatamente elencati beni, diritti e rapporti oggetto di conferimento, fra i quali (al punto 4 delle immobilizzazioni finanziarie, imprese collegate e controllate) risulta il 20% del

capitale sociale di ANGRI SCRL (Allegato “A” dell’atto di costituzione – doc.31)

dai medesimi atti riprodotti ai doc. 50 e 51 e allegati alla terza memoria intermedia di ANGRI, che certo non possono considerarsi tardivi in quanto mera riproduzione nella diversa “forma grafica” estratta dal registro imprese dell’atto costitutivo e della perizia di cui al citato doc. 31 prodotti tempestivamente con la comparsa di costituzione,

dalla visura storica di SLED COSTRUZIONI GENERALI SPA (doc. 32) ove viene registrata la “variazione della forma giuridica: forma giuridica precedente s.r.l.” in data 7 febbraio 2011,

infine dalla visura di società consortile ANGRI (doc. 4 di parte opponente), che attesta la titolarità del 20% del capitale sociale in capo a Sled s.p.a. (già Aurora s.r.l.) alla data del 6 dicembre 2016 e dunque in epoca successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (10 settembre 2016),

sicché non vi è dubbio sull’effettivo subentro di SLED CG nella originaria partecipazione in ANGRI di Sled s.p.a. (già Aurora s.r.l.), e neppure sul riconoscimento di tale posizione da parte degli organi del consorzio, alla luce del concreto svolgersi dei rapporti fra le parti, avendo SLED CG sempre esercitato i diritti sociali, interpellata dal Consiglio di Amministrazione, partecipando alle assemblee per l’approvazione dei bilanci (doc. 36 - 40) e percependo gli utili dell’attività del consorzio (doc.41)

infine essendo stata destinataria della delibera di esclusione adottata dal Consiglio di amministrazione del consorzio in data 9 settembre 2015 proprio a causa dell’inadempimento agli obblighi di finanziamento verso ANGRI (doc. 43 - 44),

- non potendo certo giovare il socio, riconosciuto tale dall’ente e che si è atteggiato come tale per anni, della mancata iscrizione nel Registro delle imprese del suo subentro nella compagine, al solo scopo di sfuggire agli obblighi verso l’ente derivanti dalla qualifica di socio.

Dal riconoscimento della qualità di socio del consorzio in capo a SLED CG consegue che la medesima è tenuta al rispetto degli obblighi di contribuzione cui sono tenuti i soci, in relazione alle spese di gestione sostenute dal consorzio fino alla data di esclusione dalla compagine (9 aprile 2015), al contempo tuttavia le questioni relative alla determinazione dell’esatto ammontare di tale contributo debbono essere devolute ad arbitri come previsto dalla clausola compromissoria di cui all’art. 32 dello Statuto, in forza della quale:

“qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l’organo amministrativo e l’organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell’attività sociale e della interpretazione od esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso (...) è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto”.

Si tratta di clausola pacificamente vigente all’epoca nella quale la s.p.a. SLED CG era socia di EDILTECNICA, cosicché la stessa – secondo il condivisibile principio generale di cui a Cass. 55/1999 – appare opponibile alla socia in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale “anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto”.

Né pare condivisibile la tesi seguita dall’opposta, secondo la quale tale operatività sarebbe venuta meno a seguito della perdita della qualità di socia da parte dell’opponente, dal momento che – come detto – le vicende sopravvenute non paiono idonee a incidere sui caratteri del credito azionato in sede monitoria, che

rimane geneticamente connotato dal rapporto sociale dal quale è sorto e che rimane assoggettato alla regolamentazione specifica che entrambe le parti peraltro richiamano nei loro rispettivi atti.

Quanto alla rilevanza dell'eccezione di compromesso, fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla validità del decreto ingiuntivo opposto, ritiene il collegio che non vi sia ragione di disattendere il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale: "L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28 luglio 1999; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011 n. 5265).

Ne consegue che deve essere pronunciata con sentenza la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso da giudice incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta ad arbitri, secondo la clausola compromissoria di cui all'art. 32 dello Statuto della società consortile creditrice.

In base al principio della soccombenza, tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni svolte in via principale dall'opponente, le spese della presente fase vanno addossate all'opposta, previa compensazione nella misura del 50% e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 16.04.2015, Russo Giuseppe e Boninelli Simona Maria Cristina convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Torrisi Maria Antonietta, esponendo di aver rivestito la qualità di soci della Verdemare di Torrisi Antonietta & C. s.a.s., in particolare, Boninelli Simona era socia al 50% del capitale, mentre il coniuge Russo aveva rivestito la qualità di socio di fatto.

Assumevano che in data 03.05.2011 l'attrice cedeva la sua quota per intero, con conseguente scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c.; risponderrebbe pertanto, quale socio unico e per tutte le obbligazioni sociali, direttamente e personalmente la convenuta Torrisi.

Eccepcionano poi gli odierni attori di aver effettuato, nel corso degli anni e in favore della società, numerosi versamenti e pagamenti in conto finanziamento "per alcune centinaia di migliaia di Euro", i quali solo in parte sarebbero stati rimborsati e comunque mai regolamentati all'atto della cessione delle quote.

Chiedevano, pertanto, accertarsi il credito pari a € 92.563,11 dagli stessi vantato dapprima avverso la società e ora avverso la convenuta, quale socia unica illimitatamente responsabile.

A sostegno della domanda parte attrice produceva visura e bilanci della società dal 2006 al 2010, atto costitutivo, mastri conto socio Boninelli dal 2006 al 2010 e distinte di versamento, di bonifico ed estratti conto dal 2006 al 2010.

Torrisi Maria Antonietta si costituiva in giudizio in data 18.06.2015 eccependo, in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare

l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società (art. 12) che deferisce ad un collegio di arbitri la cognizione di qualunque contestazione tra soci e società o tra soci in relazione alla esecuzione o interpretazione del contratto sociale.

Sempre in via preliminare, eccepiva poi il difetto di legittimazione attiva di Russo, non risultando provata né la sua qualità di socio di fatto né la circostanza di aver eseguito dei versamenti in favore della società.

Nel merito, la convenuta riconosceva che la socia Boninelli aveva fatto alcuni versamenti, tuttavia erano tutti in conto capitale a fondo perduto, pertanto costituivano riserva disponibile cui la società poteva attingere al fine di ripianare le perdite e non davano diritto alcuno al rimborso. Tale circostanza emergerebbe dai bilanci, ove le somme risultano "in conto capitale" e dal fatto che tali somme sono state poi effettivamente utilizzate dalla società per ripianare alcune perdite. In ogni caso, affermava la convenuta che all'atto della cessione della quota, il valore della stessa è stato determinato tenendo già conto delle suddette riserve. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in subordine e in caso di accoglimento, di ritenere Russo responsabile in solido con la convenuta alla restituzione delle somme dovute, per rivestire la qualità di socio occulto accomandatario.

A sostegno delle proprie difese, parte convenuta depositava l'atto costitutivo, preliminare di vendita e 2 assegni circolari.

Con ordinanza del 27.02.2017 il G.I. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenendo inammissibile la prova per testi richiesta dagli attori "siccome articolata in modo del tutto generico e non determinato sotto il profilo temporale e circostanziale" e l'irrilevanza della prova per testi richiesta dal convenuto. Parimenti, riteneva inammissibile la CTU in quanto richiesta in modo generico ed esplorativo.

Alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e della documentazione allegata, la domanda degli attori deve essere rigettata.

In via preliminare si deve ritenere competente il Tribunale di Catania adito.

L'attrice Boninelli Simona ha infatti perduto la qualità di socia con la cessione della sua quota sociale, intervenuta in data 03.05.2011. La conseguenza è che, venuto meno lo status socii, il soggetto diviene mero creditore della società. Pertanto, non essendo più l'attrice parte del rapporto sociale, non le sono neppure opponibili le clausole contenute nello statuto (ovvero nell'atto costitutivo) della società, inclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 12 (v. Corte di Cassazione n. 20136 dell'11 settembre 2017).

[OMISSIS]

Il commento
di Roberto Oliva

1. Introduzione

Gli interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni iniziano (finalmente) a suscitare un dibattito in tema di ruolo attuale della nomofilachia e di efficacia del precedente ⁽¹⁾.

Due in particolare sono gli indici normativi che richiamano l'attenzione dell'interprete.

Il primo indice è rappresentato dall'art. 118, co. 1, disp. att. cod. proc. civ., così come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede che *“la motivazione della sentenza (...) consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”*. Questa norma, che era stata anticipata dall'art. 16, co. 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (che disciplinava l'abrogato rito societario) prevede dunque che il mero *“riferimento a precedenti conformi”* rappresenti un accettabile 'surrogato' della motivazione in diritto della sentenza.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi ulteriormente precisato la portata del precetto introdotto nel 2009, chiarendo che la motivazione *per relationem ex* art. 118, co. 1, disp. att. cod. proc. civ. può ben fondarsi anche su soli precedenti di merito (Cass., Sez. Lavoro, 6 settembre 2016, n. 17640), e anche a precedenti dello stesso Ufficio (Cass., Sez. Lavoro, 22 maggio 2012, n. 8053).

Quella ora autorizzata dalla legge è una tecnica redazionale della sentenza resa *“inevitabile anche dalla necessità di dare concreta attuazione al principio costituzionale di ragionevole durata del processo”* (così Cass., SS.UU., 16 gennaio 2015, n. 642 ⁽²⁾). Essa inoltre conduce a una uniformazione delle motivazioni, che è *“del tutto comprensibile, se non addirittura opportuna”* (così Cass., Sez. II Civ., 12 maggio 2020, n. 8782).

Il secondo indice si rinviene invece nella disciplina delle impugnazioni, e in particolare della loro inammissibilità.

Ai sensi dell'art. 348-*bis* cod. proc. civ., l'impugnazione in appello è dichiarata inammissibile, ove non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta; e il relativo giudizio prognostico deve essere compiuto – così dispone l'art. 348-*ter* cod. proc. civ. – *“anche mediante (...) il riferimento a precedenti conformi”*. ⁽³⁾

⁽¹⁾ V.si al riguardo le acute osservazioni di M. TARUFFO, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 375, e quelle recenti di A. SCARPA, *Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti*, in *Giustizia Insieme*, 23 febbraio 2021; per riflessioni precedenti la riforma di cui nel testo, v.si tra i tanti S. MONACI, *L'esperienza della motivazione nelle sentenze civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 253.

⁽²⁾ Resa in una particolare vicenda, in cui il giudice di merito aveva letteralmente riprodotto nella motivazione il contenuto di atti di parte, e annotata da G. GRASSO, *La mera riproduzione di un atto di parte nella sentenza civile: diritto senza letteratura?*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 1610; e da E. BERTILLO, *Sulla motivazione riproduttiva degli atti di parte*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 1292.

⁽³⁾ Tra i contributi in argomento, v.si I. GAMBIOLI, *Il filtro di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2019, p. 241; E. TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 1067; A. TEDOLDI, *Il maleficio del filtro in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 751; e A. PANZAROLA, *Le prime applicazioni del c.d. filtro in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 715.

Prevede poi l'art. 360-*bis* cod. proc. civ. che il ricorso per cassazione sia inammissibile “*quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa*” ⁽⁴⁾.

In altri termini, la conformità della decisione impugnata a precedenti conformi (genericamente intesi per quanto riguarda l'appello; della Corte di Cassazione per quanto riguarda il ricorso per cassazione) costituisce, di per sé considerata (e fatte salve alcune limitazioni discendenti dalla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione), motivo di inammissibilità dell'impugnazione.

Quello che si è venuto a configurare, pur non costituendo un sistema fondato sul principio dello *stare decisis*, appare in ogni caso quale un sistema ibrido, in cui il precedente giurisprudenziale non ha più (soltanto) efficacia persuasiva. Il precedente non ha la portata vincolante nei confronti del giudice che ha nei sistemi di *common law*, ma da un lato informa la sua attività (posto che l'onere motivazionale dei provvedimenti può essere quanto meno in parte assolto con il mero richiamo ai precedenti) e dall'altro lato appare come un vincolo posto alle attribuzioni defensionali delle parti, le cui impugnazioni sono (o possono essere) dichiarate inammissibili, ove in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale.

Appaiono però mancanti, nella cartella di lavoro degli operatori del sistema, dei legali delle parti e anche dei giudici, gli strumenti che consentono di fare buon uso delle precedenti decisioni, di determinarne e pesarne la rilevanza ai fini della soluzione del diverso e successivo caso concreto.

2. Le contrastanti decisioni di Catania e Milano

Due provvedimenti, praticamente contemporanei, resi da due Tribunali sono giunti a conclusioni opposte. Ed entrambi questi provvedimenti hanno seguito lo schema motivazionale di cui all'art. 118, co. 1, disp. att. cod. proc. civ. Essi, in altri termini, sono entrambi motivati con il richiamo a precedenti.

Si tratta allora di verificare se i due Tribunali abbiano fatto buon uso dei precedenti da loro indicati.

Con sentenza dell'11 marzo 2020, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è opponibile a quanti abbiano perduto lo *status socii* in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto.

⁽⁴⁾ Tra i contributi in argomento, v.si V. CAPASSO, *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza. Contro uno stare decisis all'italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 627; A. MARTINUZZI, *Le conseguenze giuridiche dell'inosservanza del precedente giudiziario in ambito processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 1345; R. DONZELLI, *Il filtro in cassazione e la violazione dei principi regolatori del giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1087.

Con sentenza del 13 marzo 2020, il Tribunale di Catania è giunto alla conclusione opposta: la clausola compromissoria non è opponibile a quanti abbiano perduto lo *status socii*.

La vicenda decisa dal giudice milanese concerneva l'obbligo di contribuzione di un socio di società consortile, mentre quella oggetto della cognizione del giudice catanese riguardava l'obbligo di rimborso di un finanziamento soci ⁽⁵⁾, ma non è questo l'elemento che ha portato a esiti opposti.

Il Tribunale di Catania richiama, a supporto della sua motivazione, l'autorità di Cass., Sez. VI Civ., 11 settembre 2017, n. 21036. In quel caso, la Suprema Corte aveva ritenuto che non fosse opponibile al socio che aveva esercitato il recesso da una società in nome collettivo la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, che nel frattempo si era trasformata in società a responsabilità limitata. La motivazione è chiara: atteso che il recesso è atto unilaterale recettizio che produce immediatamente i suoi effetti, il socio receduto “*non è (...) più parte del rapporto societario che continua nella diversa forma organizzativa scaturita dalla trasformazione e non gli sono per questo opponibili le clausole statutarie – e dunque anche la clausola compromissoria – che governano il funzionamento della società nella mutata veste formale*”.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nella vicenda decisa dal Tribunale di Catania. Per quanto è dato di comprendere dalla lettura della sentenza, infatti, la clausola compromissoria era presente nello statuto sociale anche al tempo in cui il socio nei cui confronti si voleva opporre tale clausola non aveva ancora perduto lo *status socii*.

L'invocazione del precedente di legittimità sopra indicato si risolve quindi in una motivazione solo apparente, non solo e non tanto poiché tale precedente è relativo a vicenda diversa, ma perché la sua *ratio decidendi* si fonda precisamente sulle peculiarità di quella vicenda, non riscontrate in quella conosciuta dal Tribunale di Catania.

Più solida, in quanto maggiormente adeguata in relazione al caso concreto, è la motivazione della pronuncia del Tribunale di Milano, resa anch'essa facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali.

Il Tribunale di Milano invoca innanzi tutto un precedente di legittimità: Cass., Sez. I Civ., 22 gennaio 1999, n. 565. Tale pronuncia riguardava una fattispecie affatto diversa, concernente doglianze che trovavano il loro titolo in un contratto di appalto. Un passaggio della motivazione è però rilevante anche nel caso deciso dal Tribunale di Milano: “*devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le*

(5) Si può ritenere ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che le controversie relative a un finanziamento soci siano attratte alla competenza del tribunale arbitrale statutariamente previsto: v.si sul punto Trib. Roma, 17 settembre 2015, in questa *Rivista*, 2015, p. 18; Trib. Roma, 3 maggio 2017, in questa *Rivista*, 2017, p. 9; e Trib. Milano, 30 ottobre 2012, in *Giurisprudenza delle Imprese*.

controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali?

Il compito di coordinare questo principio con la vicenda oggetto della causa decisa dal Tribunale di Milano è assolto da altre precedenti pronunzie dello stesso ufficio, che la sentenza in commento espressamente richiama.

Estremamente chiare, al riguardo, sono Trib. Milano, 15 luglio 2017; e Trib. Milano, 23 gennaio 2017. In entrambe queste decisioni, si sottolinea un aspetto di fondamentale importanza: anche in materia societaria, *“il patto processuale di devoluzione in arbitrato (...) di una categoria di controversie deve ritenersi autonomo rispetto al contratto (...) cui inerisce, onde non solo ben può resistere all'invalidazione di quello che eventualmente sopraggiunga (...) ma prescinde dall'eventuale cessazione fra le parti degli (altri) effetti di tale rapporto”* (in questi termini, la pronunzia del 2014). In altri termini, *“la questione della perdurante efficacia o meno della clausola (...) va risolta tenendo presente l'autonomia della convenzione di arbitrato rispetto al contratto cui accede, secondo principio ora espressamente enunciato dalla legge quoad validitatem”* (così la decisione del 2017) ⁽⁶⁾.

Ecco allora che può ricostruirsi il percorso logico della motivazione della sentenza in commento del Tribunale di Milano, come ci si appresta a vedere.

3. Conclusioni

La clausola compromissoria per arbitrato rituale è autonoma rispetto al negozio cui accede ⁽⁷⁾. L'autonomia della clausola compromissoria ha, come conseguenza, che essa non è attinta neppure dagli eventi estintivi del contratto in cui è inserita. Non vi è nessuna ragione, di carattere logico o giuridico, per la quale il principio di autonomia, come appena succintamente definito, non debba trovare applicazione alla clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta in uno statuto sociale. Conseguentemente, in caso di cessazione degli effetti del patto sociale, completa (come nel caso deciso dal Tribunale di Milano nel 2017) o limitata a un solo socio (come nelle altre vicende), la clausola compromissoria continua a operare e a devolvere alla cognizione degli arbitri le controversie relative al rapporto sociale. Non si tratta di ultrattività della clausola, ma di corretta applicazione del principio di autonomia.

Quanto sopra, giova precisarlo, è applicabile solo al caso di arbitrato rituale. La giurisprudenza pressoché unanime ritiene infatti che il principio di autonomia

⁽⁶⁾ Alle medesime conclusioni, ma con diverso e meno condivisibile percorso argomentativo, giunge lo stesso Tribunale di Milano nella sua sentenza n. 7401/2020, in cui l'opponibilità (in quel caso, l'invocabilità) della clausola compromissoria statutaria nei confronti dell'ex socio (in quel caso, anche ex amministratore) viene fatta discendere dal recesso esercitato, precisamente in conseguenza della soppressione della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 5/2003, che ad avviso del Tribunale renderebbe inopponibile al socio receduto la modifica statutaria.

⁽⁷⁾ Sia consentito al riguardo rinviare a R. OLIVA, *Principio di autonomia*, in questa *Rivista*, 2020, p. 45, e al più autorevole insegnamento di L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, Bologna, 2014, p. 98.

non si applichi in caso di arbitrato irrituale ⁽⁸⁾. La conseguenza di ciò – ma non risultano sul punto precedenti editi, né approfondimenti dottrinali – è che la clausola compromissoria statutaria per arbitrato irrituale non dovrebbe essere vincolante e opponibile al socio che abbia perduto lo *status socii* (o all'amministratore che sia cessato dalla carica). Si tratta di una conclusione, questa appena esposta, senz'altro problematica, ma difficilmente evitabile alla luce del diritto vigente (e vivente).

*
**

⁽⁸⁾ V.si Cass., Sez. I Civ., 29 marzo 2012, n. 5105 e Cass., Sez. I Civ., 9 aprile 2008, n. 9230; in dottrina, E. OCCHIPINTI, *Ancora sull'esclusione del principio dell'autonomia della clausola d'arbitrato irrituale*, in *Riv. arb.*, 2012, p. 568.

Arbitrato multiparti di Roberto Oliva

L'arbitrato costituisce, sia da un punto di vista storico che in una buona parte delle sue manifestazioni, un meccanismo di risoluzione delle controversie che si possono definire a struttura semplice, o bilaterale: controversie, in altri termini, che vedono tra loro contrapposte due parti, una che nel procedimento assumerà le vesti della parte attrice, e l'altra che invece sarà convenuta.

Non a caso, il modello legale di formazione del Tribunale arbitrale, contenuto nell'art. 810 cod. proc. civ., riflette questa struttura binaria e prevede che ciascuna parte nomini un arbitro e che il terzo arbitro sia nominato congiuntamente dagli altri due.

Non sono però infrequenti i casi in cui la controversia abbia una struttura complessa, vuoi perché le parti del rapporto oggetto della cognizione arbitrale sono più di due, vuoi perché in un momento successivo alla conclusione del patto arbitrale si realizzano fenomeni che aumentano il numero di parti: un esempio evidente è il caso della successione, per effetto della quale a un dante causa subentrano due o più successori.

Il fenomeno dell'arbitrato con pluralità di parti è disciplinato dall'art. 816-quater cod. proc. civ., introdotto con la riforma del 2006, che sul punto ha in parte recepito le precedenti elaborazioni, in dottrina e giurisprudenza, che si erano sforzate di salvaguardare la volontà delle parti di fare ricorso all'arbitrato per liti plurisoggettive.

In estrema sintesi, la disposizione consente lo svolgimento di un procedimento arbitrale con pluralità di parti, tutte vincolate dalla stessa convenzione di arbitramento, in tre ipotesi: (i) se tutti gli arbitri sono nominati da un terzo; (ii) se tutti gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti; (iii) se, dopo che una parte ha nominato uno o più arbitri, le altre parti nominano d'accordo un uguale numero di arbitri (o ne affidano a un terzo la nomina). Se nessuna di queste ipotesi si

realizza, il procedimento, nato come unitario, si scinde in tanti procedimenti quanti sono i convenuti. Salvo nel caso di litisconsorzio necessario, in cui la scissione non è possibile e l'arbitrato dunque è improcedibile, con riespansione della competenza del Giudice statale.

La norma non è priva di profili di criticità e rari sono i precedenti che ne hanno fatto applicazione, sì che particolarmente interessanti sono due recenti pronunzie, peraltro pressoché contemporanee, rese l'una in sede arbitrale (lodo del 15 gennaio 2021) e l'altra dal Giudice statale (Corte d'appello di Milano, 29 gennaio 2021 n. 286).

Conviene prendere le mosse da quest'ultima.

La Corte d'appello era stata adita in un procedimento di impugnazione di lodo arbitrale.

Il procedimento arbitrale era stato promosso da più attori nei confronti di più convenuti. Gli attori avevano nominato un unico arbitro; due dei convenuti a loro volta avevano nominato un unico arbitro; un altro convenuto ha invece nominato un ulteriore arbitro. Il terzo arbitro, con riferimento al solo rapporto processuale tra gli attori e i due convenuti che avevano nominato un unico arbitro, è stato designato dal Presidente del Tribunale. A questo punto, il convenuto che aveva nominato un diverso arbitro è intervenuto nel procedimento, eccependo tra l'altro il difetto di costituzione del Tribunale arbitrale e l'improcedibilità del procedimento, allegando la presenza di un litisconsorzio necessario.

Gli attori avevano formulato una domanda risarcitoria ex artt. 1337 e 1440 cod. civ., alla quale avevano resistito i convenuti, proponendo pure domanda riconvenzionale volta a veder dichiarare la nullità di un accordo precedente a quello, contenente la clausola compromissoria, la cui negoziazione e conclusione avrebbe fatto sorgere la suddetta responsabilità risarcitoria.

Il Tribunale arbitrale ha ritenuto che la controversia ex artt. 1337 e 1440 cod. civ. non desse luogo a un'ipotesi di litisconsorzio necessario e che la domanda riconvenzionale, in relazione alla quale non sussisteva la competenza arbitrale, neppure potesse comportare l'improcedibilità del procedimento. Ha dunque rigettato le eccezioni pregiudiziali e deciso la controversia nel merito.

La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione che sul punto è stata proposta.

Da un lato, ha confermato la natura solo facoltativa del litisconsorzio relativo alle domande ex artt. 1337 e 1440 cod. civ., sottolineando come sia pacifico che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la controversia ha ad oggetto un'obbligazione solidale.

Dall'altro lato, la Corte ha rilevato, per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta in sede arbitrale, e a prescindere dalla mancata

impugnazione della statuizione degli arbitri circa l'estraneità di tale domanda rispetto alla clausola compromissoria azionata, che l'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario rispetto a tale domanda non determinerebbe, di per sé, l'improcedibilità dell'intero procedimento arbitrale, giacché il Tribunale arbitrale ben potrebbe (come nel caso di specie effettivamente ha fatto) pronunciarsi con efficacia di giudicato sulle domande proposte dagli attori e, in via incidentale, ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., su quella riconvenzionale.

La decisione della Corte d'appello – e a monte di essa quella degli arbitri – pare corretta e condivisibile nel caso di specie, sia su un piano strettamente giuridico, in relazione all'applicazione degli artt. 816-quater e 819 cod. proc. civ., sia sul diverso e contiguo piano delle conseguenze, per così dire, sistematiche. Sono infatti disincentivate pratiche, che si potrebbero definire di filibustering, consistenti nell'opporre a una domanda che integra un litisconsorzio facoltativo altra domanda che implica invece un litisconsorzio necessario al solo scopo di creare un'eccezione processuale che possa differire la cognizione del merito. Nondimeno, sul punto, e sull'applicazione dell'art. 819 cod. proc. civ., una più approfondita riflessione pare necessaria per ipotesi, diverse da quella conosciuta dagli arbitri e dalla Corte d'appello, in cui sussista un più intimo legame tra le domande che implicano il solo litisconsorzio facoltativo e quelle che comportano invece un litisconsorzio necessario.

Si può dunque passare alla vicenda decisa dagli arbitri nel gennaio 2021.

In quel caso, una parte aveva agito nei confronti di due convenuti, eredi dell'originaria controparte contrattuale (la vicenda successoria era in realtà più complessa, ma la sua complessità qui non rileva), lamentando in buona sostanza un inadempimento degli impegni assunti.

Solo uno dei convenuti provvedeva a nominare un arbitro; l'attore ha quindi chiesto al Presidente del Tribunale di nominare l'arbitro per l'altro convenuto e la scelta presidenziale è caduta sulla stessa persona già individuata dal primo convenuto.

Con il lodo in commento, il Tribunale arbitrale, a fronte delle eccezioni svolte dai convenuti in punto improcedibilità del procedimento arbitrale, ha ritenuto che questo dovesse essere scisso in due distinti procedimenti, ai sensi dell'art. 816-quater, co. 2, cod. proc. civ., in ragione del carattere solo facoltativo del litisconsorzio processuale che si era realizzato.

Si tratta di una delle rare decisioni, sulla cui opportunità e finanche possibilità si è intrattenuta attenta dottrina, rese in sede arbitrale in punto natura del litisconsorzio e scissione del procedimento arbitrale.

Un aspetto pare tuttavia non essere stato considerato dagli arbitri: i due convenuti – uno per sua scelta e l'altro per effetto del provvedimento presidenziale – hanno nominato lo stesso arbitro, sì che ci si sarebbe potuti interrogare circa la realizzazione di una delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 816-

quater, co. 1, cod. proc. civ., consentono il *simultaneus processus*. E mentre è senz'altro apprezzabile la prudenza del Tribunale arbitrale, un approfondimento sul tema sarebbe stato opportuno e particolarmente interessante, attesa la rarità con cui una simile fattispecie può realizzarsi.

*
**

Il (nuovo?) progetto di riforma di Roberto Oliva

La riforma del processo civile, come è stato ampiamente riportato dai media generalisti, è oggetto di un disegno di legge delega di iniziativa governativa (AS 1662, disponibile qui). Sull'impianto immaginato dal precedente Governo, il nuovo ha dichiarato la sua intenzione di intervenire, in maniera più o meno radicale.

Nei giorni scorsi, sono circolate le bozze degli emendamenti che il Governo avrebbe intenzione di proporre, accompagnati da una relazione illustrativa (disponibili, rispettivamente, qui e qui).

L'articolato contiene una disposizione espressamente dedicata all'arbitrato (art. 11), sulla quale si possono compiere alcune riflessioni.

Questo il testo del proposto art. 11 del disegno di legge delega:

“1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di riconsiliazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di riconsiliazione;

- b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia;
- c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;
- d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
- e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;
- f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;
- g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale”.

Sono dunque sette i temi sui quali il Governo desidererebbe intervenire.

Conviene esaminarli singolarmente, seguendo lo stesso ordine dei proposti principi e criteri direttivi della delega.

Innanzitutto, si intendono rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza degli arbitri. Nella relazione illustrativa, viene fatta menzione delle buone prassi di alcune istituzioni arbitrali “che hanno sviluppato una solida esperienza nella amministrazione dei procedimenti arbitrali”. Ricorrono alla memoria, ad esempio, gli articoli 20 e 21 del regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (disponibile qui). Si tratta di un tema sul quale si è soffermato l'interesse della comunità arbitrale internazionale, in particolare (ma non solo) dopo la recente pronuncia *Halliburton v Chubb* della Suprema Corte del Regno Unito (disponibile qui). Se tra le intenzioni della riforma vi è effettivamente quella, espressamente dichiarata nella relazione illustrativa, di rendere “maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri”, di tali

sviluppi si dovrà necessariamente tenere conto. Ad esempio, appare opportuno che il duty of disclosure non sia limitato alle circostanze risalenti al momento dell'accettazione della nomina da parte dell'arbitro, ma accompagni l'arbitro per tutto il corso dell'arbitrato.

Si intende poi stabilire che il decreto ex art. 839 cod. proc. civ. che dichiara l'efficacia di un lodo straniero sia provvisoriamente esecutivo ove il lodo abbia contenuto di condanna. Non mancano voci, in dottrina e in giurisprudenza, già orientate in questa direzione. Conseguenza poi della provvisoria esecuzione del decreto ex art. 839 cod. proc. civ. dovrebbe essere la possibilità di una sua sospensione nel procedimento ex art. 840 cod. proc. civ., con uno strumento simile a quello di cui all'art. 649 cod. proc. civ. Questo strumento andrebbe però disciplinato espressamente, tenendo peraltro in considerazione le caratteristiche del giudizio ex art. 840 cod. proc. civ., che si svolge di fronte alla Corte d'appello e non di fronte al Tribunale.

Altra manifestata intenzione del Governo è quella di – finalmente – attribuire un generale potere cautelare agli arbitri. Sul punto, i proposti principi e criteri direttivi paiono però sin troppo timidi. Non solo e non tanto per la previsione di un reclamo cautelare attribuito alla competenza del Giudice statale (ma solo in caso di invalidità della convenzione arbitrale e/o di violazione dell'ordine pubblico), ma per la previsione che gli arbitri abbiano poteri cautelari solo ove loro espressamente attribuiti dalle parti. Sappiamo dall'economia del diritto (e dall'esperienza diretta: si pensi all'impugnazione nel merito ex art. 829 cod. proc. civ.) che, in presenza di una norma derogabile con una espressa dichiarazione di volontà, è infrequente che tale dichiarazione venga resa. Il punto di ricaduta è che quindi gli arbitri in procedimenti amministrati avranno tendenzialmente poteri cautelari (poiché ad essi con ogni probabilità saranno attribuiti dal regolamento arbitrale, integrativo della convenzione di arbitrato) e che gli arbitri in procedimenti ad hoc tendenzialmente non li avranno (perché con ogni probabilità le parti non avranno inserito la relativa previsione nella loro convenzione di arbitrato). Si perviene quindi, per altra strada, a una proposta non dissimile da quella della c.d. commissione Alpa (disponibile qui): attribuire poteri cautelari agli arbitri in procedimenti amministrati. Si percepisce in definitiva, da un lato, una sfiducia nei confronti dell'arbitrato ad hoc, tanto più immotivata quanto più proprio con questa riforma ci si propone di rafforzare le garanzie di terzietà e imparzialità degli arbitri; dall'altro lato, l'omessa considerazione di un fenomeno – quello per l'appunto dell'arbitrato ad hoc – le cui dimensioni sono ben superiori rispetto a quelle dell'arbitrato amministrato.

Curiosa è poi l'intenzione di consentire alle parti, in caso di decisione secondo diritto, di indicare e scegliere la legge applicabile: non è infatti ben chiaro quale sia il proposto obiettivo del legislatore delegante (posto che gli accordi di scelta di legge sono altrimenti e altrove disciplinati), e sul punto la relazione illustrativa è silente.

Molto più comprensibile (e condivisibile) è invece l'intenzione di equiparare il termine c.d. lungo di impugnazione dei lodi arbitrali a quello di appello delle

pronunzie rese in primo grado dal Giudice statale. Soltanto, sarà opportuno coordinare la nuova disciplina con il principio recentemente enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. 30 marzo 2021, n. 8776, disponibile qui), in punto decorrenza del termine.

Parimenti comprensibile e condivisibile è l'intenzione di inserire nel contesto del codice di procedura civile le disposizioni relative all'arbitrato societario. Si tratterebbe, però, o almeno così pare di intendere, di un mero spostamento delle disposizioni, il cui contenuto resterebbe invariato (salva l'aggiunta della reclamabilità dei provvedimenti cautelari emessi dagli arbitri societari). In tal modo, si perderebbe l'occasione di una profonda modifica della disciplina dell'arbitrato societario, i cui limiti e correlati dubbi interpretativi sono molteplici.

Infine, si intende disciplinare espressamente l'ipotesi di *translatio iudicii*, già ammessa, nei rapporti tra Giudice statale e arbitri rituali, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013 (disponibile qui). E l'intervento potrebbe costituire l'occasione per chiarire se la *translatio* si applica anche nei rapporti tra Giudice statale e arbitri irrituali.

Gli interventi proposti, in definitiva, sono sì condivisibili, ma frammentari, e apparentemente manca – spiace rilevarlo – una chiara visione d'insieme (ma non si possono escludere piacevoli sorprese in sede di legislazione delegata).

Ad esempio, questa riforma avrebbe potuto rappresentare l'occasione per reintrodurre una disposizione sovrapponibile all'art. 833 cod. proc. civ., abrogato con la riforma del 2006, che consentiva, in caso di arbitrato internazionale (come disciplinato prima della riforma) di derogare ai requisiti formali di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Si trattava di disposizione quanto mai opportuna, per evitare, in presenza di vicende che presentano elementi di estraneità, il ricorrere di ipotesi di invalidità della convenzione arbitrale sconosciute in diversi ordinamenti (e dunque tali da far apparire 'singolare' il nostro ordinamento). Una sua reintroduzione, dunque, soprattutto se si vuole rendere più attrattivo l'arbitrato internazionale con sede in Italia, sarebbe senz'altro necessaria.

Altro grande assente, nell'intero impianto della riforma, che tanto spazio dedica non solo all'arbitrato, ma più in generale al mondo ADR, è l'operazione culturale – per così dire, di 'induzione all'ADR' – senza la quale l'ottimismo illuminista della legge delega (o meglio, dei principi e criteri direttivi proposti dal Governo) rischia di naufragare sugli scogli di abitudini e convincimenti consolidati.

*
**

Lodo arbitrale e termine “lungo” per proporre impugnazione per nullità

Cass., SS.UU., 30 marzo 2021, n. 8776

[OMISSIS]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso espone due motivi, che possono essere come di seguito riassunti. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., in quanto l'art. 828 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 1994, applicabile *ratione temporis*, prevede la decadenza dall'impugnazione per nullità del lodo, se proposta dopo il decorso di un anno dall'ultima sottoscrizione, mentre nel testo originario del codice il termine decorreva dalla data del provvedimento di esecutività del lodo: ma ciò contrasta con le ricordate disposizioni costituzionali, perchè il momento delle sottoscrizioni non è conoscibile, posto che gli artt. 823 e 824 c.p.c., non prevedono la “pubblicazione”, essendo contemplati solo la “deliberazione-redazione” non pubblica e la “comunicazione”, a differenza di quanto previsto per i provvedimenti giurisdizionali, ove si distinguono i momenti della deliberazione, della pubblicazione e della comunicazione; non risulta perciò legittimo il computo, nel termine per l'impugnazione, dell'intervallo temporale tra l'ultima sottoscrizione e la comunicazione, in cui il testo del lodo è ignoto alle parti.

Propone, pertanto, una “lettura costituzionalmente orientata” che faccia decorrere il termine lungo dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti; in subordine, prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 828 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., precisando che la questione è rilevante, in quanto, in base alla comunicazione del lodo, questo fu depositato presso la sede dell'arbitrato il 6 maggio 2005, il giorno stesso della comunicazione, che dovrebbe allora costituire il *dies a quo* dell'anno per l'impugnazione, onde, aggiunti i 45 giorni della sospensione feriale, essa sarebbe stata tempestiva.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 24,111 Cost. e art. 183 c.p.c., comma 4, avendo la corte territoriale pronunciato su questione rilevata d'ufficio non segnalata alle parti, così pervenendo alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione attraverso una decisione “a sorpresa” o “della terza via”; senza che tale ragione di nullità possa venire obliterata pretendendosi, in sede di impugnazione, l'esposizione delle ragioni che si sarebbero potute far valere in mancanza del vizio; peraltro, la ricorrente deduce come si sarebbe

innanzi alla corte d'appello potuto, in presenza del corretto contraddittorio, evidenziare la proposta interpretazione dell'art. 828 c.p.c..

2. - La questione sottoposta alle Sezioni unite concerne l'interpretazione della disposizione dell'art. 828 c.p.c., comma 2, secondo cui "l'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione".

La lettera della norma è univoca, non prestandosi in sé a dubbi interpretativi.

Ma ciò potrebbe ritenersi non risolutivo, essendo il canone letterale affiancato, ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 1, da altri criteri.

Se l'interpretazione è ascrizione di significato all'enunciato di un documento normativo in rapporto ad un fatto da regolare, l'individuazione delle regole contenute nell'enunciato non deriva, sovente, da una mera lettura del testo, in quanto frutto di più o meno complessi procedimenti interpretativi.

L'idea positivista dell'interpretazione "unica" dei testi normativi, quale mero accertamento della volontà della legge, è invero superata, anche dalla disposizione-guida sull'interpretazione della legge.

L'art. 12 preleggi, richiama i criteri dell'interpretazione letterale, storico-teleologica, analogica secondo la legge ed analogica secondo i principi o sistematica.

3. - L'ermeneutica corrente, accolta dalla giurisprudenza, richiede la ricerca della ratio legis, secondo il coordinamento sistematico delle singole disposizioni, non solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale, il significato della norma "rimanga ambiguo", ma altresì quando, sia pure in presenza di una lettera chiara, "l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo" (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8091; Cass., sez. un., 4 febbraio 2020, n. 2504, in motivazione; Cass., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230; v. pure, fra le recenti, in tema di impugnazione delle decisioni dei giudici speciali, Cass., sez. un., 15 settembre 2020, n. 19174 e Cass., sez. un., 28 febbraio 2020, n. 5589).

In tale visuale, in prima battuta vengono sempre in rilievo i canoni dell'interpretazione letterale e storico-teleologica, sebbene poi il significato finale della disposizione vada ricercato in modo da limitare le antinomie con altre fonti, in forza del criterio dell'interpretazione logico-sistematica, individuandone il significato nello specifico settore normativo (la ratio legis) ed in conformità ai principi costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico (la ratio iuris).

Si è andata così profilando un'opzione ermeneutica, nel senso che possa svalutarsi l'interpretazione letterale anche in presenza di un testo univoco, in quanto non sarebbe da privilegiare come assoluto il criterio interpretativo letterale, per la necessità di ricercare, in ogni caso, la coerenza della norma e del sistema, secondo lo spirito o ratio di essi.

Occorre, peraltro, sottolineare come non sia consentito superare i confini permessi dalla esegesi del testo: come ha affermato la Corte costituzionale circa la cd. interpretazione adeguatrice, resta il limite che risiede "nell'univoco tenore della disposizione impugnata", il quale "segna il confine" oltre il quale l'interpretazione giudiziale non può andare (cfr. e multis, Corte Cost. 13 dicembre 2019, n. 270; Corte Cost. 14 dicembre 2017, n. 268; Corte Cost. 13 aprile 2017, n. 87, n. 83 e n. 82; Corte Cost. 24 febbraio 2017, n. 42; Corte Cost. 11 novembre 2016, nn. 240 e 241; Corte Cost., 12 ottobre 2016, n. 219; Corte

Cost. 6 maggio 2016, n. 95; Corte Cost. 11 dicembre 2015, n. 262; Corte Cost. 4 luglio 2014, n. 191; Corte Cost. 23 luglio 2013, n. 232; Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 170; Corte Cost. 3 maggio 2012, n. 110; Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78; Corte Cost. 28 gennaio 2010, n. 26; Corte Cost. 20 giugno 2008, n. 219).

Giova, del pari, richiamare i principi esposti da questa Corte in tema di eccesso di potere giurisdizionale riferito all'attività legislativa (e multis, Cass., sez. un., 1 aprile 2020, n. 7643; Cass., sez. un., 14 gennaio 2020, n. 413; Cass., sez. un., 11 settembre 2019, n. 22711; Cass., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8311; e già Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144; 23 dicembre 2014, n. 27341; e v., sui limiti dell'interpretazione sistematica, la recente Cass., sez. un., 29 gennaio 2021, n. 2142), secondo cui l'attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale.

In definitiva, il fondamentale canone di cui all'art. 12 preleggi, comma 1, impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, potendo bensì con esso concorrere i criteri della interpretazione teleologica e sistematica, purchè, tuttavia, l'interprete non varchi il limite esegetico consentito dall'enunciato formale (art. 101 Cost., comma 2) e non reputi, addirittura, l'interpretazione - in luogo che mezzo attraverso cui ricomporre un contrasto solo apparente con la Costituzione - strumento sostitutivo della voluntas legis.

4. - Come sopra ricordato, la lettera dell'art. 828 c.p.c., comma 2, non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell'ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo. Ma anche gli altri criteri, richiamati dall'art. 12 preleggi, non conducono a una diversa conclusione.

La ratio della disposizione in esame si lega, invero, all'attribuzione di efficacia al lodo sin da tale momento, laddove il deposito nella cancelleria del tribunale sede dell'arbitrato, di cui all'art. 825 c.p.c., è previsto come mero adempimento, del quale è onerata la parte che intenda fare eseguire il lodo (in Italia, oppure assoggettarlo a trascrizione o annotazione nei casi in cui sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza), previo accertamento della sua "regolarità formale".

Pertanto, l'art. 828 c.p.c., comma 2, dà rilievo, ai fini della decorrenza del termine annuale, al momento in cui è apposta l'ultima sottoscrizione, proprio perchè il lodo - salvo il disposto dell'art. 825 c.p.c., ai fini della sua esecutività - produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Com'è noto, nell'ambito di un complessivo disegno di contenimento dei tempi processuali, il c.d. termine lungo per l'impugnazione sin dal 2009 è stato ridotto, nell'art. 327 c.p.c., da un anno a sei mesi, reputati dal legislatore sufficienti a far presumere la conoscenza di una sentenza.

Identica ratio di contenimento dei tempi anima l'art. 828 c.p.c., comma 2, laddove prevede il termine lungo di un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione per impugnare il lodo arbitrale.

Il legislatore ha così stabilito una corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza - con la quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti - e l'attività consistente nell'apposizione della ultima sottoscrizione degli arbitri.

5. - L'efficacia vincolante fra le parti caratterizza, infatti, il lodo sin dalla sua sottoscrizione, nell'approdo attuale della disciplina positiva.

La decisione arbitrale, secondo l'evoluzione subita dall'istituto, viene parificata alla pronuncia giurisdizionale ed esiste sin dalla sua sottoscrizione, non essendovi un ufficio di cancelleria deputato al deposito per la pubblicazione, in tal modo avendo il legislatore attuato il principio dell'autonomia dell'arbitrato dalla giurisdizione ordinaria.

5.1. - Il c.p.c. del 1865, di ispirazione liberale, non riconduceva effetti giuridici al lodo, se non dopo il decreto pretorile di esecutorietà, il c.d. exequatur, con conseguente inefficacia del lodo fino al momento dell'emanazione del decreto; sebbene tale codice discorresse di "sentenza arbitrale" anche con riferimento al lodo non depositato (artt. 21-23), configurando l'arbitrato come un'opzione posta sullo stesso piano della giurisdizione statale, salva l'impossibilità per gli arbitri di emettere decisioni esecutive atteso il monopolio statale dell'esercizio della forza.

5.2. - Il c.p.c. di cui al R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, individuò la decisione arbitrale quale mero "lodo", del pari idoneo a produrre effetti soltanto a seguito del decreto di esecutorietà, così che esso da un'ampia parte della dottrina fu reputato avere natura negoziale, appartenendo solo allo Stato la giurisdizione. Il codice di rito distingueva tra lodo omologato, cui veniva attribuita l'efficacia di sentenza, e lodo non omologato, dagli effetti non disciplinati dalla legge, implicitamente derivandone che, in caso di mancato deposito, il lodo rituale fosse improduttivo di qualunque effetto.

5.3. - Quindi, la L. 9 febbraio 1983, n. 28, per la prima volta, prevede l'"efficacia vincolante tra le parti" del lodo sin dal momento dell'ultima sottoscrizione, divenendone il deposito non un obbligo, imposto agli arbitri, ma un onere per la parte interessata, la quale intendesse "far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica".

5.4. - La L. 5 gennaio 1994, n. 25, stabilì quindi espressamente, all'art. 827 c.p.c., che "i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo", così confermando che il lodo arbitrale rituale ha efficacia sin dalla data della sua sottoscrizione, anche prima dell'exequatur pretorile.

In tale prospettiva fu, dunque, eliminato l'adempimento del decreto di esecutorietà quale indispensabile elemento di efficacia, nell'intento di attribuire al lodo ancor maggiore pregnanza.

5.5. - Infine, è sopraggiunta la riforma di cui alla Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, in esecuzione della quale è stato emanato il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che, al dichiarato fine di superare i contrasti interpretativi seguiti alle riforme del 1983 e del 1994, ha attribuito al lodo arbitrale, anche se non omologato, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.), con formula già anticipata nella stessa legge delega, ove era previsto "che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza".

Si è, in definitiva, passati da una situazione di obbligatorio deposito del lodo per la sua efficacia, ad un'affrancazione da ogni intervento giurisdizionale per quanto riguarda l'efficacia vincolante fra le parti; anche se chi intenda fare eseguire il lodo è ancora onerato dell'introduzione di un apposito procedimento innanzi al giudice, il quale, accertatane la regolarità formale, lo dichiarerà esecutivo.

Dunque, il procedimento arbitrale, semplificato nel suo esito finale, è tendenzialmente sottratto ad ogni automatica subordinazione alla giurisdizione statale.

L'ordinanza delle Sezioni unite del 25 ottobre 2013, n. 24153 (resa in tema di arbitrato estero), favorita da Corte Cost. 19 luglio 2013, n. 223, è giunta, pertanto, a sancirne la natura giurisdizionale, in quel che è stato descritto come il c.d. superamento del principio di statualità della giurisdizione.

6. - La disciplina post D.Lgs. n. 40 del 2006, induce, dunque, a distinguere tra fonte e contenuto del potere degli arbitri, da un lato, ed effetti del lodo, dall'altro lato.

Ciò è particolarmente evidente in forza dell'art. 806 c.p.c., art. 813 c.p.c., comma 2 e art. 824-bis c.p.c.: prevedendo la legge - oltre che la generale operatività dell'autonomia dei privati solo nell'area dei diritti disponibili - da un lato che "agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio", e, dall'altro lato, che "salvo quanto disposto dall'art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria".

Resta, al di là della tendenziale equipollenza del ruolo assunto nella risoluzione delle controversie tra lodo e sentenza, che essi non hanno un'identica natura e neppure identici effetti - oltre alle esclusioni espresse ex art. 819-ter c.p.c., comma 2, si pensi alle questioni circa il rilievo dello *ius superveniens*, del *bis in idem* o degli effetti riflessi nei confronti dei terzi estranei (questioni, peraltro, qui non esaminabili perchè estranee al *thema decidendum*), ma anche alla riservatezza della pronuncia, ove non sia depositata per l'esecutorietà o non sia impugnata, non essendo il lodo di per sè destinato, come invece la sentenza, a divenire pubblico, con ciò individuandosi, anzi, proprio una ragione specifica di preferenza rispetto al giudizio ordinario - rimanendo pur sempre il lodo arbitrale estraneo all'esercizio di poteri pubblicistici e continuando esso a fondarsi sul consenso delle parti, onde non si tratta della funzione giurisdizionale dello Stato (cfr. art. 823 c.p.c., comma 2), nella perdurante natura privata del patto compromissorio.

Come osservato da molti, se l'attività degli arbitri serve ad assicurare anch'essa la risoluzione della controversia e, come tale, riveste un interesse pubblico, essa non è però attività giurisdizionale autoritativa, essendo esercitata in carenza di *imperium* e di poteri coercitivi. La *potestas iudicandi* non sorge, come per il giudice, dalla legge, ma dalla volontà delle parti, donde le cautele, anche formali, per una simile solenne investitura (artt. 807,808,808-bis c.p.c.). La natura giurisdizionale del lodo non importa, pertanto, anche la natura pubblicistica dei poteri esercitati dagli arbitri: questi restano estranei al potere giudiziario dello Stato, essendo i poteri decisori attribuiti loro direttamente dalle parti compromittenti; le quali, infatti, possono affidarvi solo le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Tanto è vero che la scelta di politica legislativa è stata quella di prevedere un rimedio impugnatorio specifico per l'arbitrato - l'"impugnazione per nullità di lodo arbitrale" - che si svolge bensì innanzi alla corte d'appello (ossia, come in dottrina rilevato, il giudice che, al tempo dell'entrata in vigore della L. n. 25 del 1994, era il giudice della deliberazione delle decisioni giurisdizionali straniere, e che, in base al sistema attuale, ha il controllo giudiziario sulla esistenza delle

condizioni dell'inserimento automatico del lodo e della sentenza straniera nel nostro ordinamento), ma che nei contenuti è diverso, per funzione e scopo, dall'appello in quanto assai più limitato, specialmente dopo la riforma del 2006: quando non si prospetta neppure più l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, se (salvo sia espressamente disposta dalla legge per speciali settori) le parti non abbiano espressamente previsto tale facoltà, alla stregua dell'art. 829 c.p.c., comma 3, frutto del criterio direttivo previsto nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, che chiedeva di "subordinare la controllabilità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 2, alla esplicita previsione delle parti".

L'impugnazione alla corte d'appello è a giudizio rescindente, mentre solo nei casi indicati nell'art. 830 c.p.c., comma 2 e sempre salvo volontà contraria delle parti, il giudice togato, investito dell'impugnazione per nullità e dichiarata la nullità del lodo, potrà compiere un nuovo esame nel merito.

Resta, così, in ogni caso assicurata la scelta delle parti in favore dell'arbitrato; mentre nell'arbitrato estero il giudizio di nullità si ferma al rescindente, a meno che le parti abbiano stabilito la sua decisione anche nel merito nell'ambito della convenzione di arbitrato o ne facciano concorde richiesta, quindi sempre dietro loro esplicita dichiarazione di volontà in tal senso.

In sostanza, viene dal legislatore particolarmente in tal modo enfatizzato il peculiare e differente fondamento volontaristico dell'arbitrato, nell'obiettivo della sua massima efficacia e rapidità.

Tutto ciò, a giustificare ancora parziali differenze di disciplina positiva.

7. - Dalla sottoscrizione del lodo derivano una serie di effetti giuridici, tutti coerenti fra di loro, previsti dal legislatore positivo e ricostruiti dal diritto vivente. A tale momento sono ricollegati, invero, molti ulteriori ed importanti effetti, quali:

a) l'efficacia del lodo: l'art. 823 c.p.c., comma 2, n. 6, richiedeva quale contenuto necessario del lodo "la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta".

Dopo la riforma del 2006, del pari l'art. 823 c.p.c., comma 2, n. 7, prevede la sottoscrizione degli arbitri e il n. 8 la data delle sottoscrizioni; mentre l'art. 824-bis c.p.c., conseguente alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, stabilisce che "il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria".

L'art. 824-bis c.p.c., riconosce, dunque, al lodo l'efficacia di sentenza soltanto "dalla data della sua ultima sottoscrizione", dalla quale l'art. 828 c.p.c., comma 2, fa decorrere il termine lungo di impugnazione.

Dispone, inoltre, l'art. 825 c.p.c., che il soggetto interessato all'esecutività del lodo lo depositi nella cancelleria del tribunale, cosicchè l'ufficio lo dichiari esecutivo con decreto. Ma il lodo ha efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione: di conseguenza, si reputa inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione di esecutorietà del lodo (Cass. 14 maggio 2014, n. 10450), come del decreto che la neghi (Cass. 27 ottobre 2016, n. 21739), e ciò appunto in forza dell'inefficienza di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo esso rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo.

In sostanza, dal combinato disposto di tali norme risulta che la “efficacia vincolante” è assegnata coerentemente al lodo fin dalla data della sua ultima sottoscrizione;

b) il momento di perfezionamento del lodo nel caso un arbitro non possa o non voglia sottoscriverlo: ai sensi dell’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 6 e, dopo la riforma del 2006, dell’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 7, il lodo va sottoscritto da tutti gli arbitri, ma la mera sottoscrizione da parte della maggioranza è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che il lodo è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo; in tal caso, dalla data della sottoscrizione da parte degli arbitri di maggioranza decorre il termine di un anno per la sua impugnazione, di cui all’art. 828 c.p.c., in presenza dell’attestazione sulle ragioni della firma mancante, per esigenze di certezza (cfr. Cass. 28 settembre 2015, n. 19163, che ha ritenuto non realizzatasi, nella vicenda, la fattispecie de qua);

c) la immodificabilità del lodo: dopo l’ultima sottoscrizione, il lodo non può più essere revocato o modificato dai suoi estensori.

Secondo la precisazione contenuta all’art. 824-bis c.p.c., frutto della riforma ex D.Lgs. n. 40 del 2006, fin dall’ultima sottoscrizione il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. E questa Corte ha ritenuto (Cass. 16 marzo 2018, n. 6666, non massimata; Cass. 12 novembre 2015, n. 23176; Cass. 26 maggio 2014, n. 11634) come, anche prima dell’introduzione dell’art. 824-bis c.p.c., da parte del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale fossero equiparati a quelli della sentenza.

E’, dunque, sancita l’efficacia processuale di sentenza del lodo: esso è sottoposto al regime normativo consistente nella immodificabilità ed irrevocabilità da parte degli arbitri che lo hanno pronunciato, da tale momento sottratto alle ordinarie impugnative negoziali e soggetto alle impugnazioni processuali appositamente previste;

d) l’imputazione per competenza delle somme da esso portate: ai fini fiscali, si è così ritenuto che il credito derivante da un lodo arbitrale costituisca sopravvenienza attiva ed elemento costitutivo del reddito di impresa del contribuente sin dal momento della sottoscrizione del lodo, atteso che il lodo ha efficacia vincolante tra le parti proprio da tale momento (Cass. 1 aprile 2003, n. 4965; v. pure Cass. 24 marzo 2016, n. 5840);

e) l’impugnabilità del lodo: infine, dall’ultima sottoscrizione il lodo, venuto ad esistenza, è impugnabile.

Ai sensi dell’art. 827 c.p.c., anche nel testo anteriore alla riforma del 2006, i mezzi d’impugnazione esperibili nei confronti del lodo arbitrale sono l’impugnazione per nullità, la revocazione c.d. straordinaria e l’opposizione di terzo, precisandosi che tali rimedi possono essere esperiti “indipendentemente dal deposito del lodo” e sin dall’ultima sottoscrizione.

La ratio è identica a quella del c.d. termine lungo di impugnazione delle sentenze: unica differenza, la fissazione del dies a quo dalla pubblicazione per le sentenze e dall’ultima sottoscrizione per i lodi arbitrali: distinzione perfettamente coerente con la diversa natura delle due pronunce, più sopra evidenziata (v. p. 6);

f) l’impugnabilità del provvedimento di correzione del lodo: l’art. 828 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, prevede che il lodo non depositato sia impugnabile, relativamente alle parti corrette, nei termini ordinari a decorrere dalla

“comunicazione dell’atto di correzione”: dunque, il legislatore ha implicitamente previsto che, in assenza di comunicazione, valga il termine lungo di impugnazione, decorrente - del pari - dall’ultima sottoscrizione del provvedimento di correzione emesso dagli arbitri.

Non ha pregio allora la pretesa di alterare la lettera dell’art. 828 c.p.c., in quanto essa coerentemente esprime la logica e la struttura dell’intero sistema positivo dell’arbitrato.

8. - In definitiva, è infondato l’assunto dei ricorrenti, secondo cui dovrebbe darsi una lettura forzata ed antiletterale dell’art. 828 c.p.c., comma 2, fissandosi giudizialmente la decorrenza del termine annuale per impugnare dal momento in cui “il lodo è conoscibile dalle parti”, con conseguente incertezza del diritto, che in tal modo si determinerebbe.

Ma nemmeno hanno pregio le altre prospettazioni, quali la pretesa di far decorrere detto termine, come indirettamente parte ricorrente indica, dalla comunicazione del lodo alle parti, ai sensi dell’art. 824 c.p.c., momento non corrispondente nè alla lettera, nè alla ratio della disposizione, e comportando un simile assunto l’irragionevole conseguenza che, in difetto di comunicazione, quel termine non decorrerebbe mai; o dal deposito del lodo, trattandosi di attività meramente eventuale in funzione dell’esigenza di disporre degli strumenti coattivi statuali.

La formulazione letterale della disposizione censurata, in una col sistema tutto come sin qui illustrato, non consente un’interpretazione come quella voluta, fortemente manipolativa del dato testuale: le interpretazioni proposte dalla ricorrente, in definitiva, si risolverebbero in un’arbitraria e illogica interpretatio abrogans della disposizione censurata ed in un’altrettanto arbitraria e illogica interpretatio creans di una norma nuova.

9. - Sulla base di quanto esposto, è altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta, in quanto si giustifica la previsione in discorso, quale legittima opzione legislativa e di certezza del diritto.

9.1. - E’ pur vero che il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni che, in tema di decorrenza di termini processuali d’impugnazione, fissavano la stessa - in luogo che dalla comunicazione agli interessati - da altri eventi, ovvero:

- dall’affissione della sentenza di fallimento, come previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 1, quanto al termine di quindici giorni per fare opposizione (Corte Cost. 27 novembre 1980, n. 151);

- dall’affissione, invece che dalla notificazione della sentenza, quanto al termine di trenta giorni concesso dalla L. Fall., art. 195, comma 4, per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a l.c.a. (Corte Cost. 4 luglio 2001, n. 211);

- dall’affissione della sentenza resa dal tribunale nel procedimento di riabilitazione, anzichè dalla sua comunicazione, L. Fall., ex art. 144, u.c., quanto al termine di quindici giorni per proporre il reclamo alla corte d’appello (Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 224);

- dall’affissione della sentenza resa su opposizione allo stato passivo, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 5, ai fini del decorso dei termini di quindici giorni per appellare e di trenta giorni per ricorrere in cassazione (Corte Cost. 27 novembre 1980, n. 152);

- dal deposito in cancelleria, da parte del commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti ammessi, anzichè da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quanto al termine di quindici giorni stabilito per l'impugnazione dei crediti ammessi nella l.c.a. (Corte Cost. 29 aprile 1993, n. 201);
- dalla data del decreto del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, ai fini dei dieci giorni concessi per il reclamo avverso il provvedimento, anzichè dalla sua rituale comunicazione all'interessato (Corte Cost. 26 luglio 1988, n. 881; analogamente, Corte Cost. 2 dicembre 1980, n. 155, che ha dichiarato incostituzionale la L. Fall., art. 209, comma 2, nella parte in cui faceva decorrere il termine per le opposizioni dei creditori esclusi dalla data del deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, anzichè dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, e Corte Cost. 22 aprile 1986, n. 102, che ha dichiarato incostituzionale la L. Fall., art. 100, comma 1, nella parte in cui faceva decorrere il termine per l'impugnazione dei crediti ammessi dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria, anzichè dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento);
- dalla data del decreto del giudice delegato, ai fini del reclamo al tribunale L. Fall., ex art. 26, entro il termine di tre giorni, anzichè dalla data della comunicazione dello stesso (Corte Cost. 22 novembre 1985, n. 303; Corte Cost. 27 giugno 1986, n. 156).

9.2. - Ciò che, però, fa la differenza - inducendo, nell'esegesi in esame, a diversa conclusione - è che in tutti quei casi si trattava di termini assai ristretti: così da potersi ravvisare l'effettiva compressione del diritto di difesa, attesa la non remota ipotizzabilità del loro decorso ignoto alla parte, pur diligente; tanto che il ricorso ad un'eventuale rimessione in termini avrebbe rischiato di divenire, inammissibilmente, non l'eccezione, ma la regola.

Deve, pertanto, ravvisarsi una scelta specifica del legislatore, non contrastante con nessun precetto costituzionale, in quella di fissare il dies a quo del termine lungo per impugnare - un anno più la sospensione feriale, dunque assai prolungato nel tempo - dall'ultima sottoscrizione, secondo l'interesse alla certezza del diritto ed alla stabilità delle decisioni, una volta prescelta dalle parti la strada dell'arbitrato.

Come rilevato dal Procuratore generale, l'esigenza di non far dipendere la definitività della sentenza o del lodo dalla comunicazione, o dalla notificazione alle parti, mira a garantire nell'attuazione del fondamentale principio della certezza e del favor iudicati - il consolidamento delle decisioni, una volta decorso un ragionevole lasso di tempo dal loro perfezionamento.

La tutela della posizione del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonchè dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, la quale lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza nessuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato.

A differenza delle fattispecie richiamate, dunque, nel caso in discorso il soggetto, attesa sia la comunicazione entro brevissimo tempo, sia la possibile richiesta di informazione agli arbitri stessi, sia - nei casi estremi - l'istanza di rimessione in termini, può sempre esercitare con pienezza il proprio diritto di impugnazione.

9.3. - Occorre, altresì, richiamare le considerazioni esposte da questa Corte con riguardo all'art. 828 c.p.c., anteriormente alla novella del 1994, allorchè esso faceva decorrere il termine ultimo per l'impugnazione dalla data del provvedimento giudiziale di exequatur: in tal caso, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui individuava il dies a quo del termine nel giorno dell'emanazione del decreto e non in quello della sua comunicazione ad opera della cancelleria: palesandosi, grazie alla notevole lunghezza del termine, sufficiente una verifica periodica dei registri di cancelleria, rientrando nell'ordinaria diligenza dei procuratori, per evitare la decadenza dell'impugnazione (Cass. 10 marzo 1993, n. 2896).

Sebbene, nel caso ora all'esame, non si dia neppure il deposito del decreto in cancelleria, resta agevole rispettare il termine lungo per l'impugnazione.

9.4. - Accanto all'applicazione dei menzionati canoni interpretativi, militano nel medesimo senso le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 25 luglio 2008, n. 297), con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 327 c.c., comma 1, proprio attesa la simmetria delle discipline concernenti il termine lungo per impugnare, rispettivamente, il lodo arbitrale e la sentenza (come condivisibilmente rilevato da Cass. 5 settembre 2018, n. 21648; Cass. 5 dicembre 2017, n. 28999; Cass. 5 dicembre 2017, n. 28998).

Il giudice delle leggi ha, invero, ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alla presunta violazione del diritto di difesa, dell'art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anzichè dalla sua comunicazione a cura della cancelleria: ciò, proprio in ragione della congruità del termine e del dovere di vigilanza dell'interessato, avendo dunque la norma operato un non irragionevole bilanciamento tra la tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.

Al riguardo, anzi, si noti come, se il termine c.d. lungo per impugnare il lodo è di un anno ai sensi dell'art. 828 c.p.c., è stato invece ridotto alla metà - dunque, a soli sei mesi - quello per impugnare la sentenza del giudice con l'appello e con il ricorso per cassazione, oltre che con il ricorso in revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 4 e 5, a norma dell'art. 327 c.p.c..

Sotto questo profilo, il trattamento della parte interessata all'impugnazione del lodo arbitrale è addirittura peggiore, rispetto a quello della parte di un giudizio ordinario.

Preziose, altresì, le indicazioni provenienti da altra precedente decisione (Corte Cost. 28 dicembre 1990, n. 584; nonché Corte Cost. 26 marzo 1991, n. 129), la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., comma 1, mirando la rimessione "a una sentenza che sconvolgerebbe la coerenza del sistema delle impugnazioni", posto che tale decorrenza del termine è "un corollario del principio... secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza (a istanza di parte). Stabilito questo principio, di per sè non contestato dal giudice a quo, ne deriva logicamente la decorrenza del termine di un anno dal momento in cui la sentenza è perfezionata, cioè appunto dalla data della pubblicazione".

Per quanto sopra indicato, il lodo è perfezionato, del pari, al momento dell'ultima sottoscrizione, nè potrebbe sollecitarsi al giudice delle leggi una sentenza manipolativa additiva, su materia ove le scelte del legislatore sono discrezionali: onde l'intero sistema si tiene.

9.5. - Non si ravvisa, in definitiva, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 828 c.p.c., nel riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost.: nè sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, attese le riscontrate perduranti differenze tra lodo arbitrale e sentenza; nè quanto alla violazione del diritto di difesa o dei principi del giusto processo, non essendovi nessun effettivo pregiudizio per la decorrenza del termine c.d. lungo, tuttora mantenuto ampissimo, pur nel periodo di dieci giorni tra la sottoscrizione del lodo e la sua comunicazione alle parti.

E va rimarcato come la disciplina dell'arbitrato rispetti i canoni che lo rendono legittimo, non solo a norma dei precetti costituzionali, ma anche di quelli di cui all'art. 47 della Carta diritti fondamentali UE ed al par. 6 della Cedu: individuati - per quanto ora rileva - nella possibilità di impugnazione innanzi agli organi della giustizia ordinaria statale, in presenza dei vizi di nullità individuati dall'ordinamento positivo.

Ciò è vero persino quando il termine di dieci giorni per la comunicazione del lodo non fosse rigorosamente rispettato e la comunicazione avvenisse in un tempo più lungo: posto che, se l'inadempimento si sia protratto per un lasso temporale ridotto, non ne sarebbe pregiudicato il diritto di difesa; mentre, ove questo fosse effettivamente compromesso dalla tardiva comunicazione, soccorre l'istituto generale della rimessione in termini della parte per causa non imputabile (cfr. p. 10).

Mentre occorre concludere che, sebbene possa parlarsi di una sensibile affinità funzionale tra arbitrato e giurisdizione, resta una non irrazionale e non incostituzionale differenza in taluni aspetti di disciplina che regola il risultato dell'attività arbitrale, da un lato, e quella della giurisdizione, dall'altro lato. Ciò non vuol dire che nell'arbitrato difetti la tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, ed in generale la fissazione previa di regole processuali certe e prevedibili, essendo anch'esso un procedimento caratterizzato da tali principi.

Invece, per l'arbitrato ancor più debbono richiamarsi le esigenze di celerità e definizione dei rapporti, dato il non oblitterabile intento originario delle parti di scegliere l'arbitrato, in luogo della giustizia ordinaria: onde tanto più per il lodo vale il principio della limitazione alle possibilità di contestazione e dei tempi per impugnare.

10. - Infine, va sottolineato come, a fronte dell'impossibilità derivante da causa non imputabile - non certamente, invece, invocando un affidamento della parte, a fronte della chiarissima lettera della legge dove discorre di "ultima sottoscrizione" - valga il regime generale della rimessione in termini, idoneo a fronteggiare le situazioni meritevoli di tutela.

La L. n. 69 del 2009, ha aggiunto all'art. 153 c.p.c., un nuovo comma, ai sensi del quale la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Si tratta della trasposizione del previgente art. 184-bis c.p.c., nel contempo abrogato, con il chiaro segnale - attesa la collocazione sistematica nel primo libro del codice di rito - della valenza generale dell'istituto della rimessione in termini, dunque

applicabile ad ogni decadenza processuale, ivi compresa quella derivante dal mancato rispetto dei termini per impugnare.

Al pari del termine per l'impugnazione delle sentenze, decorrente dalla pubblicazione, che matura in ogni caso a fini di certezza del diritto, anche per il termine lungo di impugnazione del lodo arbitrale la disciplina è costituzionalmente compatibile proprio in ragione dell'ampiezza del termine di legge, il quale è stato stabilito in misura tale (un anno, ma lo stesso vale per i sei mesi) tale da far presumere che la parte, che sia stata a conoscenza del processo, con l'ordinaria diligenza possa conoscere del lodo in tempo utile per proporre impugnazione.

Laddove, per qualsiasi ragione, la presunzione venga meno, soccorre il rimedio della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c..

Sarà, come d'ordinario, onere della parte interessata provare le circostanze concrete, integranti la causa non imputabile, che abbiano reso inconoscibile il lodo o non esperibile l'impugnazione.

L'applicabilità dell'istituto in discorso al termine per impugnare è principio acquisito, sia quanto alle impugnazioni in generale (e plurimis, Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725), sia per il lodo arbitrale (Cass., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135); mentre del pari, nella vicenda, per vero di rara realizzazione, dell'annotazione di una data di deposito diversa da quella di pubblicazione della sentenza ad opera dello stesso cancelliere, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della norma, come risultante dal c.d. diritto vivente, che fa decorrere il termine lungo per impugnare dalla prima data, proprio per il possibile ricorso all'istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Corte Cost. 22 gennaio 2015, n. 3).

Allorchè, pertanto, ricorra il caso estremo dell'inerzia degli arbitri nell'operare la comunicazione, che sia omessa o avvenga in un momento prossimo alla scadenza del termine annuale, soccorre l'istituto della rimessione in termini, idoneo a preservare comunque l'irrinunciabile principio di certezza del diritto sotteso alla previsione della decadenza dal termine lungo d'impugnazione.

Onde la suddetta possibilità vale come limite negativo alla stessa ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, restando la compatibilità con la carta fondamentale assicurata in ogni caso dall'istituto della rimessione in termini.

Nè l'eventuale momento patologico del sistema, costituente ipotesi eccezionale ed autonoma, proprio per il suo carattere extra ordinem potrebbe, di per sè, far dubitare della costituzionalità di una norma che abbia previsto uno specifico adempimento ad opera degli arbitri, in concreto poi disatteso, e che quindi non abbia preso tale condotta omissiva in considerazione.

Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, una questione di costituzionalità si porrebbe non per la norma positiva alla stregua delle sue previsioni, ma unicamente in ipotesi di disfunzione del meccanismo predisposto dal legislatore, nella specie in ipotesi di inerzia comunicativa degli arbitri.

Tuttavia, occorre osservare come la verifica della fondatezza della questione di legittimità costituzionale di una norma ne impone una valutazione in astratto, per quanto essa dispone (e non dovrebbe) o non dispone (e invece dovrebbe), e non alle disfunzioni applicative o interpretative, nè, ancor meno, all'eventuale

abitudine di violazioni della norma medesima, quali momenti patologici della sua applicazione.

11. - Nel caso di specie, è possibile il diretto riscontro di quanto sin qui esposto. Il lodo è stato sottoscritto il 15 aprile 2005, comunicato il 6 maggio 2005 e l'impugnazione avverso il medesimo proposta solo il 13 giugno 2006: disponendo, dunque, la parte di un lasso di tempo assai lungo per impugnare, nonché della certa notizia, da oltre tredici mesi, della esistenza e del contenuto del lodo.

Ciò, a fronte di una chiarissima lettera dell'art. 828 c.p.c., che parte ricorrente non deduce neppure perchè avrebbe potuto o dovuto indurla, violando il suo affidamento, ad attendere ancora oltre per proporre l'impugnazione.

Neppure viene dedotta una causa non imputabile, che abbia reso impossibile il rispetto del chiaro termine di legge; mentre una negligenza processuale, da cui sia derivata una decadenza, non può essere superata solo allegando un'interpretazione controletterale ed asistemica della norma.

12. - Il secondo motivo è infondato.

Il rilievo della decadenza per il mancato rispetto del termine per impugnare, come per la sussistenza di altre ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, è rilevabile d'ufficio e per essa non si dà l'esigenza di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, nè dell'analogo principio anteatto, come ricostruito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., con riguardo al sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101 c.p.c., comma 2, operata con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13, Cass. 27 novembre 2018, n. 30716; Cass. 7 novembre 2013, n. 25054): secondo regola consolidata, non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c., che impedisce di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione, in quanto l'osservanza dei termini perentori, entro cui devono essere proposte le impugnazioni, costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini (cfr., e multis, Cass. 18 novembre 2019, n. 29803, non massimata; Cass. 4 marzo 2019, n. 6218; Cass. 18 giugno 2018, n. 16049; Cass. 8 giugno 2018, n. 15037; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24312; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3432; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2984; Cass. 23 maggio 2014, n. 11453; Cass. 13 luglio 2012, n. 11928; Cass. 27 aprile 2010, n. 10062), nè tale esito processuale integra una violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu, il quale, nell'interpretazione data dalla Corte Europea, ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. 21 luglio 2016, n. 15019).

La giurisprudenza di legittimità interpreta, invero, l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti: al contrario, la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del

contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.

Anzi, costituisce preciso dovere del giudice di esaminare d'ufficio tutte le questioni di puro diritto, come l'ammissibilità e la procedibilità della domanda o della impugnazione.

13. - Non occorre la liquidazione delle spese di lite, non svolgendo difese l'intimata.

[OMISSIS]

Il commento di Marco Sposini

La sentenza della Corte di Cassazione in commento ha chiarito – sulla base di criteri ermeneutici, di ragioni sistematiche e di precetti costituzionali – da quale momento decorre il termine di un anno, previsto dall'art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l'impugnativa del lodo arbitrale per nullità.

La pronuncia è molto interessante, poiché – nell'interpretare la norma all'interno del sistema processuale – pone dei “punti fermi”, rilevanti anche in tema di impugnativa di provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria ordinaria.

La decisione della Suprema Corte trae origine da una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, con cui quest'ultima aveva dichiarato inammissibile, d'ufficio, l'impugnativa proposta da una parte avverso un lodo arbitrale, in quanto formulata oltre il c.d. termine “lungo” di un anno, decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione degli arbitri, ai sensi dell'art. 828, co. 2, cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla riforma del 2006).

La medesima parte proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 183, co. 4, cod. proc. civ. ed asserendo che:

in forza di una “lettura costituzionalmente orientata”, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che il termine per la proposizione dell'impugnativa per nullità decorre solamente dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti; e la Corte d'Appello non avrebbe potuto pronunciarsi, d'ufficio, su una questione decisiva, neppure sottoposta alle parti.

Su richiesta del Primo Presidente, trattandosi di una questione di particolare importanza, la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, con le seguenti motivazioni.

Nell'interpretare la disposizione dell'art. 828, co. 2, cod. proc. civ., la Corte ha seguito gli ordinari criteri di ermeneutica previsti dall'art. 12, co. 1, delle preleggi, in virtù del principio – enunciato dalla Corte Costituzione in numerose decisioni – secondo cui occorre, in via principale, tenere conto dei “canoni

dell'interpretazione letterale e storico-teleologica" delle norme e, in particolare, ha rilevato che:

“la lettera dell'art. 828, comma 2, cod. proc. civ. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell'ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo”;

“la ratio della disposizione in esame si lega, invero, all'attribuzione di efficacia al lodo sin da tale momento, laddove il deposito nella cancelleria del tribunale sede dell'arbitrato, di cui all'art. 825 cod. proc. civ., è previsto come mero adempimento, del quale è onerata la parte che intenda far eseguire il lodo”;

“il lodo – salvo il disposto dell'art. 825 cod. proc. civ. ai fini della sua esecutività – produce gli effetti della sentenza dell'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione”, con la conseguenza che vi è “corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza – con il quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti – e l'attività consistente nell'apposizione dell'ultima sottoscrizione degli arbitri”;

tenuto conto della equiparazione del lodo alla sentenza resa dall'autorità giudiziaria, la sottoscrizione da parte degli arbitri determina ulteriori ed importanti effetti, tra cui “l'immodificabilità del lodo”, a norma dell'art. 824-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI Civ., 16 marzo 2018, n. 6666; Cass., Sez. VI Civ., 12 novembre 2015, n. 23176; e Cass., Sez. III Civ., 26 maggio 2014, n. 11634).

La Corte ha, pertanto, stabilito che il termine previsto dall'art. 828, co. 2, cod. proc. civ. decorre necessariamente dalla data di sottoscrizione da parte degli arbitri e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito e che la disposizione è coerente con il sistema processuale e non viola gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Infatti, il termine di un anno per impugnare il lodo da ampia possibilità alla parte interessata di esercitare il diritto di difesa ed è conforme alla disposizione dell'art. 327, co. 1, cod. proc. civ. per impugnare la sentenza resa dall'autorità giudiziaria ordinaria, il cui termine di 6 mesi decorre dalla pubblicazione, anziché dalla comunicazione da parte della cancelleria.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con le pronunce 28 dicembre 1990 n. 584 e 26 marzo 1991 n. 129, ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1, cod. proc. civ., essendo la disposizione “un corollario del principio (...) secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza”.

Qualora vi fosse ritardo da parte degli arbitri nel comunicare il lodo, il diritto di difesa è, comunque, garantito dalla possibilità di esercitare il rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 cod. proc. civ., che è applicabile

anche per l'impugnativa di lodo arbitrale (cfr. Cass., SS.UU., 12 febbraio 2019, n. 4135).

Nel caso di specie, la parte ricorrente – benché il lodo fosse stato sottoscritto il 15 aprile 2005 e comunicato il 6 maggio 2005 – aveva proposto l'impugnazione avanti la Corte d'Appello solamente il 13 giugno 2006 e, quindi, ampiamente oltre il termine di cui all'art. 828, co. 2, cod. proc. civ.

Peraltro, la stessa parte ricorrente si è limitata a formulare una diversa interpretazione della norma, ma non ha addotto le ragioni della propria inerzia, né – tanto meno – ha allegato motivi che potrebbero determinare la rimessione in termini.

La Corte ha, infine, ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa operata d'ufficio dalla Corte d'appello.

Per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., Sez. III Civ., 27 novembre 2018, n. 30716 e Cass., Sez. III Civ., 7 novembre 2013, n. 25054), la decadenza del termine per impugnare è rilevabile autonomamente dal Giudice, senza che sia preventivamente necessario sottoporre la questione alle parti, a norma dell'art. 101, co. 2, cod. proc. civ.

*
**

Le vie parallele alla prova pratica
App. Milano, 23 giugno 2021, n. 1946

[OMISSIS]

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. OMISSIS ed OMISSIS, nel proporre la presente impugnazione, hanno premesso di aver fondato le domande svolte nel procedimento arbitrale su una moltitudine di fatti storici riferibili ai sig.ri OMISSIS e OMISSIS, perché tali fatti denotavano una condotta dolosa o gravemente colposa tenuta dai due rappresentanti di nel corso delle trattative volte alla conclusione del contratto.

Hanno poi allegato che durante il procedimento arbitrale il Collegio aveva sollecitato le parti a prendere posizione in merito ai rapporti fra le domande formulate in arbitrato e il parallelo giudizio penale e in data 12 dicembre 2017 aveva pronunciato l'ordinanza procedimentale n. 4 (denominata OP4) richiamata per relationem nel lodo qui impugnato.

Con tale ordinanza il Collegio, dopo aver premesso che le domande, o parte delle domande, avanzate dalle attrici coincidevano con l'azione civile esercitata nel parallelo processo penale, perché fondate sui medesimi fatti e contro i medesimi soggetti, aveva ritenuto che gli arbitri dovessero d'ufficio rigettare le domande formulate sulla base dei medesimi fatti. Aveva poi precisato che la domanda per il risarcimento dei danni svolta nel processo penale contro l'imputato e il responsabile civile – per responsabilità vicaria ex artt. 2043 e 2049 c.c. – non è pregiudicata dalla pendenza di una domanda parallela contro un soggetto diverso dall'imputato. Aveva poi affermato, compiendo un indebito salto logico, che questa conclusione non valeva qualora la domanda svolta nel processo civile contro un soggetto diverso dall'imputato, anche per responsabilità vicaria ex artt. 2043 e 2049 c.c., fosse basata sui medesimi fatti sottesi alla domanda svolta nel processo penale. Sulla base di questo ragionamento aveva concluso che “il Collegio Arbitrale è competente su tutte le domande introdotte dalle Attrici come precisate all'udienza del 12 luglio 2017 se e nei limiti in cui tali domande non siano fondate sugli stessi fatti adottati nel processo penale per invocare la responsabilità di OMISSIS”.

4. Ciò premesso, parte attrice ha sostenuto l'erroneità della decisione in quanto, al fine di individuare l'identità delle domande, non è sufficiente che i fatti costitutivi, e dunque la causa petendi, coincidano, ma è necessario che tutti e tre gli elementi identificativi della domanda siano gli stessi: soggetti, causa petendi e petitum. Sostiene quindi che, se il Collegio Arbitrale avesse correttamente scrutinato le domande svolte dall'attrice, avrebbe concluso che la domanda di

annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. e quella di risarcimento dei danni da truffa, non coincidevano con quelle svolte in sede penale.

Lamentano pertanto che il Collegio arbitrale avesse erroneamente limitato l'ambito della propria cognizione soltanto ad alcuni fatti storici invocati a fondamento delle domande svolte dalle attrici e che avesse escluso dalla propria cognizione i fatti storici, integranti le ipotesi di reato contestate agli imputati OMISSIS e OMISSIS. Seguendo tale procedimento gli Arbitri non avevano correttamente identificato le domande proposte dall'attrice: invero il collegio arbitrale aveva selezionato i fatti sui quali riteneva di avere cognizione e, così facendo, non aveva integralmente deciso il merito della causa, in quanto le attrici avevano chiesto una pronuncia su domande fondate su fatti storici in relazione ai quali il Collegio non si era pronunciato nel merito, ma con una pronuncia in rito.

5. Pertanto parte attrice lamenta, quale primo motivo di impugnazione, la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 10 c.p.c., in quanto gli Arbitri avevano erroneamente escluso dall'ambito della propria cognizione alcuni dei fatti costitutivi invocati dalle attrici a fondamento delle domande svolte e, di conseguenza, non avevano integralmente deciso il merito delle stesse.

6. Sulla base degli stessi presupposti parte attrice ha lamentato che l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il collegio arbitrale costituisca altresì motivo di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 12 c.p.c., per non aver gli Arbitri pronunciato sulle domande formulate dalle Attrici: tale vizio è stato dedotto quale secondo motivo di nullità.

7. Parte attrice ha poi eccepito, con il terzo motivo di nullità, che l'erronea statuizione del Collegio arbitrale abbia comportato la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, ex art. 829, terzo comma, ultima parte c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del principio della domanda.

8. Con il quarto motivo parte impugnante lamenta che, nel caso in cui la pronuncia arbitrale debba essere interpretata quale implicito rigetto della domanda di annullamento per dolo per incompetenza degli arbitri, il lodo sarebbe ugualmente nullo ex art. 829, primo comma, n. 10 c.p.c. per avere erroneamente escluso la competenza arbitrale a conoscere delle domande risarcitorie svolte dalle attrici, pur in assenza di tempestiva eccezione di incompetenza ad opera di OMISSIS.

9. Sulla base degli stessi presupposti le attrici hanno dedotto, con il quinto e il sesto motivo, la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 10, c.p.c., per avere erroneamente escluso la competenza arbitrale a conoscere le altre domande proposte dall'attrice e, segnatamente, quella di annullamento, la conseguente domanda restitutoria, quella di accertamento della responsabilità precontrattuale, quella di inoperatività per mala fede, ai sensi dell'art. 1229 c.c., delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 del SPA, limitative della responsabilità di OMISSIS.

10. Con il settimo e l'ottavo motivo le impugnanti hanno lamentato la nullità del Lodo ex art. 829, terzo comma, ultima parte c.p.c., per contrarietà all'ordine pubblico, per avere gli Arbitri escluso la nullità delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 SPA, limitative della responsabilità contrattuale del Venditore in violazione dell'art. 1229 c.c., eludendo altresì il vaglio imposto dall'art. 1419, primo comma, c.c., e per avere negato la conoscenza in capo ad delle indagini della Guardia di Finanza del 2012 svolte presso OMISSIS.

11. Con il nono motivo le attrici hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., per avere gli Arbitri deciso in modo contraddittorio,

avendo escluso dall'ambito della propria cognizione i fatti sottoposti a giudizio in sede penale.

12. Con il decimo motivo le impugnanti hanno lamentato la nullità del Lodo ex art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., per avere gli Arbitri statuito con disposizioni contraddittorie sulle domande di condanna al pagamento della somma di euro 8.039.167,00 a titolo di aggiustamenti post-closing e sulla domanda di accertamento e ripetizione della somma di euro 2.897.312,00, in quanto la decisione arbitrale non consente di coglierne la ratio decidendi.

13. Con l'undicesimo motivo hanno eccepito la nullità del Lodo ex art. 829, primo comma, n. 10 o 12 c.p.c., per non avere gli Arbitri deciso sulla domanda di accertamento e ripetizione della somma di euro 2.897.312,00, "reputando di non poter statuire e invitando le parti a una "valutazione congiunta" delle partite dovute" (così pag. 43 atto di citazione).

14. Con il dodicesimo motivo le attrici lamentano la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere gli Arbitri deciso la domanda di risarcimento del danno con condanna generica quantificando la somma di tale risarcimento, sicché tale statuizione sarebbe viziata da ultra petizione.

15. Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

Con l'ordinanza procedimentale n. 4 gli Arbitri, al fine di dirimere la questione inerente la possibile sovrapposizione e l'interferenza tra le domande avanzate dall'attrice nel procedimento arbitrale e quelle svolte dalla stessa nei confronti di davanti al Giudice penale sulla base della sua responsabilità indiretta, "in relazione agli stessi fatti e alle azioni fraudolente presumibilmente perpetrate dal sign. OMISSIS e dal sign. OMISSIS che sono oggetto del procedimento penale" (così pagg. 1-2 traduzione asseverata dell'ordinanza citata) hanno ritenuto che "le rivendicazioni civili nel presente procedimento non possano essere considerate identiche a quelle sollevate nel procedimento penale, se e nella misura in cui tali indicazioni non siano fondate sugli stessi fatti richiamati nel procedimento penale al fine di invocare la responsabilità vicaria di OMISSIS". (così pag. 5 ordinanza citata).

Sulla base di questi presupposti gli Arbitri hanno escluso dal perimetro della propria cognizione l'esame di quegli elementi di fatto, che facevano specifico riferimento alle condotte di OMISSIS e OMISSIS.

16. L'iter argomentativo seguito evidenzia quindi che gli Arbitri hanno inteso selezionare gli elementi di fatto, che costituivano oggetto del thema decidendum e del thema probandum, escludendo dalla cognizione arbitrale tutti quegli elementi fattuali, sub iudice in sede penale.

17. Tale conclusione trova conferma anche dalla lettura del lodo arbitrale, laddove il Collegio, nell'esaminare gli elementi di prova inerenti il presunto dolo o la presunta mala fede di OMISSIS, ha ribadito che "il presente arbitrato non riguarda i comportamenti in qualsiasi modo attribuibili ai Sign.ri OMISSIS o OMISSIS che potrebbero giustificare il giudizio sulla responsabilità di in una giurisdizione differente" (così pag. 61 lodo arbitrale).

Ciò evidenzia, quindi, che l'attività compiuta dagli arbitri era soltanto diretta a selezionare gli elementi di fatto idonei a contribuire alla formazione del thema decidendum e del thema probandum, ma non a limitare la decisione soltanto ad alcune, tra le domande svolte dalle attrici. Pertanto, poiché l'attività seguita dagli Arbitri nella selezione degli elementi di fatto, rilevanti ai fini della decisione e la successiva attività di valutazione del materiale probatorio attiene al merito della controversia, il giudizio espresso dagli Arbitri non è sindacabile attraverso l'impugnativa per nullità del lodo arbitrale.

18. Deve quindi ritenersi che le censure mosse da parte attrice alla pronuncia, con cui gli Arbitri hanno escluso dall'ambito del giudizio arbitrale le condotte in qualsiasi modo attribuibili a OMISSIS e OMISSIS, non siano idonee a fondare la domanda di nullità del lodo arbitrale.

19. Si osserva, in ogni caso, che il collegio arbitrale ha esaminato le domande svolte da parte attrice di annullamento del contratto per dolo, di responsabilità precontrattuale e di risoluzione del contratto per inadempimento e le ha respinto nel merito, non avendo ravvisato nella condotta di dolo o mala fede nel corso delle trattative e della negoziazione dello SPA.

Infatti, come risulta dalla lettura del lodo, il Collegio arbitrale ha ritenuto che "il flusso informativo tra le parti nel corso delle negoziazioni sia stato completo, continuo e simmetrico e che abbia adempiuto al proprio obbligo di buona fede di divulgare ad tutte le informazioni disponibili relative agli impianti e alle indagini della GDF in corso non appena ne ha ricevuto comunicazione dalla GDF e in ogni caso, con largo anticipo rispetto al Closing (in particolare cinque mesi prima)" (così pagg. 67-68 traduzione asseverata del lodo arbitrale).

Il Collegio arbitrale ha quindi concluso che "nonostante la completa informativa sui rischi sottostanti all'operazione e l'esistenza delle menzionate soluzioni alternative a propria disposizione, decideva di procedere con il Closing, accettando così deliberatamente di assumersi i rischi che aveva rilevato. Tale decisione veniva presa consapevolmente sulla base di una valutazione puramente commerciale ..." (così pag. 70 traduzione asseverata del lodo arbitrale).

20. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione, in quanto le doglianze svolte si risolvono in un'inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia.

21. Sono altresì inammissibili il settimo e l'ottavo motivo di impugnazione con il quale le attrici, nel lamentare la nullità del Lodo per contrarietà all'ordine pubblico, hanno in realtà censurato la valutazione delle prove compiuta dagli arbitri, deducendo che gli Arbitri avrebbero negato la conoscenza in capo ad delle indagini della Guardia di Finanza del 2012 svolte presso OMISSIS.

22. È inammissibile il nono motivo di nullità, in quanto le attrici si sono limitate ad affermare genericamente la contraddittorietà della motivazione arbitrale che, come è noto, esula dai motivi di nullità previsti dall'art. 829 primo comma n. 11 c.p.c., in quanto tale vizio è relativo alla diversa ipotesi in cui il lodo contiene disposizioni contraddittorie (cfr. in tal senso Cass. n. 11895/2014; Cass. n. 3768/2006; Cass. n. 1258/2016; Cass. n. 1183/2006; Cass. n. 6069/2004).

23. È parimenti inammissibile il decimo motivo di nullità, con cui gli impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., in quanto parte attrice non ha evidenziato un'effettiva contraddittorietà tra le disposizioni del lodo, ma ha censurato la ratio decidendi della pronuncia arbitrale.

24. È infondato l'undicesimo motivo, con cui l'attrice ha lamentato la nullità del Lodo ex art. 829, primo comma, n. 10 o 12 c.p.c., per non avere gli Arbitri deciso sulla domanda di accertamento e di ripetizione della somma di euro 2.897.312,00, in quanto il collegio arbitrale, attraverso un'articolata motivazione, ha dichiarato di non poter decidere, non essendo noto l'importo complessivo del prezzo di vendita delle società veicolo.

25. È infondato il dodicesimo motivo di nullità del lodo, svolto ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., in quanto la pronuncia con cui il collegio arbitrale ha condannato al risarcimento dei danni nei limiti della clausola di rimedio esclusivo non esula dal perimetro della cognizione arbitrale, perché conseguente alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta OMISSIS.

Per tali motivi l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere respinta.
26. Il pagamento delle spese processuali segue la soccombenza

[OMISSIS]

Il commento di Roberto Oliva

1. Introduzione

L'art. 819-ter cod. proc. civ. ha introdotto nel nostro ordinamento il principio c.d. delle vie parallele, in forza del quale *“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”*.

I precedenti editi sul punto sono rari, e anche la dottrina, che pur ha esaminato il suddetto principio e la sua portata, non si è forse interrogata su tutte le possibili ipotesi di ‘interferenza’ tra giudizio arbitrale e giudizio statale.

In questo contesto, appare di estremo interesse la decisione della Corte d'appello di Milano in commento, che concerne una vicenda, sostanzialmente riconducibile al modello delle c.d. vie parallele, complicata però dal fatto che la via statale era rappresentata dall'azione civile svolta in sede penale.

2. La vicenda

I fatti di causa possono essere così riassunti. Nel luglio 2014, due società di diritto straniero hanno concluso un contratto avente ad oggetto la vendita, dall'una all'altra, delle quote di un certo numero di società veicolo, attive nel settore fotovoltaico.

Come noto, la capacità degli operatori del settore delle energie rinnovabili di generare un profitto discende in buona parte dal contributo incentivante (denominato *feed-in tariff* o FIT) concesso dallo Stato tramite una società controllata dal MEF, GSE S.p.A.

Ebbene, poco tempo dopo la conclusione della cessione delle quote sopra menzionate, all'esito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, GSE S.p.A. ha sospeso l'erogazione del contributo incentivante alle società appena vendute, e anzi ha pure chiesto la restituzione di quanto da esse incassato.

I medesimi fatti emersi dalle indagini della Guardia di Finanza sono stati pure posti a fondamento di imputazioni penali nei confronti di taluni esponenti della società venditrice.

Nel procedimento penale, la società acquirente si è costituita parte civile e ha svolto azione civile sia nei confronti dei suddetti esponenti, sia nei confronti

della venditrice, quale responsabile civile per il fatto degli imputati ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.

Il giudice penale ha accolto la domanda dell'acquirente costituitasi parte civile e ha condannato gli imputati al pagamento di una provvisionale di Euro 5.000.000.

Nel frattempo, ma comunque in un momento successivo alla costituzione di parte civile, l'acquirente ha pure promosso il procedimento arbitrale previsto dal contratto di cessione, chiedendo l'annullamento del contratto per dolo, la dichiarazione di nullità di alcune sue clausole, la risoluzione del contratto, la restituzione del corrispettivo pagato e il risarcimento del danno.

Il Tribunale arbitrale ha accolto solo in parte le domande formulate dall'acquirente: ha infatti respinto le domande di nullità e di annullamento del contratto per dolo e quella di risoluzione per inadempimento, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni, nei limiti però fissati da apposita clausola contrattuale.

Inoltre, il Tribunale arbitrale ha espressamente escluso dall'ambito della sua cognizione le domande, o le parti di domande, formulate dall'acquirente coincidenti con l'azione civile esercitata nel parallelo processo penale, perché fondate sui medesimi fatti e volte a conseguire il medesimo bene della vita.

Il lodo è stato impugnato dall'acquirente sulla base di dodici motivi, che sono stati tutti respinti, o perché ad avviso della Corte d'appello rappresentavano un surrettizio tentativo di sollecitare una (inammissibile) nuova valutazione dei fatti di causa, o perché infondati.

In particolare e per quel che qui interessa, la Corte d'appello ha ritenuto che la suddetta delimitazione dell'ambito della cognizione del Tribunale arbitrale sarebbe consistita in una mera selezione degli elementi di fatto idonei a contribuire alla formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*: attività, questa, non sindacabile in sede di impugnazione di un lodo.

Seppure la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello (il lodo non è nullo) appaia corretta, meno corretto pare, sul punto specifico sopra indicato, il suo percorso argomentativo.

Il ragionamento del Tribunale arbitrale con riferimento al rapporto tra azione civile esercitata in sede penale e procedimento arbitrale può essere agevolmente ricostruito poiché ampi stralci dell'ordinanza procedimentale che lo contiene sono editi ⁽¹⁾.

Ora, il Tribunale arbitrale ha osservato che “*al fine di valutare l'identità delle domande simultaneamente pendenti presso corti diverse, è necessario considerare i fatti materiali alla base di dette domande; quando i fatti materiali sono gli stessi in entrambi i procedimenti e sono*

⁽¹⁾ In *Giur. it.*, 2020, p. 1453 ss., con nota di MAZZA.

invocati dall'attore con l'obiettivo di fondare le sue specifiche richieste di reintegrazione del danno contro la stessa persona, le domande dell'attore devono essere considerate uguali; ciò, indipendentemente da se i fatti materiali alla base delle domande siano giuridicamente riconducibili alla responsabilità diretta o indiretta, giacché le domande in questione perseguono lo stesso risultato di protezione e ottenimento di uno specifico Lebensvorgang (bene della vita)".

Fatta questa premessa, il Tribunale arbitrale ha quindi concluso che “quando (i) un tribunale arbitrale è chiamato a valutare una domanda di risarcimento che è la stessa (nel senso sopra specificato) di quella promossa presso un'autorità giudiziaria differente e (ii) le condizioni previste dagli artt. 817 e 819 ter c.p.c. sono riscontrate (nel senso che non è stata avanzata riserva davanti all'autorità giudiziaria a favore della giurisdizione arbitrale), gli arbitri devono, di loro iniziativa, esimersi dal pronunciare poiché è d'interesse pubblico evitare che vi siano conflitti tra le decisioni?”.

Una volta esclusa, poi, l'applicazione dell'art. 75, co. 3, cod. proc. pen. nel caso di specie (poiché la stessa domanda non era stata formulata contro lo stesso soggetto, imputato in sede penale e convenuto in sede civile, ma contro due soggetti diversi, responsabile civile in sede penale e convenuto in sede civile), il Tribunale arbitrale non ha sospeso il procedimento pendente avanti a sé e ha affermato la sua competenza “su tutte le domande proposte dagli attori (...), ove e nella misura in cui tali domande non sono fondate sugli stessi fatti invocati nel processo penale per fini riconducibili alla responsabilità indiretta” del venditore.

3. Osservazioni conclusive

La questione potrebbe essere semplificata in questi termini: cosa avviene nel caso in cui una stessa domanda, devoluta alla cognizione arbitrale, venga prima proposta davanti al Giudice statale, e il soggetto nei cui confronti è proposta non sollevi eccezione di arbitrato, e in un secondo momento riproposta avanti agli arbitri?

Si può affermare che per risolvere questa questione, si debbano prima affrontare tre distinte tematiche: quando sussiste tra due domande un rapporto di identità; quali sono le conseguenze della proposizione avanti il Giudice statale di una domanda devoluta agli arbitri, in mancanza di eccezione di compromesso sollevata dalla parte nei cui confronti la domanda è formulata; e infine se e quali limiti incontri il rilievo ufficioso degli arbitri.

La prima tematica è chiaramente ed esplicitamente affrontata dal Tribunale arbitrale: due domande sono identiche quando, sulla base degli stessi fatti storici, mirano a conseguire lo stesso bene della vita. Conseguenza di ciò è che differenti qualificazioni giuridiche non sono idonee a differenziare domande che, con riferimento agli aspetti appena indicati, sono uguali.

La seconda tematica è trattata dal Tribunale arbitrale – o almeno nell'estratto edito della sua ordinanza – solo implicitamente. Sembra però che la conclusione cui il Tribunale arbitrale è pervenuto sia del tutto sovrapponibile a quella cui perviene la giurisprudenza in casi per quel che qui interessa sovrapponibili: le

parti hanno rinunciato alla competenza arbitrale, chi ha formulato la domanda per averlo fatto avanti il Giudice statale, chi è il destinatario della domanda per non aver sollevato (tempestiva) eccezione di compromesso. La competenza arbitrale è dunque venuta meno (v.si, tra le più recenti, C. App. Lecce, sez. Taranto, 24 giugno 2021, n. 209).

Rimane allora l'ultima tematica.

Si deve dedurre che la parte convenuta in arbitrato non abbia denunciato, con riferimento alla domanda svolta in sede penale, l'incompetenza del Tribunale arbitrale.

Le parti si trovavano dunque in quella che è stata definita come “*un'ipotesi davvero anomala, in cui entrambi gli organi [Giudice statale e Tribunale arbitrale, n.d.s.] vedrebbero consolidato il loro potere decisorio a seguito della mancata eccezione*” ⁽²⁾. In proposito, autorevole dottrina ha ritenuto che, in tali ipotesi, “*sembrirebbe prevalente la competenza del giudice*”, ma che nondimeno “*gli arbitri non potrebbero rilevare d'ufficio la carenza del loro potere decisorio, trovandosi quindi i due organi nella situazione descritta di coesistenza del potere decisorio. Nonostante la singolarità del caso, tuttavia, ancora una volta, la soluzione sarebbe quella del coordinamento da realizzarsi in via successiva e ciò probabilmente attraverso la decisione definitiva che arrivasse per prima*” ⁽³⁾.

Appare nondimeno più convincente la soluzione adottata dal Tribunale arbitrale.

In tal senso, militano diversi ordini di ragioni.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 819-ter, co. 1, ultimo periodo, cod. proc. civ., “*La mancata proposizione dell'eccezione [di arbitrato da parte del convenuto avanti il Giudice statale, n.d.s.] esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio*”.

Tale disposizione è stata oggetto di plurime proposte interpretative, ma appaiono preferibili quelle che la ricostruiscono in termini di meccanismo preventivo di coordinamento tra procedimento statale e procedimento arbitrale ⁽⁴⁾. Le opposte interpretazioni, in effetti, hanno una portata sostanzialmente abrogativa della disposizione in questione, e in tal modo tradiscono il loro scopo, che è quello di dare un significato concreto al testo normativo, e non di privarlo di qualsiasi effettiva portata ⁽⁵⁾.

Conseguentemente, seguendo quella che pare la preferibile opzione interpretativa, la mancata eccezione di incompetenza del Giudice statale comporterebbe da un lato la sopravvenuta inefficacia della convenzione di

⁽²⁾ SALVANESCHI, *Dell'arbitrato*, Bologna, 2014, p. 597.

⁽³⁾ SALVANESCHI, *op. loc. cit.*

⁽⁴⁾ V.si LUISO, *Rapporti tra arbitrato e giudice*, in FAZZALARI (a cura di), *La riforma della disciplina dell'arbitrato*, Milano, 2006, p. 124 ss.

⁽⁵⁾ “*Credo quindi che il significato dell'inciso in discussione non sia altro che un'affermazione ad abundantiam (...)*”: SALVANESCHI, *op. cit.*, p. 595.

arbitrato e dall'altro lato il dovere in capo agli arbitri di chiudere il procedimento in rito.

Inoltre, come rilevato dal Tribunale arbitrale nell'ordinanza in commento, “è *d'interesse pubblico evitare che vi siano conflitti tra decisioni*”. In effetti, numerose sono le disposizioni volte a scongiurare questo rischio, e il sistema processuale nel suo complesso deve essere interpretato alla luce di questo obiettivo, di certezza e prima ancora di civiltà giuridica.

*
**

Arbitrato contumaciale

Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008

App. Roma, 20 settembre 2021, n. 6093

[OMISSIS]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo del ricorso di Point Biz denuncia la nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, e la violazione e falsa applicazione della stessa disposizione. Lamenta la ricorrente di non aver mai ricevuto, nel corso del procedimento arbitrale, le memorie depositate dalle controparti, nonostante nel verbale di costituzione del collegio fosse stato previsto lo scambio diretto dei predetti atti difensivi.

Il secondo motivo di ricorso di Point Biz oppone la nullità del lodo per la violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 c.p.c., n. 9 e la conseguente violazione e falsa applicazione, da parte della Corte di appello, della norma teste' citata. La censura reitera quanto dedotto col primo motivo; viene osservato come in caso di mancata comunicazione degli atti del processo alla parte non costituita in arbitrato si determini un'ipotesi di nullità del lodo per violazione del contraddittorio c.d. dinamico.

1.1. - Le predette censure investono la sentenza impugnata con riguardo alla decisione da essa resa su di un tema attinente allo svolgimento del procedimento arbitrale: tema fatto valere da Point Biz coi primi due motivi di impugnazione del lodo.

Point Biz, che, secondo quanto precisato a pag. 10 del proprio ricorso per cassazione, non si era costituita nel procedimento arbitrale, ha lamentato la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio assumendo che "la mancata trasmissione delle memorie durante il corso del giudizio e la violazione di norme procedurali (avesse) ingiustamente leso il suo diritto di difesa" (sentenza impugnata, pag. 24). Sul punto, la Corte di merito ha osservato che tanto la domanda di arbitrato quanto la comparsa di costituzione e risposta di Royal Luxembourg erano state regolarmente trasmesse a Point Biz, nel totale rispetto del principio del contraddittorio, e che la mancata comunicazione delle memorie non poteva ritenersi da sola lesiva del principio suddetto; ha escluso, da ultimo, di riscontrare violazioni ulteriori, tali da far emergere l'inosservanza denunciata.

Ciò detto, i richiamati motivi sono infondati.

A norma dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo arbitrale è ammessa se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto

espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata (n. 7 dell'articolo); la detta impugnazione è inoltre consentita se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio (n. 9).

Le parti possono infatti definire preventivamente le forme del procedimento arbitrale e, nel fissare le regole processuali, possono altresì regolare il rilievo di queste nell'ambito del processo arbitrale, rafforzandone l'effettività attraverso la sanzione della nullità dell'atto compiuto in difformità, che è idonea a costituire motivo di impugnazione del lodo (così Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201, in motivazione). La nullità del lodo per violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., n. 7, è dunque configurabile soltanto alla duplice condizione che non siano state rispettate le forme di cui sia stata prevista l'osservanza, e che le stesse forme siano prescritte a pena di nullità (cfr. Cass. 13 agosto 1999, n. 8637).

Ove, invece, le parti non abbiano predeterminato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5243; Cass. 26 maggio 2015, n. 10809). In tali casi, la violazione della regola del contraddittorio, che è specificamente posta dall'art. 816 bis c.p.c., comma 1, costituisce oggetto del motivo di impugnazione di cui al cit. art. 829 c.p.c., n. 9. Ma l'impugnazione del lodo per inosservanza del principio del contraddittorio trova applicazione anche nel caso in cui le parti abbiano stabilito le regole cui debba uniformarsi il procedimento arbitrale: è indubbio, infatti, che sebbene la volontà delle parti possa modellare, direttamente o indirettamente, il processo arbitrale, essa incontra un limite invalicabile nella necessità di adeguare al principio del contraddittorio le forme offerte all'acquisizione degli elementi della decisione (Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201, sempre in motivazione).

Nella fattispecie, non è stato dedotto che le parti abbiano stabilito che la mancata trasmissione delle memorie alle parti generasse una nullità. La ricorrente si è limitata ad osservare che lo scambio diretto delle dette memorie risulta contemplato nel verbale di costituzione del collegio arbitrale. Il dato è tuttavia privo di decisività: infatti, anche a voler prescindere dai dubbi, avanzati in dottrina, circa il potere, in capo agli arbitri, di prevedere, per il procedimento arbitrale, e a pena di nullità, il rispetto di forme ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla legge processuale, la ricorrente non ha dedotto che per il mancato scambio di memorie sia stata stabilita, dal collegio arbitrale, nullità alcuna.

E' ben vero, però, che, in base a quanto sopra osservato, ciò non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario, anche in questo caso, verificare se la mancata trasmissione degli atti di cui si dibatte (le memorie) dia luogo a una violazione del principio del contraddittorio.

Occorre allora considerare che la regola del contraddittorio impone anzitutto che sia data attuazione alla regola *audiatur et altera pars*, conferendo rilievo alla possibilità del convenuto di interloquire nel processo su di un piano di parità con l'attore. Soddisfatta tale primaria ed imprescindibile condizione, la regola del contraddittorio è modulata in ragione delle scelte che la parte concretamente

pone in essere nel corso del procedimento e del ruolo che la stessa conseguentemente intende assumere in seno ad esso. Per quanto qui interessa è cruciale il disposto dell'art. 292 c.p.c.. Tale norma risponde all'occorrenza di assicurare che il contumace abbia legale conoscenza di alcuni atti: atti attraverso cui risulta modificato, in senso ampliativo, l'oggetto del processo (merce' la proposizione di nuove domande e di domande riconvenzionali) o mediante i quali si producono conseguenze particolarmente gravi a carico del contumace che rimanga inerte (come avviene nel caso di deferimento dell'interrogatorio formale o del giuramento: cfr. artt. 232 e 239 c.p.c.; risponde a un'evidente esigenza di salvaguardia della posizione del contumace anche la comunicazione del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata passibile di disconoscimento, secondo quanto prescritto da Corte Cost. 28 novembre 1986, n. 250 e da Corte Cost. 6 giugno 1989, n. 317). Ebbene, deve credersi che ove, nel giudizio arbitrale, la parte ometta di rassegnare le proprie difese, assumendo, quindi, il ruolo di parte non attiva (ruolo che è in buona sostanza sovrapponibile a quello che assume nel processo ordinario di cognizione il contumace), il rispetto del principio del contraddittorio non implichi l'adozione di cautele più estese rispetto a quelle descritte dal cit. art. 292 c.p.c.. Non pare difatti ragionevole supporre che nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio postuli, nei confronti della parte che abbia deciso di non partecipare attivamente al giudizio, la comunicazione di atti processuali diversi e ulteriori rispetto a quelli contemplati per chi resti contumace nel processo ordinario di cognizione: quasi che la pronuncia del lodo esiga maggiori garanzie, sul fronte del contraddittorio, di quelle che presidiano la spendita dell'attività giurisdizionale da parte del giudice.

Ora, la ricorrente non ha affermato che le memorie di cui lamenta l'omessa trasmissione contenessero domande nuove o riconvenzionali svolte nei propri confronti: sicché non può sostenersi che nella fattispecie sia stato violato il principio del contraddittorio.

2. - Col suo primo motivo di ricorso Royal Louxembourg Soparfi oppone la violazione falsa applicazione di norme di diritto per violazione del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 111 Cost., comma 2, art. 101 c.p.c., art. 829 c.p.c., n. 9 e all'art. 6.1 CEDU. La violazione contestata riguarda la mancata trasmissione, da parte degli attori e del collegio arbitrale, delle memorie difensive contenenti integrazioni e precisazioni delle domande e richieste istruttorie, nonché dei documenti depositati dagli attori nel corso del giudizio arbitrale: ciò che avrebbe comportato la concreta menomazione del diritto di difesa, poiché la parte convenuta non è stata messa nella condizione di conoscere tempestivamente le istanze formulate dall'avversario, di esporre le proprie ragioni e di proporre eccezioni ed istanze.

Il secondo mezzo di ricorso di Royal Louxembourg Soparfi denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza impugnata risulterebbe munita di una motivazione solo apparente, e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che, con riferimento al tema della mancata comunicazione delle memorie della controparte, il giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero avrebbe mancato di sottoporre gli stessi a una approfondita disamina.

2.1. - I due motivi si rivelano inammissibili.

Royal Louxembourg Soparfi fa valere la violazione del principio del contraddittorio che si sarebbe attuata in danno dell'altra ricorrente. E' da escludere, però, in linea di principio, che essa possa sollevare una siffatta

questione, giacché non vi è legittimata (con riferimento al giudizio contumaciale, in cui rileva la mancata notificazione, alla parte non costituita, degli atti di cui all'art. 292 c.p.c., cfr. Cass. 20 giugno 2008, n. 16958 e Cass. 4 giugno 1994, n. 5442, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove non può essere dedotta dalle altre parti né rilevata d'ufficio dal giudice, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nell'interesse esclusivo del contumace; cfr. pure Cass. 27 ottobre 2003, n. 16101). La preclusione a far valere la nullità in questione implica, poi, come è del tutto chiaro, l'impossibilità di denunciare il vizio motivazionale in cui si assume sia incorsa la Corte di appello nel giudicare di quella stessa nullità.

3. - Col terzo motivo Royal Luxembourg Soparfi lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza impugnata sarebbe corredata di motivazione solo apparente. L'istante contesta la congruenza motivazionale della pronuncia impugnata che, con riguardo al profilo attinente alle argomentazioni spese dal collegio arbitrale, ha ritenuto non potersi riscontrare, nel caso di specie, "un'insufficienza o una contraddittorietà di tale gravità da inficiare la validità del lodo stesso". Viene spiegato che la decisione in questione risulterebbe fondata su una formula di stile astratta e generica, inidonea, come tale, a svelare la ratio decidendi e a differenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice.

3.1. - Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata contiene una esauriente esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto della proposta impugnazione e, come è noto, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di legittimità non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. 7 febbraio 2018, n. 2985; Cass. 26 maggio 2015, n. 10809).

4. - Il ricorso di Point Biz va dunque rigettato, come pure quello di Royal Luxembourg Soparfi.

5. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

FATTO E DIRITTO

Il Collegio Arbitrale composto dal presidente avvocato Federico Tedeschini e dai membri avvocati Saverio Uva e Bruno Taverniti definiva con Lodo deliberato e sottoscritto il 2 agosto 2018 il giudizio arbitrale promosso dal signor Gabriele Longo con domanda notificata il 20 novembre 2016 ai convenuti sig. Fabio Gera e Marine Investimenti Sud srl (brevemente MIS) avente a oggetto: domanda del Longo di accertamento dell'inadempimento da parte del Gera e della MIS degli obblighi assunti con il contratto in data 16 marzo 2004 con il quale i signori Giuseppe Massimo, Anna Maria, Flora, Franca e Mario Cavatorta avevano ceduto al Gera e alla MIS le loro quote di partecipazione, pari al 100% del capitale, nella srl Euroimmobiliare 92 e con la scrittura aggiuntiva in pari data aventi ad oggetto l'obbligo degli acquirenti del capitale di trasferire al Longo le somme recuperate dalla Euroimmobiliare per canoni di locazione scaduti alla

data della stipula dell'atto di cessione delle quote e di cedergli i crediti rimasti insoluti all'esito dell'attività recuperatoria svolta dalla creditrice; di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 118.458,00 a titolo di risarcimento del danno, in subordine a titolo d'indennizzo ex 1381 cc, in misura corrispondente ai crediti di cui era indicato come beneficiario e che non aveva potuto incassare per l'inadempimento dei convenuti.

Il Collegio con il Lodo predetto dichiarava la propria carenza di giurisdizione e competenza compensando tra le parti le spese del giudizio.

Il Longo impugnava il Lodo con citazione notificata con spedizione a mezzo posta del 26 ottobre 2018 chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per i motivi articolati e con pronuncia nel merito di accoglimento delle domande proposte.

La MIS si costituiva con comparsa depositata il 29 gennaio 2019 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto e, in accoglimento della proposta impugnazione incidentale, che fosse dichiarata la parziale nullità del Lodo per i motivi articolati.

Nel caso di accoglimento dell'impugnazione principale, la MIS chiedeva che le parti fossero rimesse dinanzi agli arbitri per la decisione nel merito e, comunque, che la lite fosse decisa nel merito con l'accoglimento delle conclusioni tratte dinanzi al Collegio.

Il Gera non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace all'udienza del 19 febbraio 2019.

Il primo motivo d'impugnazione afferma la nullità del Lodo ex art. 829 n. 6 cpc perché pronunciato il 2 agosto 2018, dopo la scadenza del termine di 240 giorni decorrente dal 30 maggio 2017, data nella quale, già accettato l'incarico da parte degli altri due arbitri, il presidente del Collegio avv. Tedeschini accettò la nomina con pec comunicata agli altri arbitri e alle parti. Tenutasi la prima riunione del Collegio alla presenza di tutti gli arbitri, il 14 luglio 2017, il termine per la pronuncia del Lodo era quindi decorso non essendo operante la proroga di 180 giorni prevista dall'art. 820, comma 4° lettera a), cpc operante solo nel caso in cui debbano essere ammessi mezzi di prova mentre nella fattispecie le prove ammesse dal Collegio non erano necessarie ai fini della decisione di accertamento dell'incompetenza degli arbitri.

Il motivo va disatteso in applicazione dell'art. 821 cpc secondo il quale il decorso del termine di cui all'art. 820 cpc non può essere fatto valere quale causa di nullità del lodo qualora la parte, prima della sua deliberazione, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza.

Il Longo con l'atto d'impugnazione ha allegato che la nullità era stata eccepita con la propria "PEC del 30 luglio 2018".

Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione alle altre parti della intenzione di far valere la decadenza costituisce un atto imprescindibile non surrogabile da una mera eccezione proposta nel giudizio arbitrale (cfr. Cass. n. 889/12). È quindi irrilevante che il Collegio abbia esaminato la questione in sede di decisione non risultando dagli atti l'adempimento in questione da parte del Longo.

L'atto d'impugnazione, in effetti, fa riferimento alla PEC del 30 luglio 2018 senza allegare tempi e modi della sua notificazione alle altre parti del procedimento arbitrale. Pur non essendo espressamente richiamato nel corpo della citazione, sembra che l'impugnante si basi sul proprio documento I menzionato a pagina 33 dell'atto introduttivo come "Istanza di decadenza presentata dal Longo il 30.07.18" Esaminato il documento, va rilevato che lo stesso è privo delle relate di notifica agli arbitri e alle altre parti e non è quindi documentato il perfezionamento delle asserite notifiche PEC non essendo agli atti le relative

ricevute di spedizione e ricezione. Tra l'altro, la formale notificazione dell'atto avrebbe dovuto essere eseguita anche nei confronti di Fabio Gera, convenuto nel giudizio arbitrale e non costituitosi in tale sede. La mancata allegazione e prova della notificazione dell'atto al Gera, preclude in ogni caso al Longo la possibilità di far valere la dedotta nullità. Né può essere affermato che il Gera, non costituitosi nel giudizio arbitrale, non dovesse essere destinatario della formale notificazione imposta dall'art. 821 cpc. La norma impone la notificazione a tutte le parti del giudizio arbitrale ed è priva di ogni rilievo la mancata costituzione del convenuto in questione atteso che il codice di rito non contiene una disciplina del giudizio arbitrale "in contumacia" e, inapplicabile l'art. 292 cpc, non potrebbe neppure essere sostenuta la superfluità della notificazione nei suoi confronti dell'atto di cui all'art. 821 cpc. Il secondo motivo d'impugnazione deduce la nullità del lodo ex art. 829 n. 8 cpc per contrarietà al giudicato derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, pronunciata tra le stesse parti, n. 613 del 2016 pubblicata il 29 gennaio 2016, confermativa di sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata dichiarata, in accoglimento di eccezione sollevata dal Gera e dalla MIS, la competenza arbitrale a decidere sulla medesima controversia.

La MIS contesta la fondatezza del motivo richiamando il principio di diritto affermato dalla SC con l'arresto n.21213/2004 secondo il quale "La sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall'omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autorità giudiziaria, né spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che non è la prosecuzione di quello originariamente instaurato, ma costituisce una definizione negoziale della lite, la cui previsione comporta l'improponibilità suddetta per effetto della rinuncia delle parti alla giurisdizione".

Il motivo non è fondato. Si osserva che con sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 819 ter cpc nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 cpc. Successivamente la SC con il precedente n. 1101/2016 ha affermato "Lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra - a seguito di "overruling" giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013 - una questione di competenza, sicché, nell'ipotesi di declinatoria della competenza da parte del giudice statale, trova applicazione anche l'art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest'ultimo. Non si può quindi tenere conto della successiva ordinanza 21177/19 che, in contrasto con l'assetto normativo derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale e dell'insegnamento delle SSUU afferma che "l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza,

la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto”.

Nel caso concreto, non impugnata la decisione declinatoria della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria non è avvenuta la riassunzione del giudizio ex art. 50 cpc avendo il Longo, come emerge dalla lettura dell'atto di promovimento dell'arbitrato, azionato autonomo giudizio dinanzi agli arbitri con conseguente inapplicabilità delle norme e dei principi di diritto relativi alla *translatio iudicii*. Trova quindi applicazione il principio di diritto correttamente richiamato in comparsa di risposta dalla MIS e la decisione degli arbitri non è quindi censurabile ex art. 829 n. 8 cpc in presenza di giudicato meramente formale endoprocessuale non applicabile nel caso di omessa riassunzione ex art. 50 cpc con la conservazione in capo agli arbitri del potere di accertare la loro competenza.

Il terzo motivo d'impugnazione lamenta la violazione da parte del Lodo dell'art. 829 n. 10 cpc per aver concluso il procedimento con la decisione d'incompetenza senza decidere il merito della controversia con affermazione d'inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione di quote mentre la stessa era applicabile in base alla lettera-contratto aggiuntiva del 16 marzo 2004 sottoscritta dalle parti.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso si fonda sull'erroneità dell'interpretazione da parte del Collegio della scrittura integrativa predetta in merito all'accertamento della volontà contrattuale delle parti con *relatio perfecta* con il contratto, prevedente la clausola compromissoria, di cessione di quote del quale il Longo non è parte.

L'erroneità di detta interpretazione, però, può essere fatta valere solo se la decisione degli arbitri in materia d'interpretazione del contratto sia stata adottata in violazione delle norme di diritto in materia di ermeneutica contrattuale mentre nella fattispecie è censurato solo il merito dell'interpretazione della scrittura in questione.

Con il motivo d'impugnazione incidentale la MIS afferma la nullità parziale del lodo in punto di spese per violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc per aver compensato le spese di lite senza motivare e per aver posto a carico della MIS nella misura di 2/3 le spese di funzionamento del collegio arbitrale nonostante che la società fosse risultata integralmente vittoriosa all'esito della lite.

Il motivo va accolto perché la decisione è effettivamente priva di motivazione imposta dall'art. 823 n. 5 cpc. Premesso che anche al giudizio arbitrale sono applicabili le norme sulla tassazione delle spese (cfr. Cass. n. 3383/2004), gli arbitri hanno il potere discrezionale di compensazione delle stesse, anche di quelle relative al funzionamento dell'arbitrato (cfr. Cass. n. 17631/07), si osserva che l'addebito alle parti delle seconde nella misura di un terzo a carico dell'attore e in misura di due terzi in solido a carico dei convenuti (un terzo ciascuno nei rapporti interni tra i due convenuti) costituisce una modalità della statuita compensazione. Decidendo nel merito si osserva che l'art. 92 cpc, come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18, consente l'esercizio del potere discrezionale del giudice qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente menzionate dal 1° comma. In concreto, dette ragioni sono ravvisabili con riferimento all'esito della lite che ha visto da

parte del giudice ordinario e del collegio arbitrale contrapposte inconciliabili decisioni in materia di competenza. In merito all'addebito delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, la statuizione di compensazione comporta l'addebito a ciascuna parte del giudizio di un terzo dei costi in questione. Anche in relazione a questo giudizio, per i motivi già esposti con riferimento alla definizione del giudizio arbitrale, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc.

[OMISSIS]

Il commento di Roberto Oliva

1. Introduzione

Un tema di una certa rilevanza pratica, sul quale non sono però numerosi i precedenti editi, è quello dell'arbitrato contumaciale, ovvero – con terminologia più corretta – del giudizio arbitrale in cui si realizza una situazione corrispondente a quella che nel giudizio avanti il Giudice statale dà luogo alla contumacia.

La dottrina in passato si è occupata dell'argomento, sviluppando tre tesi: la prima, secondo la quale è ammissibile in un procedimento arbitrale tale situazione ⁽¹⁾; la seconda, secondo la quale, al contrario, tale situazione viene esclusa ⁽²⁾; e la terza, che appare preferibile, ad avviso della quale è necessario compiere un'operazione esegetica che consenta di individuare quelle norme che, dettate dal legislatore con espresso riferimento al giudizio contumaciale avanti il Giudice statale, siano nondimeno compatibili con il procedimento arbitrale ⁽³⁾.

La giurisprudenza – come detto, non numerosa – tende invece a ripetere tralattivamente la massima, secondo la quale non è configurabile, da un punto di vista tecnico-giuridico, la contumacia nel procedimento arbitrale (v.si Cass., Sez. I Civ., 2 febbraio 1978, n. 459; Cass., Sez. I Civ., 28 gennaio 1982, n. 563; Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 1984, n. 465; Cass., 15 marzo 1986, n. 1765; Cass., Sez. I Civ., 11 luglio 1992, n. 8469; Cass., Sez. I Civ., 16 novembre 1992, n. 12268, tutte rese in procedimenti di delibazione di lodi arbitrali stranieri; nonché Cass., Sez. I Civ., 2 settembre 1998, n. 8697 e Cass., Sez. I Civ., 29 gennaio 1999, n. 787, rese invece in procedimenti di impugnazione di lodi domestici).

(1) FRANCHI, *Sulla contumacia arbitrale e il riesame nel merito della sentenza arbitrale straniera*, in *Giur. it.*, 1978, 1008; TRISORIO LIUZZI, *Contumacia nel giudizio arbitrale e riesame del merito di lodo straniero*, in *Riv. arb.*, 1993, p. 446; SASSANI, *L'opposizione di terzo al loro arbitrale*, in *Riv. arb.*, 1995, p. 202; ZUCCONI GALLI FONSECA, *Mezzi di impugnazione*, in CARPI (a cura di), *Arbitrato*, Bologna, 2001, p. 555.

(2) CARNACINI, *Arbitrato rituale*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1958; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1971, p. 273; LA CHINA, *Perché nell'arbitrato non si ha contumacia?*, in *Dir. maritt.*, 1985, p. 302; BERNINI, *L'arbitrato. Diritto interno. Convenzioni internazionali*, Bologna, 1993, p. 374; LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, Milano, 1999, p. 89; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova, 2000, p. 578.

(3) VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, p. 519; SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1988, p. 449; VILLA, *Arbitrato e contumacia*, in *Riv. arb.*, 2003, p. 375.

Appaiono pertanto molto interessanti due recenti pronunzie, una di legittimità e l'altra di merito, entrambe rese in procedimenti di impugnazione di lodi arbitrali pronunciati all'esito di un giudizio arbitrale domestico che, con formula sintetica ancorché approssimativa, può essere definito 'contumaciale'.

2. I provvedimenti in commento

Iniziando questa breve analisi dalla pronuncia della Cassazione (Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008), la vicenda da essa definita può essere riassunta come segue.

In un procedimento arbitrale multiparti, una delle parti non ha svolto alcuna attività difensiva: essa, in altri termini, non ha 'preso contatto' con il Tribunale arbitrale, generando così una situazione che, da un punto di vista funzionale, è sovrapponibile alla contumacia avanti il Giudice statale.

Pronunciato il lodo, quella stessa parte ha proposto impugnazione, che è stata rigettata dalla Corte d'appello.

Si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione e, osservando di non aver ricevuto le memorie scambiate nel corso del procedimento arbitrale, ha dedotto che ciò integrerebbe nel contempo: (i) una violazione delle forme prescritte dalle parti, che rileva come causa di nullità *ex art. 829, co. 2, n. 7 cod. proc. civ.*, in quanto nel verbale di costituzione del Tribunale arbitrale era stato previsto che le memorie difensive venissero direttamente scambiate tra le parti; e (ii) una violazione del suo diritto di difesa, o contraddittorio in senso dinamico, che rileva come causa di nullità *ex art. 829, co. 2, n. 9 cod. proc. civ.*, in quanto la mancata conoscenza delle difese delle altre parti le avrebbe precluso di esercitare il suo diritto di difesa.

Sempre nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, una parte convenuta che si era però 'costituita' nel procedimento arbitrale, ha anch'essa lamentato la violazione del principio del contraddittorio, discendente a suo dire dalla mancata comunicazione alla 'contumace' delle memorie difensive nel corso del giudizio avanti agli arbitri. La stessa parte ha poi proposto un ulteriore motivo di impugnazione, relativo però alla motivazione del lodo arbitrale, che pertanto qui non rileva.

Tutti i motivi di impugnazione sin qui brevemente illustrati sono stati respinti dalla Corte di Cassazione.

Quanto al motivo di impugnazione sollevato dalla parte che nel procedimento arbitrale si era difesa, la Cassazione ha dichiarato la sua inammissibilità. Infatti, ha osservato che l'eventuale violazione di presidi posti a tutela di una parte e del suo diritto di difesa può essere fatta valere solo da questa e non anche dalle altre parti, richiamando sul punto la sua costante e risalente giurisprudenza relativa al procedimento contumaciale avanti il Giudice statale.

Più approfondita e interessante è invece la motivazione del rigetto dei motivi di impugnazione proposti dalla parte che nel procedimento arbitrale era rimasta 'contumace'. Al riguardo, la Cassazione ha osservato, innanzi tutto con riferimento alla pretesa violazione delle forme stabilite dalle parti, che in tanto

essa rileva e può condurre alla dichiarazione di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 2, n. 7 cod. proc. civ., in quanto non siano state osservate forme stabilite dalle parti e queste forme siano state espressamente stabilite a pena di nullità. Se le parti invece non hanno determinato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di individuarle, senza ricadere nelle costrizioni derivanti dalle disposizioni relative al processo avanti il Giudice statale, ferma la necessità di garantire il contraddittorio. E poiché nel caso di specie la regola procedimentale stabilita in sede di costituzione del Tribunale arbitrale non era stata posta a pena di nullità, il lodo non può essere impugnato in ragione della sua mera violazione.

La Suprema Corte è poi passata all'esame del più pregnante motivo di impugnazione, quello concernente la pretesa violazione del contraddittorio. Al riguardo, la Cassazione ha osservato che, nel procedimento avanti il Giudice statale, la materia è retta dall'art. 292 cod. proc. civ. Questa disposizione ha come finalità quella di consentire al contumace la conoscenza (quanto meno, legale) di alcuni specifici atti processuali: quelli con i quali viene ampliato l'oggetto del processo (domande nuove o riconvenzionali) o che possono produrre conseguenze particolarmente gravi a carico del contumace rimasto inerte (interrogatorio formale o giuramento). Utilizzando quindi il contenuto, e la *ratio*, dell'art. 292 cod. proc. civ. quale bussola per esplorare il terreno, privo di riferimenti normativi, della 'contumacia' nel giudizio arbitrale, la Cassazione è giunta alla conclusione che al 'contumace' in arbitrato non debbano riconoscersi tutele maggiori rispetto a quelle riconosciute al contumace nel giudizio statale. Non vi è infatti motivo, prosegue la Suprema Corte nel suo ragionamento, per il quale la pronuncia del lodo debba esigere maggiori garanzie, sul fronte del contraddittorio, di quelle che presidiano l'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte del Giudice statale. La Cassazione ha quindi negato la fondatezza – quanto ciò sia avvenuto consapevolmente, non è dato di sapere dalla mera lettura della sua pronuncia – di quell'orientamento dottrinale che ritiene che, seppure non sia necessario notificare (ossia comunicare nelle forme di cui agli artt. 137 ss. cod. proc. civ.) tutti gli atti del procedimento arbitrale alla parte 'contumace', sarebbe comunque necessario porli, senza ricorrere a particolari formalità, a conoscenza di questa, in ragione dell'impossibilità di applicare nel procedimento arbitrale l'art. 170, co. 4, cod. proc. civ. (a norma del quale gli atti difensivi si comunicano di regola mediante il mero deposito in cancelleria) ⁽⁴⁾.

Decisamente più sintetica, quanto meno con riferimento all'aspetto che qui interessa, è la motivazione resa invece dalla richiamata recente pronuncia di merito (Corte di Appello di Roma, 20 settembre 2021, n. 6093, disponibile [qui](#)). Ancora una volta, la vicenda trae origine da un arbitrato multipartito. Sennonché, il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 820 cod. proc. civ. (240 giorni dalla costituzione del Tribunale arbitrale), e dunque per tale motivo esso è stato impugnato.

Si innesta su questo motivo di impugnazione il tema del giudizio arbitrale 'contumaciale'. Questo perché l'art. 821 cod. proc. civ. dispone che il decorso del termine di cui all'art. 820 cod. proc. civ. possa rilevare come motivo di impugnazione solo se la parte, dopo la scadenza di tale termine e prima della

⁽⁴⁾ VILLA, *op. cit.*, p. 381; nel senso invece della necessità della notificazione di tutti gli atti del procedimento arbitrale, v. si PUNZI, *op. cit.*, p. 583.

deliberazione del lodo, abbia notificato agli arbitri e alle altre parti l'intenzione di far valere la decadenza degli arbitri.

Nel caso di specie, la parte, che avrebbe poi impugnato il lodo, ha sì comunicato agli arbitri e alla controparte 'costituita' la sua intenzione, sia pure con un atto che non consisteva in una formale notificazione ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma ha omesso qualsiasi comunicazione alla parte rimasta 'contumace'.

E la considerazione dell'omissione sia delle formalità della notificazione sia di una comunicazione purchessia alla parte 'contumace' hanno condotto la Corte d'appello a rigettare l'impugnazione del lodo. Per quanto concerne in particolare il secondo tema, che è quello che qui interessa, la Corte d'appello ha osservato da un lato che l'art. 292 cod. proc. civ. non troverebbe applicazione nel giudizio arbitrale (ribadendo così la tralattizia massima cui più sopra si è fatto cenno), e dall'altro lato che in ogni caso non potrebbe essere affermata la superfluità della notificazione al 'contumace' dell'atto previsto dall'art. 821 cod. proc. civ.

3. Osservazioni conclusive

In definitiva, pare che entrambe le pronunzie – sia quella di legittimità che quella di merito – traducano il *favor* che l'ordinamento riconosce all'arbitrato in un *favor validitatis* con riferimento al lodo arbitrale. E questo *favor validitatis* ha comportato, nella specie, affermazioni contrastanti circa l'applicazione (analogica) dell'art. 292 cod. proc. civ. nel procedimento arbitrale.

Al riguardo, sembra d'altronde opportuna una rinnovata approfondita riflessione dogmatica, per individuare le garanzie del contumace nel procedimento arbitrale e nel contempo gli accorgimenti procedurali che ne derivano, anche in una prospettiva di certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni.

In estrema sintesi, pare corretta l'affermazione della Suprema Corte, secondo la quale il procedimento arbitrale – in considerazione della sua natura giurisdizionale, sostitutiva del procedimento avanti il Giudice – debba garantire alla parte 'contumace' le stesse garanzie che la legge appronta per il contumace nel giudizio statale. Non di meno, ma neanche di più. In tale ambito, un'affidabile guida è data dall'art. 292 cod. proc. civ. Ciò però non è sufficiente, poiché senz'altro vi sono delle differenze tra il giudizio statale e quello arbitrale. Così, pare necessario che taluni atti non previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. vadano comunque notificati al contumace: la dichiarazione di cui all'art. 821 cod. proc. civ., come osservato dalla Corte d'appello di Roma, ad esempio, ma anche qualsiasi atto che incida sulla composizione del Tribunale arbitrale (come la sostituzione di un arbitro *ex art.* 811 cod. proc. civ.) oppure che incida o possa incidere sull'estensione, quanto all'oggetto e quanto al tempo, dei suoi poteri (quale un atto contenente un'eccezione *ex art.* 817 cod. proc. civ., senza qui entrare nel merito del dibattito sull'applicazione dell'art. 817 cod. proc. civ. al 'contumace' ⁽⁵⁾); oppure una proroga del termine per la pronuncia del lodo *ex art.* 820 cod. proc. civ.: beninteso, in quest'ultimo caso, ove si ritenga ammissibile, cosa sulla quale potrebbe ben sollevarsi qualche dubbio, una proroga concessa solo dalle parti 'costituite'). Quanto infine agli altri atti del procedimento (e ai

(5) Sulla quale, v. si SALVANESCHI, *Arbitrato*, Bologna, 2014, p. 563, e gli ulteriori riferimenti ivi indicati.

relativi documenti), se è pur vero che il giudizio arbitrale non prevede un deposito in cancelleria (e sarebbe forse una forzatura, in caso di arbitrato amministrato, ritenere che tale deposito sia surrogato dalla consegna di copia dell'atto all'istituzione arbitrale), nondimeno si riscontra una attività equipollente. Il deposito in cancelleria invero è strumentale alla conoscenza dell'atto di una parte da parte del Giudice e delle altre parti. Questa stessa, ineliminabile, funzione è garantita nel procedimento arbitrale dalla comunicazione dell'atto al Tribunale arbitrale e alle altre parti, con le modalità definite, a seconda dei casi, dalla convenzione d'arbitrato, dalle parti o dagli stessi arbitri. E non si vede per quale motivo a tale comunicazione, che tiene luogo del deposito in cancelleria di cui all'art. 170, co. 4, cod. proc. civ., non debbano attribuirsi gli stessi effetti che al suddetto deposito attribuisce la citata disposizione.

*
**

Repertorio di giurisprudenza
a cura di Roberto Oliva

Corte di Cassazione

Cass., Sez. VI Civ., 12 gennaio 2021, n. 286

L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

Cass., Sez. VI Civ., 12 gennaio 2021, n. 291

La nozione di contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Cass., Sez. VI Civ., 14 gennaio 2021, n. 497

La clausola compromissoria contenuta in un contratto tra consumatore e professionista è inefficace ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, salvo che venga offerta prova contraria del suo carattere vessatorio (presunto ex lege), che non può limitarsi alla sussistenza di una trattativa comunque svolta o concernente clausole diverse da quella di deroga alla competenza del Giudice statale.

Cass., Sez. I Civ., 20 gennaio 2021, n. 935

La questione circa la non deferibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo, proposta come

motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo, si configura come questione di giurisdizione e deve pertanto essere esaminata in quanto tale.

Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2021, n. 1463

Nel procedimento di impugnazione de/lodo arbitrale, la mera delibazione dei motivi di nullità del lodo arbitrale non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, né può ritenersi elemento idoneo ad attribuire natura decisoria, e conclusiva della prima fase del giudizio, a tale valutazione del giudice, la circostanza che quest'ultimo, a seguito della detta delibazione, abbia provveduto all'istruttoria della causa.

Cass. Sez. VI Civ., 28 gennaio 2021, n. 1788

Va dichiarata inammissibile l'impugnazione di un lodo arbitrale che mira ad ottenere una non consentita rivalutazione del fatto deciso dagli arbitri, invocando l'applicazione del principio dell'ordine pubblico sostanziale, che si assume violato dalle rationes decidendi adottate nel lodo arbitrale, in mancanza di dimostrazione che i principi di diritto sostanziale che si assumono violati integrino il detto ordine pubblico sostanziale, inteso come quella parte dell'ordinamento giuridico che ha per contenuti i principi fondamentali la cui osservazione e attuazione debbono ritenersi indispensabili all'esistenza dell'ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali.

Cass., Sez. I Civ., 5 febbraio 2021, n. 2747

L'art. 817, co. 2, cod. proc. civ. prevede l'onere per la parte che intenda contestare la potestas iudicandi degli arbitri di proporre la relativa eccezione nella prima difesa successiva all'accettazione dell'incarico. L'espresso riferimento della norma anche alle contestazioni che assumano l'inesistenza della convenzione di arbitrato non lascia dubbi sul fatto che un simile onere ricada anche su chi contesti in radice la sussistenza della potestas iudicandi degli arbitri per mancanza di una clausola arbitrale. Rimane, invece, confinato al solo ambito dell'art. 806 cod. proc. civ. il contenuto dell'unica eccezione prevista a questa regola, dovendosi intendere per controversie non arbitrabili quelle che la legge vuole come non compromettibili, rispetto alle quali la deroga alla generale disciplina di immediata proposizione dell'eccezione trova giustificazione nell'intento del legislatore di attribuire ai diritti indisponibili o dei lavoratori (nelle ipotesi previste dal secondo comma della norma) una tutela rafforzata perché affidata alle garanzie della giurisdizione ordinaria.

Cass. Sez. VI Civ., 9 febbraio 2021, n. 3139

Ai sensi dell'art.828, comma 2, cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo non è più proponibile, decorso un anno dall'ultima sottoscrizione, senza che sia attribuito rilievo alla sua comunicazione, come del resto non fa neppure l'art.327 cod. proc. civ. con riferimento alle sentenze dei giudici ordinari.

Cass., Sez. VI Civ., 9 febbraio 2021, n. 3151

In materia di arbitrato gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle

prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ. (nella specie, è stata esclusa la violazione del principio del contraddittorio per aver il consulente tecnico nominato dal tribunale arbitrale richiesto documenti contabili non prodotti interloquendo con i consulenti di parte che nulla hanno dedotto e la ricorrente aveva lamentato la lesione del contraddittorio richiamando precedenti su natura, poteri di indagine e preclusioni che incontra il consulente tecnico d'ufficio negli ordinari giudizi di cognizione, senza porli però in relazione con il diverso giudizio arbitrale e con le regole proprie di quest'ultimo).

Cass., Sez. I Civ., 15 febbraio 2021, n. 3840

In tema di arbitrato rituale, affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall'art. 817, co. 2, cod. proc. civ., non è sufficiente invocare una qualunque ragione invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata, atteso che è proprio l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invalidità a qualificare la questione fatta valere e a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili.

Cass., Sez. I Civ., 19 febbraio 2021, n. 4481

Il principio di predeterminazione delle cause di recesso in materia societaria non può essere qualificato come di ordine pubblico, rilevante in sede di impugnazione di lodo arbitrale domestico, in quanto ampiamente permeato dall'esercizio dell'autonomia privata e non potendosi ravvisare preminenti interessi pubblicistici nella disciplina normativa del recesso, volta a regolare questa peculiare fase del rapporto tra società e socio secondo regole di dettaglio adeguate alle tipologie di società e non integranti principi generali inderogabili.

Cass., Sez. I Civ., 26 febbraio 2021, n. 5348

L'art. 31-bis l. 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, in l. 2 giugno 1995, n. 216), che prevede, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, è applicabile anche alle controversie relative ai lavori concessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e, stante la sua portata retroattiva, rende valida ed efficace la clausola compromissoria, anteriormente stipulata, di deferimento ad arbitri delle controversie in materia di concessioni di lavori pubblici ora rientranti, ove investano posizioni di diritto soggettivo, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Cass., Sez. II Civ., 26 febbraio 2021, n. 5438

Una volta ritenuto concluso il contratto di appalto, con l'esecuzione della prestazione da parte dell'oblato, l'accettazione per facta concludentia riguarda il contratto nei termini e con le modalità previste dal proponente, escluse la

clausola arbitrale (da pattuirsi per iscritto) e le c.d. clausole vessatorie [obiter quanto alla clausola compromissoria].

Cass., Sez. VI Civ., 4 marzo 2021, n. 6068

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società confiscata non è opponibile né all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, né alla stessa società, atteso che il provvedimento di confisca non comporta, neppure in via indiretta o mediata, il necessario consenso alla devoluzione in arbitri delle controversie, producendo invece una alterazione della causa del rapporto sociale connotata da un fine pubblicistico di carattere eccezionale e transitorio.

Cass., Sez. II Civ., 5 marzo 2021, n. 6195

La sentenza del giudice di merito che, senza pronunziarsi sul merito, devolva la cognizione della controversia alla competenza arbitrale, è impugnabile unicamente con regolamento di competenza ai sensi degli artt. 819-ter e 42 cod. proc. civ.

Cass., Sez. II Civ., 11 marzo 2021, n. 6890

Il disconoscimento preventivo della firma apposta su scrittura privata, nel caso di specie contenente clausola compromissoria, non ancora depositata in giudizio, è valido ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. allorché v’è certezza del riferimento a scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenta un elemento probatorio rilevante nell’economia della controversia.

Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2021, n. 7147

Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento, di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 15 marzo 2021, n. 7148

La clausola compromissoria è un patto autonomo rispetto al contratto a cui si riferisce e la sua validità deve essere valutata indipendentemente da esso: pertanto la nullità del contratto non comporta la nullità della clausola compromissoria se il vizio di nullità non è ad esso comune.

Le disposizioni di cui all’art. 37-quinquies l. 11 febbraio 1994, n. 109 (in materia di società di progetto) e quelle di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) non sono disposizioni di ordine pubblico rilevanti ai fini dell’impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 22 marzo 2021, n. 7980

Per principio generale, nell'interpretare la clausola compromissoria non ci si può fermare alla constatazione letterale in merito alla possibilità degli arbitri di decidere come amichevoli compositori, non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi; né depone nel senso dell'irritualità dell'arbitrato la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità, che è carattere ben ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale. Molto più rilevante è invece la valorizzazione di terminologie sintomatiche della volontà di devolvere agli arbitri la funzione propria del giudicare: e dunque di espressioni congruenti con la conferente attività che in quel verbo si esprime e con il risultato di un giudizio in ordine a una controversia, compatibili con la previsione di un arbitrato rituale.

Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8085

Il cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, anche se quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo [obiter].

Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8087

L'omissione da parte del tribunale arbitrale dell'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. rappresenta sia un error in iudicando (denunciabile ex art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rispetto a una convenzione di arbitrato risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta nel 2006) sia un vizio di motivazione a mente dell'art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8989

In caso di lodo pronunciato in procedimento nel quale la domanda di arbitrato è stata proposta anteriormente all'entrata in vigore della riforma del 2006, ove la Corte d'appello accolga l'impugnazione del lodo e dichiari la sua nullità, procede a decidere anche sul merito, salvo volontà contraria di tutte le parti.

Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8090

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, nei casi ove è consentita ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8092

Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che

diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti [obiter].

Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8093

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, nei casi ove è consentita ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 23 marzo 2021, n. 8094

Con riguardo alle concessioni di servizio anteriori alla l. 21 luglio 2000, n. 205, la possibilità di ricorrere all'arbitrato è preclusa, con conseguente nullità della clausola compromissoria, dalla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, senza rilevanza della sopravvenuta facoltà riconosciuta dall'art. 6, co. 2, l. 205/2000, la quale ha sì introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi, ma con norma alla quale non è attribuibile, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, un effetto sanante della originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge del 1971.

Cass., Sez. I Civ., 26 marzo 2021, n. 8630

L'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità - quale è quello affidato al giudice dall'art. 829 cod. proc. civ. - nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.

Cass., SS.UU., 30 marzo 2021, n. 8776

La lettera dell'art. 828, co. 2, cod. proc. civ. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell'ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo. Ma anche gli altri criteri, richiamati dall'art. 12 delle preleggi, non conducono a una diversa conclusione.

Cass., Sez. I Civ., 23 aprile 2021, n. 10850

In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di

arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Cass., Sez. I Civ., 26 aprile 2021, n. 10981

Anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Pertanto, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l'aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.

Cass., Sez. I Civ., 28 aprile 2021, n. 11225

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Cass., Sez. I Civ., 28 aprile 2021, n. 11226

In materia di arbitrato societario, la società non è litisconsorte necessario in relazione a una domanda concernente l'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, quale contratto concluso tra fiduciante e fiduciario, in cui le partecipazioni al capitale della società costituiscono soltanto l'oggetto del negozio.

Cass., Sez. VI Civ., 6 maggio 2021, n. 11847

Non è nulla la clausola compromissoria che attribuisca il potere suppletivo di nominare il terzo arbitro al presidente di un ufficio giudiziario non esistente, dovendo essere interpretata, in via conservativa, attribuendo il potere di scelta al presidente del locale Tribunale.

Cass., SS.UU., 11 maggio 2021, n. 12428

Posto che la convenzione urbanistica non è suscettibile di produrre obblighi per la pubblica amministrazione, con i correlativi diritti soggettivi del privato, attraverso l'integrazione legale dell'accordo sostitutivo di provvedimento, per l'incompatibilità del principio di integrazione del contratto sulla base della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo, la controversia relativa alla mancata adozione di provvedimenti che abbia determinato la non

eseguibilità della convenzione, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è afferente ad interessi legittimi e non può essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto.

Affinché si perfezioni la fattispecie di lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, e la relativa controversia in quanto concernente diritti soggettivi possa essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto, è necessario che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, differenziabile dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico, ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato.

Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2021, n. 12677

La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Cass., Sez. VI Civ. 13 maggio 2021, n. 12731

La nullità, che è prevista dall'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel ristretto senso di vizio che determina l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale; la detta nullità viene in altri termini a configurarsi solo per la contraddittorietà che realizza una vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2021, n. 13522

Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo

irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.

Cass., Sez. VI Civ., 20 maggio 2021, n. 13721

L'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto in iudicando è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., cosicché tale denuncia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Cass., Sez. I Civ., 21 maggio 2021, n. 14039

Nel vigore dell'art. 830 cod. proc. civ. nel dettato antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 24 d.lgs. 40/2006 era prevista l'ineludibilità della fase rescissoria una volta che la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione, avesse pronunciato la nullità del lodo all'esito della fase rescindente.

Cass., Sez. I Civ., 21 maggio 2021, n. 14041

La prospettazione "a grappolo" di una pluralità di censure non è ragione di pregiudiziale inammissibilità del gravame quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura ed, indipendentemente dalla sua rubricazione e, ancor più, dalla correttezza dell'indicazione numerica adottata, sia identificabile, tra quelli enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., e non diversamente dall'art. 829 cod. proc. civ., il parametro normativo di riferimento.

Cass., Sez. I Civ., 25 maggio 2021, n. 14366

Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, per errori in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ., e che si conclude con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale soltanto il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte e comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 25 maggio 2021, n. 14370

In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Cass., Sez. I Civ., 31 maggio 2021, n. 15172

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829 comma 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 31 maggio 2021, n. 15175

In tema di arbitrato c.d. amministrato di lavori pubblici, la norma transitoria di cui all'art. 253, co. 34, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone, quanto alla disciplina dell'arbitrato di cui agli artt. 241, 242 e 243 del medesimo codice dei contratti pubblici, la salvezza delle clausole compromissorie e delle procedure arbitrali antecedenti alla sua entrata in vigore, nei soli casi ivi specificamente previsti ed alla condizione che i collegi arbitrali risultino già costituiti entro tale data; ne consegue l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni, aventi carattere inderogabile, riguardo ai collegi arbitrali relativi ad appalti non ricadenti nel d.P.R. n. 1063 del 1962.

Cass., Sez. I Civ., 31 maggio 2021, n. 15176

Costituisce attualmente *jus receptum* il principio per cui l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.

Cass., Sez. II Civ., 4 giugno 2021, n. 15613

La clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto radica la competenza arbitrale anche con riguardo alle controversie per opere extra-contratto, giacché trattasi di opere che comunque traggono titolo nella medesima fonte negoziale e tenuto conto della volontà delle parti di deferire agli arbitri tutte le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del contratto di appalto. Difatti, le parti che hanno scelto l'arbitrato con riferimento alle liti future che derivano dal contratto, hanno fatto ciò con riferimento a tutte le liti che si ricollegano al contratto, tra cui quelle relative al corrispettivo per lavori aggiuntivi eseguiti dall'appaltatore.

Cass., Sez. I Civ., 7 giugno 2021, n. 15782

L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella e che, tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge — cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia — va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato: sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per *errores in iudicando* ove gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Cass., Sez. I Civ., 7 giugno 2021, n. 15785

In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.

Cass., Sez. II Civ., 9 giugno 2021, n. 16077

Al pari di quanto avviene relativamente alle domande giudiziali in genere, l'interpretazione dell'effettivo contenuto dei quesiti posti al collegio arbitrale in sede di procedimento arbitrale e l'apprezzamento della loro reale portata, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (*petitum*) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte *apud arbitros* (*causa petendi*), costituisce un'operazione rientrante nei compiti del giudice del merito. Detto apprezzamento deve compiersi sulla base sia della formulazione letterale del quesito stesso sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, tenuto conto della situazione dedotta in causa. Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità.

In generale, costituisce violazione del contraddittorio la pronuncia di un lodo “a sorpresa” o della “terza via”, che si ha quando gli arbitri abbiano posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio non sottoposta in precedenza al contraddittorio delle parti. Tuttavia, la violazione dell'obbligo di sottoporre alle parti questioni ritenute decisive ma scrutinate direttamente nella pronuncia arbitrale senza provocare il contraddittorio, può configurare una causa di nullità del lodo non rispetto alle questioni in diritto, ma solo rispetto alle questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto).

Cass., Sez. I Civ., 10 giugno 2021, n. 16411

La sentenza del giudice ordinario declinatoria della competenza in favore degli arbitri rituali ha natura di pronuncia sulla competenza (tanto che la stessa è impugnabile solo con regolamento di competenza); essa dunque soggiace alla regola generale che le sentenze che statuiscano sulla competenza - ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza - non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso.

Cass., Sez. I Civ., 21 giugno 2021, n. 17644

Nell'ipotesi di revocazione di lodo per dolo di una parte in danno dell'altra, ex artt. 831 e 395, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., il termine perentorio per proporla, di trenta giorni, decorre, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., dalla scoperta del dolo, benché debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato l'arbitro, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.

Cass., Sez. I Civ., 21 giugno 2021, n. 17645

La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Cass., Sez. II Civ., 6 luglio 2021, n. 19061

Il favore per la competenza arbitrale contenuto nell'art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla scelta compiuta dalle parti.

Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19273

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo

peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.

Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19276

Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore in procedendo, come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo. Tuttavia, la ricorrenza dell'indicato errore non può essere affermata per il solo fatto che il lodo motivi secondo diritto e non contenga un'espressa enunciazione di conformità all'equità della relativa decisione, essendo possibile evincere una valutazione degli arbitri in tal senso, anche implicitamente, dal complessivo contenuto del lodo medesimo.

Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19278

Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione. Invero, tali situazioni, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere neppure mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la stessa lettera dell'art. 829, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 cod. proc. civ. A fortiori tale situazione di pretesa incompatibilità non può essere dedotta nel giudizio per revocazione del lodo.

Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19280

L'art. 830, co. 1, cod. proc. civ. impone alla Corte d'appello, nel caso di accoglimento dell'impugnazione per nullità del lodo per un vizio che incida soltanto su una parte di esso, di accertare se essa sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie parti della pronuncia arbitrale e, all'esito di tale accertamento, di dichiarare la nullità parziale del lodo, così limitando la cognizione del giudizio rescissorio al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente legati, con la conferma del lodo nel resto, ovvero di pronunciarne la nullità totale. Ne consegue che, anche in presenza di impugnazione del lodo proposta in via incidentale, il giudizio rescissorio deve essere condotto con riguardo esclusivo alle parti del lodo oggetto di censura di fronte alla corte d'appello, dovendosi escludere, per le altre, non interessate dall'effetto rescindente dell'impugnazione per nullità, la possibilità di un riesame nel merito, in quanto rese definitive dalla mancata impugnazione ovvero dal mancato accoglimento della stessa in sede rescindente.

Cass., Sez. I Civ., 7 luglio 2021, n. 19282

In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.

Cass., Sez. I Civ., 13 luglio 2021, n. 19944

La clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri solo le controversie tra i soci in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche le azioni promosse da o contro gli amministratori, non rilevando che questi siano anche soci della società.

Cass., Sez. I Civ., 13 luglio 2021, n. 19949

Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.

Cass., Sez. II Civ., 14 luglio 2021, n. 20075

La clausola arbitrale è pattuizione autonoma poiché di natura processuale rispetto al regolamento contrattuale sostanziale del preliminare e del definitivo sicché la mancata riproduzione della stessa nel contratto definitivo non assume alcun rilievo, salvo che nel definitivo sia espressamente pattuito il suo superamento.

Cass., Sez. II Civ., 19 luglio 2021, n. 20558

L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.

Cass., Sez. II Civ., 31 agosto 2021, n. 23665

Può essere impugnata solo con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., la pronuncia resa in grado di appello che, in riforma di quella di primo grado, abbia ritenuto sussistente su di una determinata controversia la competenza arbitrale.

Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24007

Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello ed anche quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008

Ove, nel giudizio arbitrale, la parte ometta di rassegnare le proprie difese, assumendo, quindi, il ruolo di parte non attiva (ruolo che è in buona sostanza sovrapponibile a quello che assume nel processo ordinario di cognizione il contumace), il rispetto del principio del contraddittorio non implica l'adozione di cautele più estese rispetto a quelle descritte dall'art. 292 cod. proc. civ.

Cass., Sez. VI Civ., 10 settembre 2021, n. 24462

L'attribuzione del potere di nomina degli arbitri al Presidente di una associazione, di cui sia componente una delle parti contrattuali, non comporta la nullità del patto compromissorio: la riconducibilità del meccanismo di nomina alla volontà di entrambi i contraenti, che hanno concordemente provveduto all'individuazione dell'organo cui è attribuito il predetto potere, esclude infatti la possibilità di ravvisarvi un'alterazione della posizione di parità dei contendenti in riferimento alla designazione degli arbitri, il cui eventuale difetto d'imparzialità potrà essere fatto valere, ove concretamente prospettabile nei confronti dei soggetti prescelti, soltanto mediante la proposizione dell'istanza di ricusazione.

Cass., Sez. II Civ., 15 settembre 2021, n. 24940

L'eccezione di arbitrato irrituale è un'eccezione in senso stretto, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e non è, pertanto, deducibile in giudizio per la prima volta solo con l'atto d'appello, trattandosi, appunto, di una possibilità che la norma prevista dall'art. 345, co. 2, cod. proc. civ. riserva soltanto alle eccezioni (in senso lato, e cioè rilevabili) anche d'ufficio.

Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2021, n. 25053

Ai sensi dell'art. 819, co. 1, cod. proc. civ., gli arbitri possono risolvere senza autorità di giudicato le questioni rilevanti per la decisione della controversia anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato: disposizione che si raccorda alla regola generale desumibile dall'art. 34 cod. proc. civ., per cui, in difetto di un'espressa previsione di legge (come accade per le questioni sullo stato e la capacità delle persone) o della domanda di una delle parti, le questioni pregiudiziali debbono essere decise non con efficacia di giudicato, ma incidenter tantum. In particolare, le questioni pregiudiziali in senso logico, che investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto

dedotto in causa, devono essere necessariamente decise incidenter tantum, mentre le questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con conseguente formazione della cosa giudicata, ma solo in presenza di espressa domanda di parte indirizzata verso la soluzione della questione stessa.

Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2021, n. 25065

L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Cass., Sez. II Civ., 17 settembre 2021, n. 25187

Il concetto di ordine pubblico, cui opera riferimento la norma ex art 829 cod. proc. civ., è da individuare nelle norme inderogabili, a fondamento dei più importanti istituti dell'ordinamento, e non già con relazione ad ogni norma imperativa. Se indubbiamente la disciplina urbanistico-edilizia e di governo e tutela del territorio rientra nel concetto di ordine pubblico, stante la rilevanza, anche costituzionale, della finalità da detta disciplina perseguita, tuttavia detto carattere va escluso in relazione alle norme che non si pongano siccome inderogabili, ossia la cui violazione non possa, concorrendo determinate condizioni appositamente previste dalla relativa normativa, esser superata in via ordinaria mediante procedura di sanatoria o regolarizzazione.

Cass., Sez. VI Civ., 23 settembre 2021, n. 25909

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico.

Cass., Sez. VI Civ., 24 settembre 2021, n. 25939

In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere

verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza.

Cass., Sez. VI Civ., 27 settembre 2021, n. 26151

Il legislatore, nel disegnare i rapporti tra arbitri e giudice ordinario, ha ricondotto la questione dell'attribuzione della lite alla competenza e in particolare ha prescritto al primo comma dell'art. 819-ter cod. proc. civ. che l'eccezione di incompetenza del giudice, in ragione della convenzione d'arbitrato, deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, limitando la proponibilità dell'eccezione all'iniziativa della parte ed escludendo il rilievo d'ufficio da parte del giudice. È pertanto onere della parte non solo proporre l'eccezione, in mancanza della quale la competenza arbitrale è esclusa, ma anche, a fronte della negazione da parte dell'attore della sussistenza e/o riferibilità al caso di specie della clausola arbitrale (la quale clausola, come prevede l'art. 807 cod. proc. civ., deve essere fatta per iscritto) di provare l'esistenza di tale clausola, anzitutto producendo l'atto che la contiene, nei termini prescritti per la produzione documentale.

Cass., Sez. I Civ., 30 settembre 2021, n. 26594

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ.

Cass., Sez. VI Civ., 5 ottobre 2021, n. 26949

Configurandosi il lodo emesso all'esito dell'arbitrato rituale su materia non devolubile in arbitrato quale pronuncia emessa da un giudice incompetente, deve ritenersi che sia applicabile la traslatio iudicii non solo nel caso in cui sia il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri, ma anche nel caso inverso ovvero allorché sia l'arbitro a dichiarare la propria incompetenza.

Cass., Sez. II Civ., 6 ottobre 2021, n. 27087

Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829 n. 4 cod. proc. civ. (ora art. 829 n. 5 cod. proc. civ., per carenza del requisito di cui all'art. 823 n. 5 cod. proc. civ., esposizione sommaria dei motivi), è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.

Cass., Sez. I Civ., 14 ottobre 2021, n. 27971

In tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni

economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.

Cass., Sez. I Civ., 14 ottobre 2021, n. 27974

L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del medesimo d.lgs. 40/2006, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Cass., Sez. I Civ., 18 ottobre 2021, n. 28571

Per i rapporti facenti capo alla società estinta, ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio rispetto al quale, se la posizione dell'ex socio è fatta valere per un debito della società estinta (qualunque ne sia l'oggetto), la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società in termini di litisconsorzio di natura processuale; donde tutti debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; con il che la fattispecie rientra nell'alveo dell'art. 816-quater cod. proc. civ.

Cass., Sez. III Civ., 21 ottobre 2021, n. 29346

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo o per l'intimazione del precetto ed il promovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario - domiciliatario, stante la

diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo rispetto al giudizio rivolto a denunciarne la nullità.

Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29429

La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall'art. 7 l. 218/1995 non è applicabile all'arbitrato estero, posto che detta norma prevede l'obbligo (co. 1) o la facoltà (co. 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero.

Al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione, né all'esecuzione.

Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29431

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione confluisce in quello che decide il merito - e dunque, in caso di arbitrato, nel lodo - con la conseguenza che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità dell'arbitro invano ricusato diviene motivo di nullità dell'attività spiegata dall'arbitro stesso e quindi di gravame della pronuncia da lui emessa, e questa impugnazione rende possibile il controllo sul provvedimento che ha negato la sussistenza dell'addotta causa di ricusazione, il quale è pertanto riesaminabile nell'ulteriore corso del processo, a seguito dell'iniziativa della parte che ha proposto l'istanza di ricusazione. Da ciò consegue che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve per un verso identificare la ratio decidendi posta dal collegio arbitrale a fondamento del rigetto della domanda della parte soccombente e per altro verso evidenziare in qual modo il reiterato omesso accoglimento delle reiterate istanze di ricusazione potesse inficiare tale ratio decidendi.

Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29433

Gli arbitri, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente.

Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29435

L'eccezione d'incompetenza dell'arbitro - salvo il caso di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a una ipotesi di controversia non arbitrabile - è da considerarsi, coerentemente con la nuova accezione paragiurisdizionale dell'arbitrato rituale, quale eccezione di rito in senso stretto soggetta al limite temporale indicato dall'art. 817, co. 3, cod. proc. civ. per la parte che ha partecipato al relativo giudizio.

Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29436

La parte, che abbia visto rigettata la propria istanza di ricusazione dell'arbitro, può chiedere il riesame di tale pronuncia attraverso l'impugnazione per nullità

del lodo alla cui deliberazione abbia concorso l'arbitro invano ricusato, ma è necessario che alleggi sotto quale profilo la partecipazione dell'arbitro "sospetto" abbia inficiato la decisione, non essendo sufficiente che vengano riproposte questioni sulla pretesa non imparzialità dell'arbitro, già decise dal Presidente del tribunale, altrimenti si eluderebbe la non impugnabilità del provvedimento sulla ricusazione, sancita dall'art. 815 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 26 ottobre 2021, n. 30000

La devoluzione della controversia al collegio di arbitri irrituali non sottrae al giudice ordinario il potere di deliberare in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, in quanto le parti con tale clausola non demandano agli arbitri l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, ma conferiscono un mandato per l'espletamento, in loro sostituzione, di un'attività negoziale e, pertanto, costoro, intanto sono autorizzati ad eseguire il mandato, in quanto sia valido ed efficace l'atto che glielo conferisce.

Cass., Sez. I Civ., 28 ottobre 2021, n. 30529

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Cass., Sez. I Civ., 28 ottobre 2021, n. 30531

La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale.

Cass., Sez. VI Civ., 4 novembre 2021, n. 31651

La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.

Cass., Sez. VI Civ., 8 novembre 2021, n. 32375

Il primo periodo dell'art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione a una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il

suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudicanti diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.

Cass., Sez. VI Civ., 8 novembre 2021, n. 32528

L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 cod. proc. civ. [obiter].

Cass., Sez. VI Civ., 11 novembre 2021, n. 33345

Quando non siano state fissate le regole procedurali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come espressamente stabilito dall'art. 816-bis cod. proc. civ., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonché la collaborazione nell'accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, così da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento.

Cass., Sez. VI Civ., 16 novembre 2021, n. 34505

L'art. 83-bis l.fall. concerne solo i casi di scioglimento dal contratto ex artt. 72 ss. l. fall., ossia del contratto di cui sia parte il fallito e sciolto ai sensi di tali disposizioni: conseguentemente, va affermata la competenza arbitrale, ove il contratto di cui sia parte il fallito si sia sciolto per altri motivi (nella specie, si trattava di contratto di consorzio, che prevedeva l'automatica esclusione del consorziato fallito).

Cass., Sez. VI Civ., 16 novembre 2021, n. 34569

La disposizione dell'art. 428, co. 1, cod. proc. civ., secondo la quale l'incompetenza territoriale, e dunque anche l'incompetenza per essere la lite devoluta ad arbitri, può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall'art. 415 cod. proc. civ. Ciò però non osta, ove l'incompetenza sia stata ritualmente e tempestivamente eccepita, che essa, non essendo rilevata d'ufficio, sia dichiarata dal Giudice anche in un momento successivo alla prima udienza.

Cass., Sez. VI Civ., 17 novembre 2021, n. 34846

Non è soggetta a interpretazione estensiva la clausola compromissoria che espressamente limiti l'ambito della cognizione arbitrale a una o più specifiche controversie tra le parti.

Cass., Sez. VI Civ., 18 novembre 2021, n. 35143

Sussistendo un ragionevole dubbio sull'interpretazione della clausola compromissoria, va preferita l'interpretazione estensiva, così come imposto dall'articolo 808-quater cod. proc. civ.

Cass., Sez. VI Civ., 18 novembre 2021, n. 35265

La portata della convenzione arbitrale va ricostruita, ex art. 1362 cod. civ., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e in coerenza con la disposizione di cui all'art. 808-quater cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 18 novembre 2021, n. 35355

Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 23 novembre 2021, n. 36327

Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande - senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.

Cass., SS.UU., 24 novembre 2021, n. 36374

Ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame.

Cass., Sez. I Civ., 26 novembre 2021, n. 37022

In tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. 62/1968) e dall'art. 839 cod. proc. civ., configura non già una condizione dell'azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Cass., Sez. I Civ., 29 novembre 2021, n. 37264

Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 29 novembre 2021, n. 37266

Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola.

Cass., Sez. II Civ., 30 novembre 2021, n. 37469

L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.

Cass., Sez. VI Civ., 1 dicembre 2021, n. 37795

L'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in punto attribuzione, a pena di nullità, del potere di nominare gli arbitri a un soggetto esterno alla società, si applica analogicamente anche alle associazioni professionali. Risulta invero sussistente la medesima ratio, ovvero la completa estraneità dei designatori alla compagine - societaria o associativa che sia - cui si riferisce la controversia da risolvere.

Cass., Sez. I Civ., 3 dicembre 2021, n. 38200

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Cass., Sez. II Civ., 3 dicembre 2021, n. 38269

Dal combinato disposto degli artt. 817, co. 3, cod. proc. civ. e 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. si ricava che è ammessa l'impugnazione per nullità del lodo che ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato solo ove la parte che propone l'impugnazione abbia eccepito nel corso dell'arbitrato che le

conclusioni delle altre parti esorbitavano dai limiti della convenzione arbitrale, cosicché il lodo può essere impugnato ai sensi del n. 4 ove tale eccezione sia stata proposta ovvero il lodo abbia travalicato le stesse conclusioni delle parti.

Cass., Sez. I Civ., 3 dicembre 2021, n. 38327

L'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto trova il suo fondamento nella convenzione di arbitrato ed assume, quindi, aspetti di natura sostanziale che la sottraggono all'applicazione del principio *tempus regit actum*.

Cass., Sez. VI Civ., 7 dicembre 2021, n. 38974

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.

Cass., Sez. III Civ., 13 dicembre 2021, n. 39437

In tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche.

Cass., Sez. VI Civ., 16 dicembre 2021, n. 40339

La clausola arbitrale, prevista dallo statuto sociale, è invocabile solo nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto rapporti endosocietari e non anche quando la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra un socio e la società.

Cass., Sez. I Civ., 20 dicembre 2021, n. 40879

L'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Cass., Sez. I Civ., 30 dicembre 2021, n. 41955

Nel procedimento arbitrale, l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto

confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa.

Cass., Sez. I Civ., 30 dicembre 2021, n. 42049

Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, qualora sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ.

Cass., Sez. I Civ., 31 dicembre 2021, n. 42901

Nel procedimento arbitrale, l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa.

**

Corti di Appello

Corte di Appello di Roma, 7 gennaio 2021, n. 60

In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 cod. proc. civ. Né la competenza arbitrale può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, co. 3, cod. proc. civ., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro.

Corte di Appello dell'Aquila, 11 gennaio 2021, n. 25

La clausola compromissoria relativa alla sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi causa petendi nel contratto medesimo, ovvero, nella specie le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte.

Corte di Appello di Perugia, 11 gennaio 2021, n. 20

La violazione del contraddittorio, che rileva come motivo di nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., va valutata in concreto e deve essere esclusa ove il contraddittorio sia stato comunque garantito, sia pure con modalità diverse dal formale deposito di documenti entro un certo termine, nel rispetto sostanziale del principio della parità delle armi, di cui all'art. 816-bis cod. proc. civ., che fa da contraltare a quello del contraddittorio.

Corte di Appello di Milano, 19 gennaio 2021, n. 144

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 cod. civ., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

Corte di Appello di Roma, 19 gennaio 2021, n. 394

Il vizio di motivazione denunciabile come motivo di nullità del lodo non ha lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente, ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione adottata, oppure, per l'iter argomentativo seguito, si risolva in una non motivazione.

Corte di Appello di Roma, 21 gennaio 2021, n. 450

L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. consente di denunciare il merito della decisione degli arbitri solo laddove ciò sia stato espressamente previsto dalle parti; l'impugnazione che, in mancanza di tale disposizione nella clausola compromissoria, nondimeno riguarda il suddetto merito, va dichiarata inammissibile.

Corte di Appello di Ancona, 25 gennaio 2021, n. 61

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,

eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale.

Corte di Appello di Palermo, 28 gennaio 2021, n. 112

Ai sensi dell'art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Corte di Appello di Milano, 29 gennaio 2021, n. 286

In ipotesi di arbitrato multiparti in cui manchi l'accordo sulla nomina degli arbitri, il procedimento iniziato da una parte si scinde in tanti procedimenti quante sono le parti, salvo che sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in presenza del quale l'arbitrato è improcedibile. E vi è litisconsorzio necessario solo quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, come nel caso di azione che tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico; non ricorre invece un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale, poiché il creditore ha titolo di esigere da ciascun debitore l'intero.

Corte di Appello di Milano, 4 febbraio 2021, n. 385

L'art. 830 co. 2 secondo periodo cod. proc. civ. prevede che, nel caso in cui il lodo sia annullato, tra l'altro, per violazione delle regole di diritto se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la Corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Corte di Appello di Roma, 10 febbraio 2021, n. 1054

Rappresenta questione pregiudiziale di merito, rimessa alla competenza arbitrale ex art. 819 cod. proc. civ., quella relativa all'asserito rinnovo di un contratto, contenente una clausola compromissoria, con le condizioni originariamente pattuite ovvero alla formazione di un nuovo contratto di natura verbale.

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Corte di Appello di Palermo, 12 febbraio 2021, n. 167

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Corte di Appello di Roma, 26 febbraio 2021, n. 1525

La corretta costituzione del tribunale arbitrale non preclude la possibilità di ecceperne il difetto di competenza per invalidità della convenzione di arbitrato nel termine previsto dall'art. 817 cod. proc. civ., ossia nella prima difesa successiva all'accettazione della nomina degli arbitri.

La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto.

Corte di Appello di Milano, 3 marzo 2021, n. 704

Ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., "La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43". Nel caso di decreto ingiuntivo revocato in ragione della competenza arbitrale, risulta applicabile il richiamato art. 42 cod. proc. civ., e dunque il provvedimento di primo grado è unicamente impugnabile con regolamento di competenza, atteso che la declaratorio di nullità del decreto ingiuntivo non può ritenersi una pronuncia sul merito, essendo la mera e necessaria conseguenza della declaratoria di incompetenza del giudice adito.

Corte di Appello di Torino, 5 marzo 2021, n. 253

Il giudizio di impugnazione arbitrale ha in un certo senso natura di appello limitato, tanto da essere qualificato a critica vincolata.

Corte di Appello di Lecce, 23 marzo 2021, n. 346

Le controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti di appalto di opere pubbliche possono essere deferite in arbitri, avendo ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della P.A.

Corte di Appello di Bari, 24 marzo 2021, n. 586

La sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 819-ter e 42 cod. proc. civ., se la sentenza ha pronunciato solo sulla competenza; ossia, quando il giudice ha affermato, pur in presenza di una convenzione d'arbitrato, di poter conoscere della causa, o ha negato, proprio a causa della presenza di una convenzione d'arbitrato, di poter conoscere della causa, senza però decidere il merito della causa. Invece, se il giudice, con la sentenza con cui ha affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, ha pure deciso il merito della causa, ai sensi dell'art. 43 cod. proc. civ. la sentenza può essere impugnata facoltativamente o con il regolamento di competenza o nei modi ordinari (quindi, nel caso di sentenze di primo grado, con l'appello).

Corte di Appello dell'Aquila, 25 marzo 2021, n. 484

Il lodo arbitrale irrituale per la sua natura, quoad effectum, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, deve essere essenziale e riconoscibile e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono -analogamente all' errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Non rileva invece l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.

Corte di Appello di Milano, 1 aprile 2021, n. 1066

Per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Corte di Appello di Roma, 1 aprile 2021, n. 2398

Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto del principio inderogabile del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, deve essere opportunamente riferito al momento della chiusura della trattazione, in modo da consentire alle parti non solo un'adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento, pur dopo la chiusura dell'istruttoria, ma anche la possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare - senza che ne risulti lesa l'altro principio della libertà delle forme, posto dall'art. 816, co. 2 co. 3, cod. proc. civ. - l'osservanza della regola *audiatur et altera pars*, secondo il precetto inderogabile di cui al quarto comma della medesima disposizione.

Corte di Appello di Milano, 12 aprile 2021, n. 1144

L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, con la conseguenza che, la mancata tempestiva proposizione ne preclude il rilievo officioso.

Corte di Appello di Milano, 12 aprile 2021, n. 1145

L'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.

Corte di Appello di Milano, 14 aprile 2021, n. 1162

La clausola arbitrale (convenuta fra le parti in un contratto di appalto scritto e regolarmente firmato) non può ritenersi essere venuta meno per via di una missiva spedita da un contraente non alla sua controparte contrattuale, bensì al soggetto cui era stata affidata la direzione dei lavori e che nella detta clausola veniva nominato arbitro.

Corte di Appello di Roma, 14 aprile 2021, n. 2687

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che lo stesso può assumere in questa ipotesi, mentre l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni pregiudiziali o preliminari di merito senza definire il giudizio.

Corte di Appello di Milano, 15 aprile 2021, n. 1181

Ai fini dell'individuazione dei diritti indisponibili, la cui cognizione non può essere devoluta agli arbitri, non assume rilievo determinante la circostanza che la disciplina del rapporto sia dettata da norme inderogabili, esistendo una pluralità di materie disciplinate da norme imperative, nell'ambito delle quali è riconosciuta alle parti la facoltà di disporre dei propri diritti, magari a determinate condizioni oppure nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

La categoria dei diritti indisponibili, nella quale rientrano i diritti della personalità, i diritti relativi agli status, nonché i diritti patrimoniali scaturenti da rapporti familiari (come il diritto agli alimenti), comprende esclusivamente i diritti soggettivi che non possono essere trasmessi dal titolare ad un altro soggetto e ai quali il titolare non può rinunciare.

Corte di Appello di Reggio Calabria, 15 aprile 2021, n. 231

Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio, con la conseguenza che è loro interdetta soltanto una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo e da disorientare la controparte, così vulnerandone il diritto di difesa.

Corte di Appello di Venezia, 20 aprile 2021, n. 1163

La presunzione di vessatorietà della clausola derogatoria della competenza del foro del consumatore, e dunque anche della clausola compromissoria, può essere superata solo dimostrando che la sua sottoscrizione ha costituito l'exitus di una consapevole trattativa al riguardo, e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza.

Corte di Appello di Roma, 26 aprile 2021, n. 3031

I patti parasociali non rientrano nell'alveo del rapporto sociale e dunque non sono soggetti neanche per relationem al procedimento arbitrale di cui all'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, salvo espresso richiamo negli stessi alla clausola arbitrale contenuta nello statuto societario.

Sebbene gli arbitri non siano tenuti ad osservare le norme del codice di rito, salvo che le parti vi abbiano fatto esplicito richiamo, il giudizio arbitrale deve comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo.

Corte di Appello di Milano, 27 aprile 2021, n. 1311

Possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole onerose – fra cui rientra la clausola compromissoria - soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.

Corte di Appello di Venezia, 27 aprile 2021, n. 1257

Deve essere esclusa la competenza arbitrale su controversie concernenti lavori c.d. extra in relazione a un contratto di appalto contenente una clausola compromissoria, in quanto i suddetti lavori extra contratto sono fuori dal perimetro contrattualmente definito e il contratto di appalto rappresenta un mero presupposto degli stessi.

Corte di Appello dell'Aquila, 28 aprile 2021, n. 646

In tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti

del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Corte di Appello di Roma, 30 aprile 2021, n. 3187

In caso di lodo arbitrale che cristallizzi l'accordo transattivo raggiunto tra le parti, con un meccanismo sostanzialmente corrispondente a quello dell'award by consent conosciuto dalla prassi internazionale, deve ritenersi che le parti abbiano rinunciato alle loro eccezioni e pretese, diverse da quelle indicate nel lodo, e in particolare abbiano implicitamente rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale.

Corte di Appello di Reggio Calabria, 3 maggio 2021, n. 266

Qualora in un contratto d'appalto stipulato a seguito di gara d'appalto per licitazione privata indetta da un'amministrazione pubblica, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non vi è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione nel richiamo pattizio, sicché la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria. Non è però sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato che preveda eventualmente la clausola compromissoria.

Corte di Appello di Milano, 3 maggio 2021, n. 1393

La clausola compromissoria richiede per la sua validità la forma scritta ad substantiam ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., che non può essere surrogata dall'esecuzione di un rapporto contrattuale preceduta dallo scambio di un testo negoziale.

Corte di Appello di Milano, 6 maggio 2021, n. 1452

I principi in tema di onere della prova non costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e dunque la loro pretesa violazione da parte degli arbitri non importa che il lodo sia contrario all'ordine pubblico.

Corte di Appello di Torino, 6 maggio 2021, n. 520

Il legislatore ha inteso unificare, nell'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829 cod. proc. civ., i due gravami, distintamente previsti dal codice abrogato, dell'appello e dell'azione di nullità, con il disporre, nel primo comma, di un rimedio di carattere formale e irrinunciabile per specifici errores in procedendo e nel terzo comma un rimedio simile all'appello con la possibilità d'impugnare il lodo per errores in iudicando, sebbene limitato alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel significato voluto dall'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.

Corte di Appello di Palermo, 10 maggio 2021, n. 756

Nel giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.

Corte di Appello di Bari, 11 maggio 2021, n. 895

La clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi causa petendi nel contratto medesimo, quale una domanda di pagamento in adempimento della prestazione contrattuale, in quanto attinente, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza della parte rispetto alle obbligazioni assunte [per incuriam: v.si Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553]

Corte di Appello dell'Aquila, 11 maggio 2021, n. 701

Una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto non si estende, automaticamente, a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale. Ne discende, che la linea di discriminazione è rappresentata dall'unicità del rapporto negoziale in quanto anche il fenomeno del collegamento negoziale (che comunque presuppone l'autonomia dei rapporti) non è esente dall'applicazione di tale regola.

Corte di Appello di Roma, 11 maggio 2021, n. 3488

L'eccezione di nullità di lodo arbitrale fondata sulla sussistenza di un motivo di ricusazione di un componente del Tribunale arbitrale non può essere formulata per la prima volta in sede di impugnativa per nullità, dal momento che essa presuppone la sua deduzione nel giudizio arbitrale, che deve ritenersi ammessa fino a quando il lodo non sia stato sottoscritto, benché deliberato.

Corte di Appello di Venezia, 12 maggio 2021, n. 1444

L'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva di un lodo, proposta nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullità dello stesso lodo, deve essere dichiarata inammissibile ove il lodo non sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ. [obiter]

Corte di Appello di Ancona, 20 maggio 2021, n. 607

In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l'art. 819-ter cod. proc. civ., ma il principio generale del tempus regit actum, per il quale l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l'appello o con il regolamento

di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.

Corte di Appello di Roma, 25 maggio 2021, n. 3817

La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Corte di Appello di Roma, 25 maggio 2021, n. 3818

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 3, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi in una non-motivazione.

Corte di Appello di Milano, 26 maggio 2021, n. 1687

Anche ammesso che una decisione arbitrale, eventualmente contraria alle disposizioni di cui agli art. 1366 (in ordine all'interpretazione del contratto), 1337 (in ordine al comportamento da tenere nel corso delle trattative) e 1375 cod. civ. (in ordine all'esecuzione del contratto), che prevedono tutte come parametro di valutazione la buona fede, possa ritenersi contraria all'ordine pubblico (e quindi nulla ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ.), il giudice, nel procedimento di impugnazione, può solo verificare se la motivazione contenuta nel lodo (che ha esplicitamente affermato di procedere all'interpretazione del contratto e alla valutazione del comportamento delle parti nella fase delle trattative e nella fase di esecuzione del contratto secondo il principio di buona fede) è logica e razionale in relazione ai fatti che il collegio arbitrale ritiene accertati, senza possibilità di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella effettuata dal suddetto collegio arbitrale.

Corte di Appello di Brescia, 28 maggio 2021, n. 632

Il contratto di arbitrato, intercorrente tra le parti di una procedura arbitrale e l'istituzione che la amministra, non è escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d) del suddetto regolamento. Tale disposizione, che esclude l'arbitrato dall'ambito di applicazione del regolamento, è invero relativa, come emerge dal XII Considerando del medesimo regolamento, al rapporto tra le parti della

convenzione arbitrale, non a quello tra esse e l'organo convenzionalmente preposto ad attivare la procedura arbitrale.

Corte di Appello di Venezia, 1 giugno 2021, n. 1607

Non è rinvenibile un comportamento negligente in capo all'istituzione che amministra procedimenti arbitrali, la quale abbia comunicato alla parte convenuta la rinuncia di parte attrice al procedimento arbitrale sette giorni lavorativi dopo il deposito di tale rinuncia, e ciò anche tenendo in considerazione che il regolamento arbitrale non prevede la comunicazione di tale rinuncia da parte dell'istituzione arbitrale, né a fortiori un termine entro il quale tale rinuncia debba essere comunicata, e che lo stesso regolamento prevede un termine di cinque giorni lavorativi in relazione alle comunicazioni del procedimento speciale di arbitrato rapido.

Corte di Appello di Milano, 1 giugno 2021, n. 1732

Con la clausola compromissoria inserita in un contratto (o in uno statuto sociale), che prevede il ricorso all'arbitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dal suddetto contratto, le parti attribuiscono ad un terzo (l'arbitro unico o il collegio arbitrale) il potere di completare, a determinate condizioni esplicitate nel contratto (o nello statuto sociale), il regolamento negoziale tra le stesse intercorrente; pertanto il lodo pronunciato dal terzo si inserisce nell'oggetto del contratto concluso tra le parti. Il lodo arbitrale quindi può, innanzi tutto, risultare invalido per le medesime ragioni per cui può risultare invalido il contratto; inoltre il lodo arbitrale irrituale può essere annullato per i motivi esplicitamente elencati nell'art. 808-ter, co. 2, cod. proc. civ.

Corte di Appello di Firenze, 3 giugno 2021, n. 1124

L'inosservanza del principio del contraddittorio nell'instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullità e non di inesistenza del lodo, ma la corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullità, non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare - come nelle ipotesi di inesistenza del lodo - ad accogliere l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.

Corte di Appello di Genova, 3 giugno 2021, n. 624

Ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ., il lodo arbitrale irrituale è annullabile, tra l'altro, in caso di invalidità della convenzione arbitrale o di pronuncia ultra petita. Si tratta di due casi diversi di annullabilità e, da un'attenta lettura della disposizione in esame, si comprende che la necessità di far valere l'eccezione nel procedimento arbitrale non riguarda l'ipotesi della invalidità della convenzione arbitrale bensì il solo caso della decisione ultra petita da parte degli arbitri.

L'art. 809 cod. proc. civ., in punto numero degli arbitri, non si applica all'arbitrato irrituale ed è dunque possibile prevedere un tribunale arbitrale irrituale composto da un numero pari di componenti.

Corte di Appello di Genova, 3 giugno 2021, n. 668

Si deve escludere che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il

deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui acceda la predetta clausola.

Corte di Appello di Venezia, 7 giugno 2021, n. 1656

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Corte di Appello di Venezia, 7 giugno 2021, n. 1667

Non sussiste il motivo di ricsuzione dell'arbitro di cui all'art. 815, n. 4, cod. proc. civ. ("se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori") nel caso in cui l'arbitro abbia assistito, in procedimento estinto prima della sua nomina, un terzo in un procedimento contro il legale di una delle parti.

Corte di Appello di Milano, 8 giugno 2021, n. 1790

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, come vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la 'ratio' della decisione adottata. Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio sia comunque ravvisabile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta (fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il vizio, in ragione del contrasto tra le disposizioni del lodo parziale e di quello definitivo).

Corte di Appello di Ancona, 8 giugno 2021, n. 695

Il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede conduce all'affermazione per cui la nullità di quest'ultimo non travolge, per trascinamento, la clausola ivi contenuta restando riservato agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità.

Corte di Appello di Ancona, 17 giugno 2021, n. 736

La controversia ex art. 2901, di revocatoria di un fondo patrimoniale costituito tra coniugi nel contesto di una scissione di rapporti societari, non è attribuita alla competenza arbitrale prevista in relazione al contratto disciplinante lo scioglimento dei rapporti societari.

Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 17 giugno 2021, n. 224

Deve essere dichiarata la nullità ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. di un lodo in cui gli arbitri abbiano assunto la loro decisione sulla base di una questione prospettata per la prima volta ex officio solo nel lodo stesso.

Corte di Appello di Milano, 18 giugno 2021, n. 1912

La perizia contrattuale non rappresenta un istituto giuridico autonomo rispetto all'arbitrato irrituale, del quale costituisce una figura particolare, differenziandosene soltanto in ragione dello speciale oggetto della controversia, poiché in ambedue i casi il contrasto tra le parti è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti stesse si impegnano preventivamente ad assecondare.

Corte di Appello di Cagliari, 21 giugno 2021, n. 282

La garanzia del contraddittorio - la cui violazione comporta la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. - non riguarda soltanto il momento iniziale del procedimento che si svolge dinanzi agli arbitri. Quella garanzia, infatti, attribuisce alle parti la possibilità di dialogo, che si traduce nel diritto di interloquire sull'oggetto del giudizio attraverso il meccanismo delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e, quindi, sulle prove, mediante la proposizione delle prove proprie e la confutazione di quelle avversarie. Specificamente per quanto attiene alle prove, l'effettiva attuazione del principio del contraddittorio esige che sia reso possibile per ciascuna parte il concreto esercizio del diritto alla prova, inteso come diritto di dimostrare nel procedimento arbitrale la realtà dei fatti a sé favorevoli con idonei mezzi rappresentativi di essi e, quanto al momento dell'assunzione delle prove, che l'accertamento dei fatti emerga dal contraddittorio tra le parti e che il convincimento degli arbitri si formi sulla base dei risultati dell'attività probatoria svolta da ciascuna di esse.

Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2021, n. 1946

Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione di un lodo arbitrale la quale, per il tramite dell'invocazione dei motivi di impugnazione di cui all'art. 829, co. 1 e co. 3, cod. proc. civ., si risolve in una richiesta di riesame del merito della controversia.

Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 24 giugno 2021, n. 209

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza arbitrale deve essere eccepita dal debitore ingiunto nell'atto di opposizione; in mancanza, la competenza arbitrale deve intendersi rinunciata (dal creditore con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e dal debitore con la mancata tempestiva eccezione).

Corte di Appello dell'Aquila, 25 giugno 2021, n. 1023

In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successorio, si verifica il subentro ipso iure del cessionario d'azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza

che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta ad substantiam.

Corte di Appello di Perugia, 25 giugno 2021, n. 345

L'eccezione di arbitrato, a seguito della riforma del 2006, è assimilata a quella di incompetenza per territorio derogabile, anche sotto il profilo della proponibilità del regolamento di competenza, per cui essa non può essere sollevata d'ufficio ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., ma soltanto dal convenuto nella comparsa di risposta.

Corte di Appello di Perugia, 28 giugno 2021, n. 396

Il vizio del lodo di cui all'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. sussiste soltanto quando le varie parti del dispositivo del lodo impugnato siano in tale contrasto tra loro da rendere la pronuncia praticamente ineseguibile, oppure quando vi sia una tale contraddittorietà della motivazione o un tale contrasto tra la motivazione e il dispositivo da determinare l'impossibilità di comprendere la ratio decidendi per la sostanziale inesistenza della motivazione.

Corte di Appello di Perugia, 28 giugno 2021, n. 397

Il vizio del lodo di cui all'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. sussiste soltanto quando le varie parti del dispositivo del lodo impugnato siano in tale contrasto tra loro da rendere la pronuncia praticamente ineseguibile, oppure quando vi sia una tale contraddittorietà della motivazione o un tale contrasto tra la motivazione e il dispositivo da determinare l'impossibilità di comprendere la ratio decidendi per la sostanziale inesistenza della motivazione.

Corte di Appello di Milano, 30 giugno 2021, n. 2029

Sussiste un rapporto di assoluta infungibilità tra il procedimento di exequatur e il procedimento monitorio, avendo il primo ad oggetto esclusivamente il controllo della regolarità formale del lodo arbitrale rituale (ed essendo destinato a concludersi con un decreto) ed il secondo la verifica nel merito dell'esistenza del diritto di credito (ed essendo destinato a concludersi con sentenza).

Corte di Appello di Palermo, 1 luglio 2021, n. 947

Fra le controversie non deferibili ad arbitri rientrano tutte quelle per le quali è prevista la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice ordinario, come, in particolare, i procedimenti speciali di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità, previsti dagli art. 657 e 658 cod. proc. civ., limitatamente peraltro alla prima fase a cognizione sommaria, non sussistendo invece alcuna preclusione a che nella fase successiva a cognizione piena la causa sia decisa nel merito da arbitri. Ne consegue che la deduzione, nella fase sommaria, dell'esistenza di una clausola arbitrale, non priva il Giudice della competenza ad emettere i provvedimenti immediati, ma lo obbliga, una volta chiusa la fase anzidetta, a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per il merito quella arbitrale, incombando poi alle parti di attivarsi per l'effettivo svolgimento del relativo giudizio.

Corte di Appello di Roma, 5 luglio 2021, n. 4922

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente.

Corte di Appello di Genova, 6 luglio 2021, n. 779

Ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il Giudice, in presenza di una eccezione di compromesso per arbitrato irrituale, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la ulteriore conseguenza che una tale pronuncia è impugnabile con l'appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.

Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 6 luglio 2021, n. 250

Il lodo arbitrale irrituale, pronunciato nelle controversie di cui all'art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è suscettibile di essere impugnato, per violazione delle regole di diritto, avanti il Giudice di cui all'art. 808-ter cod. proc. civ.

Corte di Appello di Firenze, 7 luglio 2021, n. 1394

L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Corte di Appello di Palermo, 12 luglio 2021, n. 1146

La P.A. non può avvalersi per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati dello strumento del cd. arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente de-terminato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie.

Corte di Appello di Venezia, 12 luglio 2021, n. 1948

La clausola contenuta in uno statuto sociale attiene ai soli rapporti endosocietari e quindi alle controversie relative ai diritti e agli obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote societarie e che traggono fondamento e non semplice occasione dallo statuto e, quindi, non ai rapporti tra la società e uno dei suoi soci diversi da quelli sociali.

Corte di Appello di Roma, 16 luglio 2021, n. 5296

Pur in presenza di espressioni contenute nel testo della clausola compromissoria, che lasciano intendere l'intenzione delle parti di circoscrivere la competenza arbitrale solo ad alcune possibili controversie, deve preferirsi l'interpretazione che rimetta nei casi dubbi la controversia al giudizio degli arbitri.

Corte di Appello di Venezia, 16 luglio 2021, n. 1992

Non ogni violazione di norme procedurali assume la valenza di violazione del diritto di difesa, atteso che l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, co. 3, n. 2 cod. proc. civ., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti.

Corte di Appello di Venezia, 20 luglio 2021, n. 2048

Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, co. 1, n. 2 cod. proc. civ., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 cod. proc. civ.

Corte di Appello di Milano, 21 luglio 2021, n. 2333

Ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., la statuizione del Giudice di primo grado, che ha dichiarato la sua incompetenza per essere competenti gli arbitri pattiziamente previsti, è impugnabile solo con regolamento di competenza e non rappresenta decisione sul merito, che renderebbe ammissibile la proposizione dell'appello, quella relativa alla qualificazione del rapporto controverso ai fini dell'accertamento dell'operatività in relazione allo stesso della clausola compromissoria convenuta tra le parti.

Corte di Appello di Torino, 22 luglio 2021, n. 840

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la nullità di cui all'art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può

assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Corte di Appello di Firenze, 23 luglio 2021, n. 1493

La sospensione del termine per la proposizione della revocazione del lodo, ai sensi dell'art. 831, co. 2, cod. proc. civ. ("il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso finno alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità") si applica solo durante il giudizio rescindente davanti alla Corte di appello e non anche durante l'eventuale successivo giudizio avanti la Corte di cassazione.

Corte di Appello dell'Aquila, 26 luglio 2021, n. 1196

Sia ove qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo interno dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri.

Corte di Appello di Genova, 26 luglio 2021, n. 872

Non è contrario all'ordine pubblico il lodo pronunciato da un Tribunale arbitrale composto in violazione di norma deontologica (nel caso di specie, l'arbitro nominato da una parte era collega di studio del difensore della medesima parte). Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di riconsunzione da proporsi, a norma dell'art. 815 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di riconsunzione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 cod. proc. civ.

Corte di Appello di Milano, 26 luglio 2021, n. 2426

L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.

Corte di Appello di Palermo, 27 luglio 2021, n. 1263

La decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto [per incuriam].

Corte di Appello di Bari, 28 luglio 2021, n. 1451

Non riguarda principi di ordine pubblico la controversia in materia di rapporti societari e di restituzione di somme a seguito di recesso dei soci, sì che il lodo reso a definizione della stessa non può essere impugnato ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ.

Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 28 luglio 2021, n. 282

Ove la clausola compromissoria devolva le controversie al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, deve ritenersi che le parti non abbiano voluto la pronuncia di un lodo suscettibile di esser reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui agli artt. 824-bis e 825 cod. proc. civ., ma la soluzione della lite mediante lo strumento negoziale diretto alla composizione amichevole della lite e dunque la natura irrituale dell'arbitrato.

Corte di Appello di Milano, 29 luglio 2021, n. 2467

In materia di arbitrato societario, anche ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non hanno rilevanza gli errori di diritto eventualmente commessi dagli arbitri, mentre gli errori di fatto sono rilevanti nella misura in cui configurino un errore essenziale e riconoscibile.

Corte di Appello dell'Aquila, 2 agosto 2021, n. 1229

In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.

Corte di Appello di Palermo, 2 agosto 2021, n. 1298

In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire

loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avversarie.

Corte di Appello di Perugia, 2 agosto 2021, n. 443

L'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma dalla parte interessata, la quale, vertendosi in materia di diritti disponibili, può rinunciare ad essa, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso, quale la mancata proposizione dell'opposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ovvero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, con l'atto di citazione introduttivo del relativo procedimento.

Corte di Appello di Bari, 7 settembre 2021, n. 1571

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non anche il riesame delle questioni di merito a essi sottoposte. Non può essere, pertanto, contestata a mezzo dell'impugnazione di nullità la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Corte di Appello di Venezia, 13 settembre 2021, n. 2350

Deve essere dichiarata inammissibile la doglianza, svolta in sede di impugnazione di lodo arbitrale e tesa apparentemente a censurare una violazione del principio del contraddittorio, laddove la parte impugnante, attraverso il richiamo a regole e principi fondamentali del processo, intenda in realtà censurare il merito del giudizio e la valutazione dai fatti rilevanti per la decisione.

Corte di Appello di Venezia, 13 settembre 2021, n. 2366

L'ordine pubblico cui fa riferimento l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. coincide con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento, tra i quali non possono certo includersi gli errores in procedendo la cui violazione la stessa norma sanziona con la nullità ai sensi del primo comma; altrimenti opinando si opererebbe una evidente quanto incoerente sovrapposizione, con la conseguenza che le medesime violazioni risulterebbero sanzionate, contestualmente, da due diverse disposizioni.

Corte di Appello di Roma, 16 settembre 2021, n. 6028

La regola della specificità della formulazione dei motivi di censura, prescritta per il ricorso in cassazione, vale anche per il giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ.; ciò non significa che sia assolutamente necessario che l'impugnazione contenga l'indicazione delle disposizioni di legge violate, ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale.

Corte di Appello di Roma, 20 settembre 2021, n. 6093

In applicazione dell'art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine di cui all'art. 820 cod. proc. civ. non può essere fatto valere quale causa di nullità del lodo qualora la parte, prima della sua deliberazione, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la decadenza. Va inoltre precisato che il detto art. 821 cod. proc. civ. impone la notificazione a tutte le parti del giudizio ed è priva di rilievo la mancata costituzione del contenuto in questione, atteso che il codice di rito non contiene una disciplina del giudizio arbitrale in contumacia e, essendo inapplicabile l'art. 292 cod. proc. civ., non potrebbe neppure essere sostenuta la superfluità della notificazione nei suoi confronti dell'atto di cui all'art. 821 cod. proc. civ. [ma cfr., sull'applicazione analogica dell'art. 292 cod. proc. civ., Cass., Sez. I Civ., 6 settembre 2021, n. 24008].

La sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza e alla validità della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall'omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autorità giudiziaria, né spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che, salvo il caso di riassunzione del giudizio ex art. 50 cod. proc. civ. e applicazione delle norme e dei principi di diritto relativi alla *translatio iudicii*.

Corte di Appello di Torino, 21 settembre 2021, n. 1041

La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione di nullità del lodo.

Corte di Appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), 24 settembre 2021, n. 319
Al fine di delimitare l'oggetto della clausola arbitrale contenuta in uno statuto sociale, occorre distinguere tra le cause relative ai rapporti societari e quelle relative a rapporti contrattuali extrasociali tra soci e società.

Corte di Appello di Roma, 27 settembre 2021, n. 6262

L'art. 829 cod. proc. civ. consente l'impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia, se prevista dalla legge. In materia di appalto di opere pubbliche, tale legge va individuata nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto l'impugnazione del responso arbitrale in tema di appalto di opere pubbliche era consentita anche per il caso di violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 209, co. 14, d.lgs. cit., per vicende cui tale disposizione, oggi abrogata, trova applicazione.

Corte di Appello di Firenze, 29 settembre 2021, n. 1832

Quando è stata prevista nello statuto societario una clausola compromissoria di arbitrato rituale o irrituale per definire controversie insorte tra i soci e la società, le cause predette rimangono attratte all'alveo previsionale della clausola anche

quando il rapporto tra il socio e la società sia venuto meno al momento della instaurazione della controversia per qualunque causa, perché la vis attractiva si fonda non sull'attualità del rapporto ma sulla genesi della controversia dedotta in causa, ovvero sulla matrice della pretesa rivendicata che deve fondarsi nel contratto associativo.

Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2021, n. 1714

Il giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale è retto dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., nella formulazione precedente l'art. 24 d.lgs. 40/2006, ove il giudizio arbitrale sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della novella, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente.

Corte di Appello di Venezia, 6 ottobre 2021, n. 2514

Al cessionario di un credito nascente da contratto nel quale sia stata inserita una clausola compromissoria possono opporsi tutte le eccezioni concernenti l'esistenza, la validità e l'efficacia dell'obbligazione dedotta in causa per l'adempimento, ma, tra tali eccezioni, non è compresa quella, fondata sul contratto, concernente il modo stabilito in via convenzionale per la soluzione delle controversie [per incuriam rispetto alla giurisprudenza della Cassazione sul punto: da ultimo, Cass., Sez. I Civ., 21 marzo 2007, n. 6809].

Corte di Appello di Torino, 8 ottobre 2021, n. 1101

L'art. 808-quater cod. proc. civ. va interpretato estensivamente, in quanto lo stesso esprime il principio in dubio pro arbitrato. Conseguenza del favor nei riguardi dell'arbitrato è che all'arbitro è devoluta la conoscenza di tutte le controversie ove vi siano più contratti collegati vincolati in un unico intento o anche costituenti una complessa operazione negoziale e che l'estensione della competenza arbitrale opera specificamente in caso di contratti complementari che siano conseguenti al negozio principale.

Corte di Appello di Bari, 12 ottobre 2021, n. 1743

La nullità ai sensi del combinato disposto degli art. 829 n. 5 e 823 n. 5 cod. proc. civ. non opera quando le motivazioni siano state rese per relationem, richiamando le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, il quale abbia, a sua volta, effettuato un attento esame delle osservazioni del consulente di parte.

Corte di Appello di Messina, 13 ottobre 2021, n. 454

Per il chiaro disposto dell'art. 820, co. 4, cod. proc. civ. il termine di giorni 240 previsto per la pronuncia del lodo è prorogato di ulteriori 180 giorni nei casi ivi previsti, tra cui rientra la pronuncia di un lodo non definitivo o di un lodo parziale. Con riferimento al lodo parziale la norma non distingue tra lodo interlocutorio e lodo che decide parzialmente il merito della controversia, e quindi immediatamente impugnabile, per cui si deve ritenere che in entrambi i casi il termine sia prorogato.

Corte di Appello di Bari, 18 ottobre 2021, n. 1821

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancata od assolutamente carente.

Corte di Appello di Milano, 19 ottobre 2021, n. 3006

Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. In particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.

Corte di Appello di Venezia, 19 ottobre 2021, n. 2652

L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., può ritenersi insoddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.

Corte di Appello di Roma, 21 ottobre 2021, n. 6923

Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.

Corte di Appello di Torino, 25 ottobre 2021, n. 1152

La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto.

Corte di Appello di Venezia, 2 novembre 2021, n. 2757

La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Corte di Appello dell'Aquila, 4 novembre 2021, n. 1649

Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle controversie solo se abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. amm., e non invece la consistenza di interesse legittimo.

Corte di Appello di Genova, 9 novembre 2021, n. 1130

L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.

Corte di Appello di Firenze, 12 novembre 2021, n. 2178

In sede di impugnazione di lodo ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., per pretesa contrarietà del dictum arbitrale all'ordine pubblico, va tenuto presente che non tutte le norme che sanciscono nullità sono ascrivibili alla categoria dell'ordine pubblico, sostanziandosi esso in norme cogenti processuali o sostanziali poste a difesa di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Corte di Appello di Venezia, 17 novembre 2021, n. 2874

In presenza di clausola compromissoria statutaria, questa devolve alla cognizione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e sociate che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non ogni controversia tra soci o tra soci e società, e dunque non devolve agli arbitri le controversie in cui sia invocato un titolo diverso dal contratto sociale.

Corte di Appello di Roma, 23 novembre 2021, n. 7740

In difetto di eccezione riguardante l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola compromissoria sollevata nel corso del procedimento arbitrale irrituale, deve ritenersi preclusa l'impugnazione del lodo in ragione della suddetta invalidità e/o

inefficacia ai sensi dell'art. 808-ter, co. 2, n. 1 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Corte di Appello di Roma, 27 novembre 2021, n. 7902

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Corte di Appello di Palermo, ord. 15 dicembre 2021

A fronte di una decisione arbitrale di rigetto delle domande proposte, è da escludere la sussistenza dei gravi motivi che consentono, ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ., la sospensione dell'efficacia del lodo.

Corte di Appello di Firenze, 16 dicembre 2021, n. 2425

In caso di arbitrato amministrato, ove il regolamento arbitrale preveda che il lodo venga depositato presso l'istituzione arbitrale e sia poi questa a comunicarlo alle parti, assume rilevanza, ai fini del rispetto del termine per la pronuncia del lodo, esclusivamente il suo deposito, con il quale si esaurisce l'attività degli arbitri.

Corte di Appello di Firenze, 16 dicembre 2021, n. 2426

La denuncia di nullità del lodo arbitrale per violazione delle norme di diritto applicabili al merito della controversia, ove ammessa, postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Corte di Appello di Milano, 17 dicembre 2021, n. 3674

L'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto relative al merito della controversia, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.

Corte di Appello dell'Aquila, 20 dicembre 2021, n. 1857

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna

tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Corte di Appello di Perugia, 22 dicembre 2021, n. 689

La contrarietà all'ordine pubblico non costituisce assolutamente un error in iudicando, che è invece tipico della violazione delle norme di diritto, ma si pone a garanzia della decisione finale nel senso che, anche in presenza di incensurabilità del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, la decisione non potrà, comunque, prescindere da quelle norme risolvendosi in una pronuncia secondo equità non autorizzata dalle parti. Ciò significa che, rispetto alla contrarietà all'ordine pubblico, ciò che rileva è piuttosto il risultato cui giunge il lodo che oggettivamente non deve urtare con l'ordine pubblico.

Corte di Appello di Milano, ord. 23 dicembre 2021

Il giudizio di opposizione al decreto reso ex art. 839 cod. proc. civ. è regolato dalle norme sul procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto compatibili e, tra queste, è applicabile l'art. 648 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice della cognizione il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione allorché l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Corte di Appello di Roma, 23 dicembre 2021, n. 8460

La nullità della convenzione di arbitrato deve essere eccepita nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, perché in difetto la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile.

Corte di Appello di Messina, 28 dicembre 2021, n. 619

Nel caso in cui una società faccia valere un diritto ancora illiquido in un giudizio arbitrale e, nelle more di quest'ultimo, venga cancellata dal registro delle imprese, tale cancellazione deve intendersi in termini di rinuncia alla pretesa, nella quale i soci non succedono alla società, e conseguentemente il Tribunale arbitrale è chiamato a pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Corte di Appello di Perugia, 30 dicembre 2021, n. 717

L'art. 83-bis l.fall. si limita a prevedere la sorte dei procedimenti arbitrali pendenti, ovverosia già instaurati alla data della dichiarazione di fallimento, nonché relativi a contratti suscettibili di scioglimento ai sensi delle disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezione IV della legge fallimentare, stabilendo che, ove il curatore abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto, la domanda di arbitrato diventa improcedibile. Essa non detta invece una regola generale in tema di rapporti tra arbitrato e fallimento, né contraddice il principio secondo cui, almeno per le azioni non spettanti alla competenza esclusiva del tribunale fallimentare ed aventi ad oggetto diritti disponibili, la dichiarazione di fallimento non comporta di per sé l'inoperatività della clausola compromissoria, e non

impedisce pertanto la proposizione della domanda di arbitrato, né la prosecuzione del procedimento, ove la domanda sia stata già proposta. L'effetto ostativo è infatti subordinato allo scioglimento del contratto, e pertanto non si produce nel caso in cui il curatore abbia omesso di esercitare tale facoltà, subentrando al fallito nel rapporto contrattuale, ovvero nel caso in cui la medesima facoltà non possa essere più esercitata, per avere il contratto già avuto totalmente o parzialmente esecuzione.

**

Tribunali

Tribunale di Castrovillari, 4 gennaio 2021, n. 4

La clausola compromissoria per arbitrato societario, che pur include nel suo ambito di applicazione le controversie tra amministratori e società in dipendenza dello statuto, non sottrae alla competenza del Giudice statale una controversia che ha ad oggetto un credito determinato dalla ritardata restituzione di un bene aziendale, che non implica alcuna applicazione o interpretazione di norme statutarie.

Tribunale di Brindisi, 5 gennaio 2021, n. 22

Deve affermarsi la nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio ex art. 2602 cod. civ., la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo al consorzio stesso, in applicazione dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Tribunale di Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio di urbanizzazione, che non attribuisca a un terzo il potere di nominare gli arbitri, non è nulla ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto tale disposizione concerne le sole società e non anche i consorzi di urbanizzazione, ai quali è applicabile la disciplina delle associazioni non riconosciute e della comunione.

Tribunale di Patti, 7 gennaio 2021, n. 8

La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere in arbitrato le eventuali controversie non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri; per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica, a fronte dell'eccezione di arbitrato eventualmente sollevata dalla parte attrice opponente, il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.

Tribunale di Milano, 8 gennaio 2021, n. 98

La clausola compromissoria statutaria, che espressamente si riferisca alle sole delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione, e ciò in considerazione del fatto che una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.

L'arbitrato avente ad oggetto la validità di una delibera è rituale, ai sensi dell'art 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Tribunale di Teramo, 8 gennaio 2021, n. 10

Sono devolute alla cognizione arbitrale le controversie relative a un contratto (nella specie, di subappalto) contenente clausola compromissoria, collegato ad altro (nella specie, di costituzione di associazione temporanea di imprese), che tale clausola non contiene, ove la causa petendi riguardi anche il contratto contenente l'accordo arbitrale.

Tribunale di Spoleto, 11 gennaio 2021, n. 12

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Ove il curatore agisca in luogo e facendo valere un diritto spettante al fallito, non può ritenersi che il contratto si sia sciolto, dal momento che il curatore ha inteso far valere diritti scaturenti dal contratto che ha già avuto esecuzione per la parte in contestazione, alla quale si collega il diritto al corrispettivo; ne discende che è da ritenersi opponibile al fallimento la clausola compromissoria contenuta nel suddetto contratto.

Tribunale di Catanzaro, 12 gennaio 2021, n. 53

In presenza di clausola compromissoria statutaria, che attribuisca agli arbitri la cognizione delle sole controversie tra soci, rientrano nella competenza del Giudice statale le controversie tra socio e società (nel caso di specie, si trattava di giudizio avente ad oggetto la liquidazione della quota del socio receduto).

Tribunale di Milano, 12 gennaio 2021, n. 159

In presenza di un contratto quadro e di contratti conclusi in esecuzione del primo, questi ultimi soltanto contenenti una clausola compromissoria, compete al Giudice statale la cognizione delle controversie relative al contratto quadro.

Tribunale di Roma, 13 gennaio 2021, n. 572

In generale, per contestare il contenuto di un lodo arbitrale, è prevista una specifica normativa codicistica (art. 827 ss. cod. proc. civ.). Vi sono nondimeno margini per un'impugnativa del lodo arbitrale al di fuori dell'iter tipico di gravame alla Corte d'Appello (o con rimedio straordinario): si tratta di quei casi

in cui è contestata l'esistenza del lodo o, a monte, della clausola compromissoria e comunque della disponibilità delle materie conferite in arbitrato (rituale).

In questi casi, in cui viene riconosciuto al soggetto interessato di ricorrere direttamente al Tribunale ordinario, la sentenza che dichiari l'inesistenza del lodo, avendo natura dichiarativa, può esplicare il suo effetto caducatorio solo con il passaggio in giudicato del relativo accertamento.

La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti. Da ciò deriva la mancanza di esecutività di tale capo della pronuncia arbitrale.

Tribunale di Potenza, 14 gennaio 2021, n. 1

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale. In caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il giudice adito è, dunque, tenuto a dichiarare la nullità del decreto opposto e l'improponibilità della domanda.

Tribunale di Potenza, ord. 15 gennaio 2021

Nonostante la devoluzione di limitati poteri cautelari agli arbitri in materia societaria, rimane intatta la possibilità di ricorrere al giudice ordinario per ottenere il provvedimento cautelare fino a quando il collegio arbitrale o l'ufficio dell'arbitro unico non si sia materialmente costituito e, dunque, non possa materialmente procedere ad esaminare tempestivamente l'istanza cautelare. Questo perché il principio di effettività della tutela giurisdizionale implica necessariamente che gli organi statali assicurino - sempre ed in ogni caso - la disponibilità di una giustizia cautelare che, anche in caso di devoluzione della cognizione su una determinata controversia agli arbitri, renda immediatamente fruibili le esigenze di celerità ed effettività della tutela sottese a una istanza cautelare.

Tribunale di Prato, 16 gennaio 2021, n. 59

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.

Non sono invece attratte alla competenza arbitrale le controversie relative a diverso contratto, pur collegato a quello contenente la clausola compromissoria e concluso contestualmente allo stesso.

Tribunale di Rieti, 18 gennaio 2021, n. 43

L'eccezione con cui si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria,

ma contesta la proponibilità della domanda per aver i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunciando alla tutela giurisdizionale. In coerenza con la tuttora diversa natura giuridica che connota l'arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall'intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l'art. 819-ter cod. proc. civ., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l'arbitro irrituale.

Tribunale di Torino, 18 gennaio 2021, n. 247

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri.

Tribunale di Milano, 25 gennaio 2021, n. 493

In caso di domanda c.d. trasversale, ossia di domanda di un convenuto contro altro convenuto, l'eccezione di compromesso è tempestivamente sollevata alla prima udienza di comparizione.

Tribunale di Sassari, 25 gennaio 2021, n. 68

La clausola compromissoria contenuta in un contratto (nella specie, si trattava di un contratto di appalto), ai sensi della quale sono devolute agli arbitri, tra le altre, pure le controversie relative all'esecuzione del contratto, fonda la competenza arbitrale pure con riferimento al successivo accordo di risoluzione del suddetto contratto.

Tribunale di Torino, 28 gennaio 2021, n. 412

In presenza di clausola compromissoria statutaria che attribuisce agli arbitri la competenza a conoscere delle controversie relative alla validità delle delibere assembleari, rientra nella cognizione arbitrale una controversia avente ad oggetto l'annullamento per abuso di maggioranza di delibera assembleare.

In caso di adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso sollevata dalla convenuta, non trova applicazione l'art. 38, co. 2, cod. proc. civ., bensì l'art. 819-ter cod. proc. civ. Conseguentemente, il Giudice statale adito declinerà la propria competenza con sentenza e dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese.

Tribunale di Monza, 1 febbraio 2021, n. 174

Deve ritenersi legittima la norma contenuta in un regolamento condominiale che preveda una clausola compromissoria con il correlativo obbligo di impugnare le delibere condominiali in sede arbitrale. Ciò poiché l'art. 1137, co. 2, cod. civ., nel riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea del condominio, non pone alcuna riserva di competenza assoluta ed esclusiva del Giudice statale e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri di tali

controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 cod. proc. civ.

Tribunale di Milano, 2 febbraio 2021, n. 737

In caso di debito garantito da fideiussione, ove il titolo da cui sorge il debito garantito contenga una clausola compromissoria, non contenuta invece nel titolo da cui sorge la garanzia, la controversia tra creditore garantito e fideiussore non è attribuita alla competenza arbitrale, non potendo la clausola compromissoria essere fatta valere da soggetti estranei al contratto in cui è inserita, per il principio sancito dall'art. 1372 cod. civ., secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti.

Tribunale di Roma, 3 febbraio 2021, n. 1937

La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio (devoluta, ai sensi del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel country code Top Level Domain "it", a determinati prestatori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute), non ha carattere decisorio e la pronuncia che viene resa al suo esito non costituisce un lodo, neppure irrituale ex art. 808-ter cod. proc. civ.

Tribunale di Firenze, 4 febbraio 2021, n. 266

Non diviene inefficace un provvedimento cautelare ex art. 669-octies cod. proc. civ. ove, nel termine perentorio ivi previsto, sia stato promosso un giudizio avanti il Giudice statale, per in presenza di clausola compromissoria, giacché deve essere esclusa la possibilità di dichiarare l'inefficacia di un provvedimento cautelare sulla base di una (peraltro eventuale e futura) pronuncia di rigetto di mero rito resa dal giudice adito per il merito.

Tribunale di Reggio Calabria, 8 febbraio 2021, n. 179

Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale. Nel caso in cui invece al terzo sia anche demandato il controllo dell'adempimento da parte dell'assicurato degli obblighi previsti nelle condizioni generali di polizza e nelle clausole del contratto, si deve ritenere che la perizia abbia natura di lodo arbitrale irrituale.

Tribunale di Milano, 9 febbraio 2021, n. 1028

Il mancato rispetto del contraddittorio ricorre tutte le volte in cui l'arbitro non abbia consentito a tutte le parti la possibilità di essere ascoltate, per formare la sua libera determinazione.

Il richiamo fatto dagli arbitri irrituali nel lodo a norme diverse da quelle la cui applicazione è stata oggetto di discussione tra le parti non integra violazione del principio del contraddittorio, non comportando l'introduzione di un fatto nuovo,

bensì rientrando nel potere di qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta dall'esame del tribunale arbitrale, in applicazione del principio *iura novit curia*.

Tribunale di Bologna, 10 febbraio 2021, n. 302

L'eccezione di arbitrato, formulata nella comparsa di costituzione, ma non riproposta in alcun successivo atto, e soprattutto non in sede di precisazione delle conclusioni, è da considerarsi rinunciata.

Tribunale di Patti, 12 febbraio 2021, n. 112

L'eccezione di arbitrato costituisce eccezione in senso stretto, sì che essa deve essere ritualmente e tempestivamente proposta, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in sede di atto di citazione in opposizione.

Tribunale di Modena, 16 febbraio 2021, n. 231

La controversia avente ad oggetto un contratto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata è ricompresa nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria, ove questa deferisca agli arbitri anche le controversie tra soci e ove i cedenti, anche dopo il trasferimento, abbiano mantenuto la qualità di soci ovvero abbiano continuato ad agire come soci.

Tribunale di Milano, 17 febbraio 2021, n. 1419

In caso di controversia soggetta all'applicazione dell'art. 6 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (disposizione, successivamente abrogata, che prevedeva che la clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, fosse vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non dimostrasse che era frutto di una trattativa diretta), deve ritenersi provato, ai sensi dell'art. 115, co. 1, cod. proc. civ. che la clausola arbitrale contenuta in un accordo quadro concernente la futura conclusione di contratto di swap, benché contenuta in modulo predisposto dall'istituto di credito, sia stata frutto di specifica trattativa individuale, in caso di mancata contestazione da parte dell'investitore di tale circostanza e ove sia pacifico tra le parti che l'accordo quadro sia stato stipulato esclusivamente in relazione al contratto di swap e che la stipulazione del contratto di swap sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, al fine di rendere il prodotto acquistato strettamente correlato ad altro contratto (nella specie, di mutuo ipotecario) stipulato lo stesso giorno tra le medesime parti.

Tribunale di Firenze, 17 febbraio 2021, n. 373

Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale; la *vis attractiva* del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino (come nella specie) nel patrimonio del fallito, all'atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall'imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.

Il primo periodo dell'art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad

essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.

Tribunale di Brescia, 19 febbraio 2021, n. 453

Gli effetti della clausola compromissoria inserita in uno statuto sociale non possono estendersi oltre le controversie che hanno a oggetto diritti disponibili, ambito nel quale non rientra l'azione tesa all'accertamento di nullità del bilancio, venendo qui in rilievo la tutela di interessi generali, che trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

Tribunale di Castrovillari, 22 febbraio 2021, n. 37

La clausola compromissoria, inserita in un contratto, che devolve a un tribunale arbitrale le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o alla sua esecuzione, non attribuisce alla cognizione degli arbitri le controversie concernenti il credito di una parte nei confronti dell'altra che rinviene nel contratto il suo titolo (pronunzia per incuriam: v.si Cass., Sez. VI Civ., 22 ottobre 2018, n. 26553).

Tribunale di Milano, ord. 22 febbraio 2021

Anche in presenza di clausole negoziali per arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ. sussiste la competenza cautelare del Giudice statale.

Trib. Alessandria, 23 febbraio 2021, n. 159

In caso di contratto preliminare di cessione di quote sociali, contenente pure una pattuizione in favore della società, nel giudizio promosso per far valere la simulazione relativa del successivo contratto definitivo, il lodo reso nel giudizio arbitrale promosso dalla società non può essere ritenuto principio di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724, n. 1, cod. civ., non potendo ritenersi atto proveniente da persona contro la quale è diritta la domanda o dal suo rappresentante.

Tribunale della Spezia, 24 febbraio 2021, n. 102

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale riguarda le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci inerenti il rapporto sociale in generale ed in particolare la violazione delle clausole statutarie, dalle quali resta escluso il finanziamento soci, in particolare ove specificamente e separatamente disciplinato in patti parasociali che prevedano la competenza esclusiva del giudice statale.

Tribunale di Perugia, 26 febbraio 2021, n. 343

Deve essere dichiarata la nullità di clausola compromissoria, contenuta in contratto concluso tra professionista e consumatore e soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove il professionista non fornisca la prova

che la clausola compromissoria sia stata oggetto di trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità.

Trib. Torino, ord. 26 febbraio 2021

Anche ove gli arbitri abbiano poteri cautelare ai sensi dell'art. 35 d.l.gs 17 gennaio 2003, n. 5, fino al momento in cui l'organo arbitrale non sia concretamente in grado di provvedere deve riconoscersi la competenza del giudice statale, a nulla rilevando eventuali inerzie della parte interessata con riferimento all'attivazione del procedimento arbitrale o di quello di nomina del tribunale arbitrale.

Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza per il merito (art. 669-ter cod. proc. civ.), ma nell'attuale pendenza della lite avanti al giudice (art. 669-quater cod. proc. civ.).

Tribunale di Venezia, 26 febbraio 2021, n. 360

Affinché possa darsi applicazione al principio ermeneutico di cui all'art. 808-quater cod. proc. civ. è necessario che sussista un dubbio interpretativo con riferimento all'ambito di applicazione di una clausola arbitrale. Tale dubbio non sussiste ove l'accordo delle parti (nel caso di specie, contenuto in uno statuto sociale) individui come metodo generale di risoluzione delle controversie tra loro l'arbitrato, riservando nondimeno alla competenza del giudice statale talune specifiche controversie (nel caso di specie, in tema di contestazione dei presupposti legittimati il recesso del socio).

Tribunale di Spoleto, 27 febbraio 2021, n. 146

La sussistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice ordinario eventualmente adito, in caso di successiva opposizione fondata sulla sussistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Brescia, 1 marzo 2021, n. 545

La disposizione di cui all'art. 36 d.l.gs. 17 gennaio 2003, n. 5 produce gli effetti di cui all'art. 1419, co. 2, cod. civ., determinando la sostituzione di diritto della parte della clausola compromissoria statutaria affetta da nullità. Conseguentemente, ove una clausola compromissoria statutaria preveda un arbitrato irrituale e/o di equità, il tribunale arbitrale investito dell'impugnazione di una delibera sociale è tenuto ad accertare preliminarmente la nullità parziale della clausola compromissoria e prendere atto del meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 36 d.l.gs. 5/2003, prospettando alle parti, in sede di accettazione dell'incarico, la necessità di pronunciare un lodo rituale e secondo diritto, a dispetto del contenuto (parzialmente invalido) della clausola stessa. In mancanza, il lodo è nullo per violazione dell'art. 36 d.l.gs. 5/2003, *lex specialis* integrativa delle disposizioni generali previste dal codice di procedura civile (art. 808-ter cod. proc. civ.) in materia di arbitrato irrituale.

Trib. Torino, 3 marzo 2021, n. 1126

Seppure l'azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali sia compromettibile ex art.34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la relativa clausola statutaria non è opponibile nell'azione di responsabilità promossa (non dalla società, ma) dai terzi, quale è il curatore del fallimento della stessa società, e nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l'amministratore sia anche socio della società danneggiata.

Tribunale di Bergamo, 5 marzo 2021, n. 393

Le cause concernenti l'esclusione del socio dalla società possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

Tribunale di Torino, 5 marzo 2021, n. 1174

Nell'arbitrato irrituale il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti, con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al mandato degli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.

Tribunale di Busto Arsizio, 9 marzo 2021, n. 349

La clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso tra consumatore e professionista è vessatoria e dunque nulla ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, salvo che essa abbia costituito oggetto di specifica trattativa tra le parti, a nulla rilevando nel senso di ritenere la clausola efficace il rispetto o meno delle condizioni di cui all'art. 1341 cod. civ.

Tribunale di Bologna, 10 marzo 2021, n. 557

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, che preveda la nomina dell'arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale, non rispettando la prescrizione di cui all'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; né si pone la questione dell'ultrattività della clausola medesima, in forza dell'art. 41, co. 6, d.lgs. 5/2003, che fa salvi i soli atti processuali e non sostanziali; né può ritenersi la nullità parziale della clausola in oggetto, limitatamente alle sole modalità di nomina degli arbitri, né è suscettibile la clausola nulla di sostituzione di diritto con norma imperativa di legge, ex art. 1419 cod. civ. Ne consegue che la nullità della clausola, rilevabile d'ufficio, ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via di azione, comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto avanti al giudice statale.

Tribunale di Ravenna, 12 marzo 2021, n. 198

L'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, poiché la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio mentre, qualora venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccede la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del Giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti agli arbitri.

Tribunale di Ancona, 18 marzo 2021, n. 376

In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute agli arbitri anche le controversie relative all'impugnazione della delibera di esclusione di un socio e la competenza arbitrale non è esclusa dalla diversa clausola statutaria che prevede il termine entro il quale la delibera può essere fatta oggetto di opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. Alla luce degli ordinari criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ., infatti, tale ultima clausola deve essere intesa quale volta a disciplinare il procedimento d'impugnazione della delibera di esclusione, stabilendo il momento in cui la stessa produce effetto ed il termine entro il quale può essere impugnata, mentre il riferimento al Tribunale competente non può essere letto in termini tecnici come indicante l'ufficio del Tribunale in contrapposizione con la generale previsione di devoluzione delle controversie agli arbitri di cui alla clausola compromissoria statutaria. Tale conclusione è poi confermata dall'art. 808-quater cod. proc. civ., ai sensi del quale nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Tribunale di Genova, 18 marzo 2021, n. 376

In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute agli arbitri anche le controversie aventi ad oggetto la pretesa falsità di attestazioni contenute in un verbale di assemblea o in suoi allegati. Sono invero sottratte alla cognizione arbitrale solo le controversie aventi ad oggetto diritti non disponibili e l'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.

Tribunale di Brescia, 19 marzo 2021, n. 787

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga sollevata dalla parte attrice opponente eccezione di compromesso, con l'adesione della parte convenuta opposta, grava su quest'ultima l'onere di rifondere le spese della fase di opposizione sostenute dalla controparte, costretta a difendersi avanti al giudice ordinario, sia pure al solo scopo di eccepirne l'incompetenza, e ciò in considerazione della libera scelta processuale della convenuta opposta di

instaurare un procedimento monitorio, sopportando il rischio di vedersi opporre la clausola compromissoria.

Tribunale di Firenze, 22 marzo 2021, n. 769

Eventuali ragioni di connessione sono irrilevanti ai fini della determinazione della competenza arbitrale, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 819-ter cod. proc. civ., disposizione, che, come è noto, è volta a garantire l'indipendenza del procedimento arbitrale rispetto al procedimento civile ordinario.

Tribunale di Rimini, 23 marzo 2021, n. 296

Poiché l'art. 83-bis l.fall. prevede espressamente, quale conseguenza dello scioglimento del contratto, l'improcedibilità del giudizio arbitrale originato da una clausola compromissoria in esso contenuta, a maggior ragione deve concludersi nel senso della non opponibilità al fallimento di una simile clausola nei casi in cui il giudizio arbitrale non sia pendente. Argomentare diversamente condurrebbe a riservare un trattamento giuridico irragionevolmente differente ad ipotesi assimilabili.

Tribunale di Novara, ord. 25 marzo 2021

La controversia relativa alla revoca cautelare di amministratore di società semplice ex art. 2259, co. 3, cod. civ. non è deferibile agli arbitri.

Tribunale di Lecce, 26 marzo 2021, n. 871

In caso di clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto, devolutiva agli arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del contratto, deve ritenersi che la potestas iudicandi degli arbitri riguardi sia azioni attinenti l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, sia il conseguente risarcimento del danno, sia infine la responsabilità aquiliana ex art. 1669 cod. civ. Ciò in applicazione dell'art. 808-quater cod. proc. civ., che è norma finalizzata all'estensione della competenza arbitrale, come dimostrato da tutta la riforma del 2006.

Tribunale di Milano, 29 marzo 2021, n. 2610

Nel caso di bozza contrattuale scambiata dalle parti, ma da queste non sottoscritta, contenente una clausola compromissoria, non sussiste la necessaria forma scritta ad substantiam richiesta dal combinato disposto degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ. per il patto con cui le parti derogano alla giurisdizione statale in favore di quella arbitrale.

Tribunale di Milano, 30 marzo 2021, n. 2653

Deve ritenersi inerente ai rapporti sociali, e dunque attratta alla competenza arbitrale stabilita in forza di clausola compromissoria statutaria, anche la controversia relativa a un patto parasociale, in presenza di un oggettivo collegamento funzionale con il contratto sociale.

Tribunale di Sciacca, 31 marzo 2021, n. 114

Secondo l'art. 819-ter cod. proc. civ., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.

Tribunale di Reggio Calabria, 1 aprile 2021, n. 455

Si applica anche ai lodi arbitrali il principio secondo il quale quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata che frattanto può essersi formata. Conseguentemente, in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione.

Tribunale di Vicenza, 1 aprile 2021, n. 699

La deroga alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tuttavia a tale situazione non corrisponde quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale; in tali casi, ove si discuta cioè di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede.

Tribunale di Bergamo, 10 aprile 2021, n. 635

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il lodo arbitrale, così la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione, costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice dell'opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale.

Tribunale di Spoleto, 10 aprile 2021, n. 237

L'improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale costituisce oggetto di un'eccezione che non è sovrapponibile a quella di difetto di giurisdizione.

Tribunale di Sassari, 14 aprile 2021, n. 371

L'ordinanza resa dal giudice statale, che rigetta l'eccezione di competenza per essere questa attribuita a un tribunale arbitrale, non definendo il giudizio, può e deve essere impugnata ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. con istanza di regolamento di competenza entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.

Tribunale di Vicenza, 15 aprile 2021, n. 788

Il foro fallimentare di cui all'art. 24 l.fall. non può dunque essere derogato nemmeno da un'originaria volontà concorde dei contraenti, che abbiano inteso individuare un altro foro territoriale o deferire agli arbitri le relative controversie: simili clausole diventano infatti inefficaci con la dichiarazione di fallimento.

Per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l.fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna: ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare le azioni revocatorie fallimentari.

Tribunale di Potenza, 22 aprile 2021, n. 427

La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento.

Tribunale di Terni, 22 aprile 2021, n. 349

Nell'arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art 825 cod. proc. civ., mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare le decisioni degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri.

Tribunale di Parma, 21 aprile 2021, n. 675

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla stipulazione di una clausola compromissoria, il giudice dell'opposizione deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo.

Tribunale di Torino, ord. 22 aprile 2021

In materia di arbitrato societario, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare, al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione. Tale competenza cautelare tuttavia non sussiste ove il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifichi per fatto riconducibile alla parte, che non abbia attivato il procedimento arbitrale statutariamente previsto.

Tribunale di Perugia, 29 aprile 2021, n. 667

La clausola compromissoria statutaria, che rinvia al regolamento di una istituzione arbitrale non esistente, né identificabile, ha un contenuto indeterminato, che non risponde ai requisiti indicati tassativamente dall'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e non può pertanto trovare applicazione.

Tribunale di Milano, 29 aprile 2021, n. 3618

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, senonché, per il caso di opposizione fondata sull'esistenza di tale clausola, la medesima clausola impone al giudice di dichiarare nullo il decreto opposto, ciò che implica la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Palermo, 27 aprile 2021, n. 1809

La clausola compromissoria statutaria applicabile, per sua espressa previsione, alle controversie tra le parti, non sottrae alla competenza del Giudice statale le controversie tra amministratore e società, poiché le parti cui la suddetta clausola fa riferimento sono i soggetti tra cui intercorre il contratto di società, ossia i soci.

Tribunale di Marsala, 3 maggio 2021, n. 318

Un contratto è qualificabile per adesione secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, ivi inclusa la clausola compromissoria, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.

Tribunale di Pisa, 3 maggio 2021, n. 628

Il convenuto, che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi in una richiesta al Giudice statale di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, denota la sua volontà di rinuncia all'eccezione di compromesso [per incuriam rispetto a Cass., Sez. I Civ., 22 settembre 2020, n. 19823].

Tribunale di Firenze, 5 maggio 2021, n. 1219

Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità di una clausola compromissoria statutaria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda [obiter].

Tribunale di Milano, 11 maggio 2021, n. 3965

Deve essere dichiarata l'incompetenza del Giudice ordinario a conoscere di controversia relativa a contratti di IRS retti da un accordo quadro contenente una clausola compromissoria.

Tribunale di Firenze, 12 maggio 2021, n. 1296

L'azione di responsabilità che spetta al curatore assomma in sé quella di cui è titolare la società e quella di cui sono titolari i creditori, a motivo del fatto che il curatore rappresenta, appunto, sia quella che questi. Ne deriva che all'attore, quanto meno quale rappresentante dei creditori, non possono essere opposti patti tutti interni alla società e tra questi l'eventuale clausola compromissoria statutaria.

Tribunale di Milano, 13 maggio 2021, n. 4021

La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest'ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.

Tribunale di Pisa, 13 maggio 2021, n. 697

Dalla natura giuridica che contraddistingue l'arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall'intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l'art. 819-ter cod. proc. civ., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l'arbitro irrituale.

Tribunale di Bologna, 14 maggio 2021, n. 1310

Non è nulla, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la clausola compromissoria statutaria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto individuato con riferimento a una determinata carica.

Tribunale di Venezia, 17 maggio 2021, n. 949

La estensione oggettiva della clausola compromissoria statutaria che concerne tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle promosse dagli amministratori e nei loro confronti, tenuto anche conto della regola ermeneutica di cui all'art.808-quater cod. proc. civ. depone nel senso che tutte le controversie tra amministratore e società che riguardino le vicende sociali e attengano a diritti disponibili siano assoggettate ad arbitrato. In esse rientrano le domande che riguardano il diritto al risarcimento danni per revoca senza giusta causa dell'amministratore: l'amministratore pur revocato è dunque astretto dal vincolo compromissorio per quelle domande che trovano la loro genesi proprio nel rapporto sociale.

Tribunale di Roma, 20 maggio 2021, n. 8806

I rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria [per incuriam rispetto a Cass., SS.UU., 25 ottobre 2013, n. 24153].

La controversia attinente pretesi illeciti in violazione degli artt. 101 e 102 TFUE e degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ. non è riconducibile a un rapporto contrattuale e dunque non è attratta alla competenza arbitrale stabilita nel contratto concluso tra le parti.

Tribunale di Ancona, 24 maggio 2021, n. 675

In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall.; tale principio trova infatti giustificazione nel contenuto unitario ed inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare, per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Tribunale di Napoli, 26 maggio 2021, n. 4990

L'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.

Tribunale di Firenze, ord. 28 maggio 2021

L'art. 818 cod. proc. civ. prevede espressamente il divieto per gli arbitri di concedere sequestri e altri provvedimenti cautelari; l'art. 669-quinquies cod. proc. civ. sua volta prevede limpidamente che se la controversia è oggetto di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al Giudice (e non all'arbitro) che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Tribunale di Frosinone, 3 giugno 2021, n. 557

La clausola che compromette in arbitri le liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente, poiché deroga alla competenza del giudice ordinario [ratio decidendi per incuriam rispetto all'art. 808-quater cod. proc. civ., come introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; nondimeno, con riferimento all'estensione della clausola compromissoria a controversie relative a contratti collegati, conforme all'orientamento giurisprudenziale maggioritario]

Tribunale di Frosinone, 3 giugno 2021, n. 559

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2 del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Tribunale di Vercelli, 4 giugno 2021, n. 299

La controversia relativa a un mutuo concesso dalla società a un suo socio non rientra tra quelle demandate alla competenza arbitrale dalla clausola

compromissoria statutaria. Essa infatti trova mero presupposto storico e non causa nel rapporto sociale, da cui prescinde.

Tribunale di Rieti, 7 giugno 2021, n. 320

La clausola che demanda a un organismo tecnico la risoluzione delle controversie deve essere inquadrata nell'ambito delle c.d. perizie contrattuali (e non come arbitrato irrituale), giacché le parti devolvono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

Tribunale di Milano, 7 giugno 2021, n. 4854

La disciplina di cui all'art. 1341 cod. civ. in punto specifica approvazione per iscritto, tra l'altro, delle clausole compromissorie, non può essere invocata dal soggetto che ha predisposto la regolamentazione contenuta nelle condizioni generali di contratto una volta che il soggetto aderente, quale parte interessata a far valere l'inefficacia della clausola, abbia inteso dare esecuzione alla stessa.

Tribunale di Bari, 8 giugno 2021, n. 2202

Quando viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed il debitore ingiunto eccipisce la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, che è tenuto a dichiarare la nullità del (ed a revocare il) decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Ancona, 8 giugno 2021, n. 749

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale. Trattasi di nullità sopravvenuta rilevabile anche d'ufficio con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

L'impugnazione del bilancio, sotto il profilo della verità, non è materia compromettibile in arbitri atteso che dal bilancio e dalla sua verità dipendono anche interessi di terzi estranei al giudizio, cioè i creditori della società.

Tribunale di Milano, 9 giugno 2021, n. 4897

In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, le clausole compromissorie statutarie deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto, e quindi tutte quelle relative non solo all'esistenza, alla validità e all'esecuzione, ma anche all'estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all'esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

Tribunale di Venezia, 9 giugno 2021, n. 1154

L'errore rilevante per la pronuncia di invalidità del lodo irrituale deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti. Da ciò deriva che non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti cioè il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia. Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per erroes in iudicando.

Tribunale di Roma, 10 giugno 2021, n. 11459

Con riguardo ad un contratto di locazione, per cui sia prevista in forza di clausola compromissoria la cognizione di arbitri per le relative controversie, questa trova limite nel procedimento di convalida di sfratto, per cui sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice statale quanto alla fase di cognizione sommaria che si conclude con una pronuncia di convalida (art. 663 cod. proc. civ.) o con l'ordine provvisorio di rilascio (art. 665 cod. proc. civ.), tal che, quando sia proposta opposizione da parte dell'intimato conduttore ed il procedimento speciale si sia trasformato in ordinario processo di cognizione, non esiste alcuna preclusione per la deferibilità agli arbitri di questa seconda fase del procedimento in attuazione della clausola compromissoria.

Tribunale di Milano, 14 giugno 2021, n. 5067

La previsione dell'art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 che in materia di arbitrato societario impone agli arbitri irrituali la decisione secondo diritto anche se la clausola compromissoria li autorizzi a decidere secondo equità ove l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari non trasforma l'originaria determinazione delle parti contraenti per la risoluzione negoziale della controversia attraverso l'arbitrato irrituale in una pattuizione determinante la devoluzione della causa al giudizio privato sostitutivo della giurisdizione statale, costituito dall'arbitrato rituale.

Tribunale di Reggio Calabria, 15 giugno 2021, n. 893

La clausola compromissoria, in mancanza di volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola accede.

Tribunale di Lamezia Terme, ord. 16 giugno 2021

Il giudizio del Presidente del Tribunale intorno al motivo di ricsuzione contemplato dall'art. 815, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. - nella parte nella quale si riferisce ai rapporti di natura associativa intercorrenti tra l'arbitro ed una delle parti - deve essere condotto in concreto. All'accoglimento della dichiarazione di ricsuzione - che sia esperita sul titolo predetto - si potrà pervenire unicamente sulla scorta di specifici elementi dai quali sia possibile desumere che il rapporto

associativo compromette, o rischia di compromettere, la indipendenza dell'arbitro.

Tribunale di Latina, ord. 17 giugno 2021

Le previsioni degli artt. 1341 e 1342, in punto specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, non si applicano ai contratti conclusi tra parti aventi il medesimo potere negoziale, né ai contratti in cui entrambe le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano liberamente deciso di riferirsi ad uno schema negoziale predisposto o normalmente usato da un terzo, ritenendolo adeguata composizione dei rispettivi interessi ovvero abbiano provveduto alla stipulazione del contratto attraverso regolari trattative.

Tribunale di Rimini, 17 giugno 2021, n. 603

Va affermata la perdurante vincolatività della clausola arbitrale anche in relazione a controversie che insorgano tra società ed ex soci (relative a rapporti che rientrino nell'ambito oggettivo della clausola), dovendosi ritenere irrilevante, in ragione del principio di autonomia della clausola arbitrale, la circostanza che il contratto sociale non spieghi (più) efficacia nei confronti di tali ex soci.

Tribunale di Palermo, 23 giugno 2021, n. 2666

Le norme dirette a garantire la veridicità, la completezza e la chiarezza dei bilanci societari non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Conseguentemente, le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci, per difetto di veridicità, completezza e chiarezza degli stessi, non possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

Tribunale di Palermo, 23 giugno 2021, n. 2670

Le norme dirette a garantire la veridicità, la completezza e la chiarezza dei bilanci societari non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Conseguentemente, le impugnazioni delle delibere di approvazione dei bilanci, per difetto di veridicità, completezza e chiarezza degli stessi, non possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

Tribunale di Potenza, 26 giugno 2021, n. 708

L'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la questione relativa alla competenza degli arbitri rilevabile d'ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al Giudice dell'opposizione, in caso di opposizione

incentrata sull'allegazione dell'esistenza di tale clausola, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Tribunale di Trieste, 28 giugno 2021, n. 376

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio.

Tribunale di Firenze, 30 giugno 2021, n. 1811

Deve considerarsi invalida per violazione dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 la clausola compromissoria la quale non attribuisca il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

Tribunale di Rieti, 30 giugno 2021, n. 370

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri [per incuriam rispetto all'art. 808-quater cod. proc. civ.]

Tribunale di Brescia, 30 giugno 2021, n. 1775

Il curatore non può instaurare due diversi giudizi, l'uno davanti agli arbitri ex art. 2393 cod. civ. e l'altro avanti al Giudice statale ex art. 2394 cod. civ., perché siffatta divaricazione comporterebbe, tra l'altro, il rischio concreto di una duplicazione di tutela risarcitoria per le medesime conseguenze dannose.

Tribunale di Torino, 1 luglio 2021, n. 3348

Con riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione, nel caso di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e in ogni caso dichiarare la nullità del decreto opposto.

Tribunale di Perugia, 1 luglio 2021, n. 965

Deve considerarsi invalida per violazione dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 la clausola compromissoria la quale non attribuisca il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

Tribunale di Trani, 2 luglio 2021, n. 1281

Deve interpretarsi come clausola per arbitrato rituale quella clausola che contenga riferimenti letterali alla controversia, alla designazione di arbitri designati da un organo istituzionale e terzo, ai concetti di impugnazione e soccombenza, connotanti, tutti, l'esercizio della giurisdizione.

Tribunale di Monza, 5 luglio 2021, n. 1348

In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808-quater cod. proc. civ. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla 'quantificazione' della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti.

Tribunale di Avezzano, 7 luglio 2021, n. 240

Le clausole compromissorie contenute in accordi regolarmente sottoscritti portano alla rinuncia alla giurisdizione e quindi all'azione ordinaria in favore di quella arbitrale. Il Giudice ordinario in caso di opposizione fondata su clausola compromissoria deve pronunciare la nullità del decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri.

Tribunale di Cuneo, 13 luglio 2021, n. 575

In caso di mancato pagamento degli importi richiesti da una istituzione arbitrale in relazione a una procedura da questa amministrata, le parti sono liberate dal vincolo arbitrale ai sensi dell'art. 816-septies cod. proc. civ.

Tribunale di Velletri, 13 luglio 2021, n. 1360

Il Giudice è chiamato a verificare d'ufficio la validità di una clausola compromissoria invocata in via di eccezione da una parte e ciò a prescindere dalla controeccezione dell'altra parte.

Tribunale di Bologna, 14 luglio 2021, n. 1667

L'eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.

Tribunale di Bergamo, 15 luglio 2021, n. 1353

La contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di

compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima.

Tribunale di Monza, 15 luglio 2021, n. 1437

L'inserimento nel contratto di appalto di specifica clausola compromissoria relativa a controversie in merito a varianti o opere in economia o al loro corrispettivo non consente di azionare in giudizio le relative voci di credito.

Tribunale di Milano, 16 luglio 2021, n. 6251

La clausola compromissoria ha natura certamente vessatoria, anche nell'ipotesi in cui sia inserita in condizioni generali di contratto, e dunque richiede una specifica approvazione per iscritto.

Tribunale di Lecce, 20 luglio 2021, n. 2172

L'area della indisponibilità dei diritti relativi al rapporto societario deve individuarsi nella loro previsione da parte di norme inderogabili, che presupporrebbero una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte.

Tribunale di Roma, 20 luglio 2021, n. 12413

Costituisce comportamento concludente, incompatibile con la proposizione dell'eccezione di arbitrato, la conclusione di un accordo transattivo in forza del quale il debitore a rinunciato a far valere qualsiasi contestazione alla pretesa creditoria.

Tribunale di Sondrio, 20 luglio 2021, n. 278

Le controversie aventi ad oggetto la richiesta di revoca per giusta causa del socio amministratore di una s.a.s. sono compromettibili in arbitri.

Tribunale di Latina, 21 luglio 2021, n. 1494

La clausola compromissoria per arbitri liberi, a differenza di quella rituale, non comporta deroga alla competenza della autorità giudiziaria ordinaria e dunque non necessita di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

Non sussistono, in caso di adesione di un soggetto ad associazioni o società già costituite, le esigenze che fondano la disciplina di cui all'art. 13t1, co. 2, cod. civ., e cioè, da un lato il pericolo che un contraente possa trovarsi vincolato da clausole da lui non conosciute o su cui non ha adeguatamente riflettuto, e dall'altro lato la necessità di tutelare il contraente debole dalla posizione preminente in cui si trova il predisponente.

Tribunale di Bari, 23 luglio 2021, n. 2856

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori.

Tribunale di Rieti, 26 luglio 2021, n. 419

In materia di arbitrato societario, l'elemento determinante l'operatività della competenza arbitrale è integrato dal fatto che la causa petendi della controversia presupponga il rapporto sociale.

Tribunale di Torino, ord. 29 luglio 2021

La clausola arbitrale per arbitrato estero (nella specie, secondo il diritto inglese) deve essere intesa nel senso che anche il potere cautelare è esclusivamente devoluto agli arbitri, per quanto una tale previsione non fosse stata espressamente pattuita dalle parti [obiter].

Tribunale di Bologna, 30 luglio 2021, n. 1823

La compromettibilità in arbitri dell'azione di responsabilità degli amministratori è pacificamente ammessa in considerazione del dispositivo del quinto comma dell'art. 2476 cod. civ., che consente che l'azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere oggetto di rinuncia o transazione.

Tribunale di Palermo, 2 agosto 2021, n. 3257

Nel caso in cui lo statuto sociale preveda, in via generale, una clausola compromissoria, deferendo agli arbitri le controversie endosocietarie, ma pure contenga una previsione ai sensi della quale, in caso di esclusione di un socio, questi possa proporre opposizione al Tribunale, deve ritenersi che tale previsione sia derogatoria di quella compromissoria.

Tribunale di Alessandria, 3 agosto 2021, n. 650

Il lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ., può essere annullato solo per i seguenti motivi: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al di là di questi motivi, il lodo irrituale, attesa la sua natura sostitutiva dell'accordo negoziale delle parti, è annullabile solo se la decisione dell'arbitro è frutto di uno dei vizi della volontà che determinano appunto l'annullamento del contratto.

Tribunale di Bologna, 6 agosto 2021, n. 1937

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.

Tribunale di Bologna, 6 agosto 2021, n. 1941

L'eccezione di compromesso deve ritenersi tempestiva anche qualora il relativo rilievo sia contenuto nel corpo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ma non sia pure specificatamente esplicitato nelle conclusioni dello scritto difensivo.

Tribunale di Lamezia Terme, 9 agosto 2021, n. 482

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.

Tribunale dell'Aquila, 8 settembre 2021, n. 610

La clausola arbitrale deve essere interpretata, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., sì alla luce della comune volontà delle parti consacrata nell'accordo negoziale (senza peraltro limitarsi al senso letterale delle parole), ma anche del principio del favor arbitrati rispetto alla equipollente giurisdizione statale, in ragione della novella del 2006.

Tribunale di Bari, 14 settembre 2021, n. 3239

L'azione di responsabilità, promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., in qualità di sostituto processuale della società, è soggetta alla competenza arbitrale, in presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione degli arbitri tra le altre le azioni tra soci, la società e gli amministratori.

Tribunale di Bari, 15 settembre 2021, n. 3259

L'ambito di applicazione di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non ricomprende le controversie tra società ed ex socio concernenti debiti di questi nei confronti della società.

Tribunale di Brescia, ord. 16 settembre 2021

In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione arbitrale le controversie tra società e soci e di altra disposizione del medesimo statuto, che preveda che le controversie relative all'esclusione di un socio possono essere fatte oggetto di impugnazione avanti il Tribunale competente per territorio, il mancato coordinamento testuale non può che trovare soluzione alla stregua della volontà dei contraenti, sicuramente rinvenibile nella prevalenza della generale cognizione arbitrale.

Tribunale di Napoli, 21 settembre 2021, n. 7605

Il vincolo contrattuale discendente dalla previsione di una clausola compromissoria si estende pacificamente anche alle domande proposte ex art. 2041 cod. civ.

Tribunale di Pavia, 22 settembre 2021, n. 1203

In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza.

Tribunale di Cosenza, 28 settembre 2021, n. 1886

Nel caso in cui il convenuto, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi

rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.

Tribunale di Ancona, 4 ottobre 2021, n. 1193

Gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale sono equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.

Tribunale di Arezzo, 4 ottobre 2021, n. 803

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è opponibile al liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo cui la società sia sottoposta, in una controversia relativa a un credito della società nei confronti dei soci per versamenti in conto capitale.

Tribunale di Arezzo, 4 ottobre 2021, n. 804

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale è opponibile al liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo cui la società sia sottoposta, in una controversia relativa a un credito della società nei confronti dei soci per versamenti in conto capitale.

Tribunale di Aosta, 4 ottobre 2021, n. 283

La controversia tra socio e società relativa al credito del primo nei confronti della seconda per la liquidazione della quota a seguito di recesso, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, è devoluta alla cognizione degli arbitri.

Tribunale di Palermo, 5 ottobre 2021, n. 3706

La cessazione della qualità di socio determina l'inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale alla controversia tra socio e società [per incuriam rispetto al principio di autonomia].

Tribunale di Lodi, ord. 8 ottobre 2021

L'opzione interpretativa tra arbitrato rituale e irrituale è effettuata dal giudice sulla base dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 cod. civ. e, dunque, facendo riferimento alla comune intenzione delle parti così come emergente dal dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse. In caso di dubbio o se la clausola compromissoria non è formulata in termini univoci, secondo il più recente e condivisibile orientamento, occorre prediligere la scelta a favore dell'arbitrato rituale, tenuto conto della natura eccezionale dell'art. 808-ter cod. proc. civ. in tema di arbitrato irrituale.

Tribunale di Roma, 11 ottobre 2021, n. 15808

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), per cui, laddove operi la clausola compromissoria, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 ss. cod. proc. civ. e tenuto conto della non

rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti; quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Bologna, 11 ottobre 2021, n. 2347

In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società.

Tribunale di Roma, 15 ottobre 2021, n. 16244

Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola [obiter].

Tribunale di Palermo, 19 ottobre 2021, n. 3935

La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, con la conseguenza che non solo ben può resistere all'invalidazione di questo che eventualmente sopraggiunga, ma prescinde dall'eventuale cessazione fra le parti degli effetti di tale rapporto.

Tribunale di Pavia, 19 ottobre 2021, n. 1343

La clausola arbitrale di una società che preveda la devoluzione agli arbitri per le questioni connesse al contratto sociale è estesa anche alle controversie concernenti il recesso del socio dalla società e la liquidazione della quota sociale.

Tribunale di Pavia, 19 ottobre 2021, n. 1344

La clausola arbitrale di una società che preveda la devoluzione agli arbitri per le questioni connesse al contratto sociale è estesa anche alle controversie concernenti il recesso del socio dalla società e la liquidazione della quota sociale.

Tribunale di Bergamo, 21 ottobre 2021, n. 1883

In presenza di clausola compromissoria, la controversia sorta dalla risoluzione del contratto che la contiene, riguardando proprio le sorti, all'esito dello scioglimento del rapporto, delle prestazioni eseguite durante la vigenza del contratto, è attribuita alla competenza arbitrale.

Tribunale di Milano, 21 ottobre 2021, n. 8542

Il pagamento di acconti agli arbitri non può assumere alcun significato negoziale riguardo alla volontà della parte di accettare la successiva autoliquidazione definitiva compiuta dagli stessi arbitri.

Tribunale di Velletri, 21 ottobre 2021, n. 1900

La P.A. non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie.

Tribunale di Palermo, 25 ottobre 2021, n. 4008

La clausola compromissoria statutaria, che attribuisce alla competenza arbitrale le controversie relative allo statuto, in assenza di ulteriori precisazioni non sottrae alla cognizione del Giudice statale le controversie tra società e amministratori.

Tribunale di Palermo, 25 ottobre 2021, n. 4009

La clausola compromissoria statutaria, che attribuisce alla competenza arbitrale le controversie relative allo statuto, in assenza di ulteriori precisazioni non sottrae alla cognizione del Giudice statale le controversie tra società e amministratori.

Tribunale di Monza, 29 ottobre 2021, n. 1946

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società deve essere interpretata nel senso che la competenza del Collegio arbitrale va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale, e quindi a quelle incidenti sulla vita sociale, sulla compagine sociale, sulla gestione societaria e sullo svolgimento dell'organizzazione societaria.

Tribunale di Ancona, 2 novembre 2021, n. 1373

L'azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2476, co. 6, cod. civ. non è soggetta alla competenza arbitrale, ove lo statuto sociale devolva ad arbitri la cognizione di controversie tra amministratori e società.

Tribunale di Perugia, 4 novembre 2021, n. 1503

In presenza di clausola compromissoria statutaria, è devoluta alla cognizione arbitrale la controversia tra soci avente ad oggetto la domanda di accertamento dello scioglimento della società determinato ex art. 2484, n. 3, cod. civ. dalla sopravvenuta impossibilità di funzionamento.

Tribunale di Prato, 4 novembre 2021, n. 759

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di

quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.

Tribunale di Sassari, 3 novembre 2021, n. 1109

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.

Tribunale di Aosta, 8 novembre 2021, n. 313

In presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio obbligatorio, non può ravvisarsi l'applicabilità della disciplina della vessatorietà di clausole, per l'assorbente ragione che lo statuto non è assimilabile ad un contratto concluso tramite moduli o formulari, trattandosi piuttosto dello strumento che disciplina il funzionamento del consorzio e detta le regole che sottendono allo svolgimento dei rapporti tra i consorziati e tra questi ed il consorzio.

Tribunale di Milano, 9 novembre 2021, n. 9086

La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo. Conseguentemente, in presenza di una clausola compromissoria che consenta alle parti, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. cod. proc. civ., di ricorrere al Giudice statale, la cui competenza a pronunciare un'ingiunzione di pagamento o di consegna non è dunque esclusa, deve essere interpretata nel senso che il procedimento monitorio può essere promosso, mentre sono devolute in arbitrato tutte le controversie derivanti dal contratto. Come ulteriore conseguenza, il processo ordinario a cognizione piena instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove venga sollevata l'eccezione di incompetenza, deve arrestarsi in quanto espressione della potestas iudicandi ordinaria del Tribunale che le parti hanno voluto riservare agli arbitri.

Tribunale di Rieti, 9 novembre 2021, n. 578

Una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto non si estende, automaticamente, a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale.

Tribunale di Milano, 10 novembre 2021, n. 9158

La cognizione della responsabilità ex art. 2598, n. 3, cod. civ. dell'amministratore di società, in concorso con un terzo, non è devoluta alla cognizione arbitrale, pur in presenza, nello statuto sociale, di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra società e amministratori.

Tribunale di Milano, 11 novembre 2021, n. 9166

Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto impugnazioni di deliberazioni di approvazione di bilanci per vizi attinenti alla violazione delle norme regolanti la redazione dei documenti contabili.

Tribunale di Trani, 12 novembre 2021, n. 1959

Rientra nell'ambito di applicazione di una clausola compromissoria inserita in un contratto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la quale, analogamente a quella di risoluzione, attiene indubbiamente alla fase esecutiva del contratto. Questo perché il patto compromissorio, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto.

Tribunale di Milano, ord. 16 novembre 2021

Il rinvio, presente in una clausola compromissoria, a un regolamento precostituito (nella specie, il regolamento della Camera Arbitrale di Milano) non può in alcun modo incidere sull'obbligatorietà della pattuizione e dunque sulla devoluzione ad arbitri della controversia.

Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4331

La clausola compromissoria non opera nei confronti della massa dei creditori, terzi rispetto alla società, come tali non vincolati dal suo statuto.

Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4333

Il curatore che azioni un credito la cui causa petendi risieda nel rapporto sociale tra un consorzio e l'impresa (poi fallita ed esclusa) in relazione a prestazioni, attinenti all'oggetto sociale, da quest'ultima effettuate, non può disconoscere la clausola compromissoria contenuta nel contratto consortile e stabilita per la risoluzione delle controversie sorgenti tra le singole imprese consorziate o tra le stesse ed il consorzio.

Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4336

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Palermo, 16 novembre 2021, n. 4337

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Firenze, 18 novembre 2021, n. 2945

L'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è norma a carattere direttamente settoriale, applicabile solo agli atti costitutivi della società, ma non allo statuto di un consorzio non costituito in forma societaria. Conseguentemente, non è nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un tale consorzio che non demandi a un terzo la nomina del Tribunale arbitrale.

Tribunale di Venezia, ord. 22 novembre 2021

In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.

Tribunale di Venezia, decr. 24 novembre 2021

Gli arbitri non hanno competenza cautelare ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ.: tale regola può essere derogata soltanto da una previsione legislativa e non anche dall'autonomia privata delle parti, giacché il menzionato art. 818 cod. proc. civ. fa salva soltanto una diversa disposizione di legge e non anche una diversa previsione della clausola compromissoria o del regolamento arbitrale, che non hanno valenza di norma primaria.

Tribunale di Firenze, 25 novembre 2021, n. 3004

Se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito, ai sensi dell'art. 83-bis l.fall., nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve di contro ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento.

Tribunale di Brescia, ord. 30 novembre 2021

L'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la proposizione di istanze cautelari, anche nelle ipotesi in cui agli arbitri siano riconosciuti poteri cautelari, quando il collegio arbitrale non sia ancora stato costituito, prevalendo il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Tribunale di Palermo, 30 novembre 2021, n. 4573

Le controversie relative alla liquidazione di quota sociale sono certamente compromettibili in arbitri, avendo ad oggetto un diritto di credito che è per sua natura disponibile.

La clausola compromissoria statutaria è operante anche rispetto all'erede del socio defunto titolare della quota di cui viene chiesta la liquidazione.

Tribunale di Lodi, 3 dicembre 2021

Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che

il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni.

Tribunale di Pisa, 3 dicembre 2021, n. 1574

In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.

Tribunale di Ancona, 7 dicembre 2021, n. 1591

Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice.

Le controversie relative all'invalidità di una delibera societaria possono essere devolute ad arbitri irrituali.

Tribunale di Palermo, 7 dicembre 2021, n. 4708

Anche in tema di giudizio arbitrale irrituale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.

Tribunale di Bologna, 13 dicembre 2021, n. 3020

L'azione revocatoria fallimentare viene esercitata dagli organi della procedura a tutela della massa dei creditori e in relazione alla stessa non può pertanto essere invocata la clausola compromissoria contenuta nel titolo da cui è sorto il rapporto oggetto di revocatoria.

Tribunale di Bologna, 13 dicembre 2021, n. 3025

Le controversie in materia societaria possono formare, in linea generale, oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Nel novero di tali ultime controversie rientrano quelle concernenti la pretesa nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza imposti dall'art. 2423 cod. civ.

Tribunale di Milano, 13 dicembre 2021, n. 10329

Ove il curatore agisca in luogo e facendo valere un diritto spettante al fallito, non può ritenersi che il contratto si sia sciolto, dal momento che il curatore ha inteso far valere diritti scaturenti dal contratto che ha già avuto esecuzione per la parte in contestazione, alla quale si collega il diritto al corrispettivo relativo a lavori in appalto; ne discende che è da ritenersi opponibile al fallimento la clausola compromissoria contenuta nel contratto [obiter].

Tribunale di Siena, 14 dicembre 2021, n. 964

La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.

Tribunale di Savona, 14 dicembre 2021, n. 946

La clausola arbitrale, prevista dallo statuto sociale, è invocabile solo nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto rapporti endosocietari e non anche quando la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra un socio e la società.

Tribunale di Milano, 17 dicembre 2021, n. 10584

La clausola compromissoria contenuta in un contratto quadro, in assenza di riferimento ai contratti regolati da tale contratto quadro, si riferisce sollo alle controversie che concernono quest'ultimo.

Tribunale di Patti, 21 dicembre 2021, n. 995

Lo statuto di una società non può essere qualificato come contratto per adesione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ.; conseguentemente, la clausola compromissoria ivi contenuta non necessita di specifica approvazione per iscritto.

Tribunale di Torino, 21 dicembre 2021, n. 5516

Mentre il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non può avvalersi a suo favore della clausola nei confronti del debitore ceduto, a quest'ultimo va riconosciuta la facoltà di opporre la clausola al cessionario.

Tribunale di Firenze, 22 dicembre 2021, n. 3310

Deve affermarsi la nullità di clausola compromissoria statutaria, la quale attribuisca non a un terzo, bensì alle parti, il potere di nominare gli arbitri.

Tribunale di Vicenza, 22 dicembre 2021, n. 2374

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita

altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Bolzano, 23 dicembre 2021, n. 1083

Non sussiste la competenza arbitrale in relazione a un'azione revocatoria ex art. 67 l.fall.

Tribunale di Palermo, 29 dicembre 2021, n. 5039

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Tribunale di Trani, 29 dicembre 2021, n. 2230

L'introduzione dell'art. 808-quater cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 ha positivizzato una regola di interpretazione legale della convenzione d'arbitrato, statuendo che, in ipotesi di dubbio, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto.

* * *



Rivista giuridica pubblicata da
Arbitration in Italy Ltd